

LXXXIXª TORNATA

MARTEDI 8 DICEMBRE 1925

Presidenza del Vice Presidente ZUPELLI

INDICE

Congedi Pag. 3831

Commemorazioni (dei senatori Bonazzi, D'Ovidio
Francesco, Capaldo) 3831

Oratori:

PRESIDENTE 3831

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione* 3833Dimissioni (dei senatori Inghilleri, Berio d'Argen-
tina, Calabria, Carissimo, Tamassia da Commis-
sari d'istruzione presso l'Alta Corte di giustizia) 3830

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 6 no-
vembre 1924, n. 1889, col quale è autorizzata la
spesa di lire 12 milioni per l'assetto edilizio della
Regia Università e della Regia Scuola di Inge-
gneria di Padova » 3852

Oratore:

MARAGLIANO 3853

« Estensione agli invalidi delle guerre per l'In-
dipendenza e l'Unità d'Italia ed agli invalidi e
agli orfani delle guerre eritree, cinese, italo-turca
e libica, dei provvedimenti legislativi a favore
degli invalidi e degli orfani dell'ultima guerra
nazionale » 3854

Oratore:

RAVA 3854

« Conversione in legge di tre decreti legge in
data 13 dicembre 1923, che danno esecuzione nel
Regno agli accordi conclusi a Roma il 6 aprile
1922 fra l'Italia ed altri Stati e relativi: al ritiro
dei crediti e depositi dalla Cassa postale di ri-
sparmio in Vienna dei cittadini degli Stati appa-
rtenenti all'antiorre territorio austriaco; agli ob-
blighi della gestione dell'antica Amministrazione
postale austriaca, dell'Imperiale e Regia Ammi-
nistrazione postale e militare e da campo e della
gestione delle Amministrazioni postali degli Stati
successori; alle pensioni provinciali e comunali,alle pensioni che erano state assegnate dal ces-
sato Governo d'Austria ed ai fidecommissi » Pag. 3855« Conversione in legge del Regio decreto 26
giugno 1924, n. 1195, che modifica l'ordinamento
interno dei servizi del Ministero dell'economia
nazionale » 3902

Oratore:

MORPURGO 3903

(Discussione di):

« Conversione in legge dei Regi decreti 18 no-
vembre 1925, n. 1964, che autorizza l'emissione
di un prestito di cento milioni di dollari negli Stati
Uniti d'America, e 19 novembre 1925, n. 1977,
che autorizza provvedimenti speciali per la con-
venzione stipulata tra il ministro delle finanze e
la Banca J. P. Morgan & C. di New York » 3837

Oratori:

CRESPI 3846

FERRARIS MAGGIORINO 3841

MARIOTTI, *presidente della Commissione di
finanze* 3852VOLPI, *ministro delle finanze* 3850

WOLLEMBORG 3838

— Approvazione di un ordine del giorno — . 3852

(Presentazione di) 3835, 3846

Interrogazioni (Risposta scritta al senatore Nu-
voloni) 3906

Messaggi (del Presidente della Corte dei conti) . 3830

Per la salute del Presidente del Senato 3830

Petizioni (Lettura del sunto di) 3830

Relazioni (Presentazione di) 3836, 3840, 3849

Ringraziamenti 3830

Saluto al ministro Volpi 3833

Oratori:

PRESIDENTE 3833

DIAZ 3835

VOLPI, *ministro delle finanze* 3834

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . 3904

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio; ministro degli affari esteri, *interim* per la guerra, l'aeronautica e la marina, e i ministri delle colonie, dell'interno, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale, delle comunicazioni ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per gli affari esteri, per le finanze, per le comunicazioni e per la guerra.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Per la salute del Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Il nostro Presidente scrive: « Una lieve indisposizione mi trattiene in letto e mi impedisce di adempiere i doveri del mio ufficio ».

Nel comunicare questa notizia formulo l'augurio che ben presto il nostro amato Presidente possa rioccupare il suo seggio. (*Applausi unanimi*).

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del sunto delle petizioni.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Il gr. uff. avv. G. N. A. Enea propone alcune modificazioni al disegno di legge « Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche », n. 272.

Il signor A. Pietro Ianetti, presidente della Confederazione generale della media e piccola industria d'Italia, fa voti perchè la legittima rappresentanza della media e piccola industria sia giuridicamente riconosciuta quale ente nazionale di categoria ed inserita sullo stesso piano delle altre entità consimili.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia Boni è pervenuta la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese al defunto senatore Gia como Boni:

« Commosso per le nobilissime espressioni di condoglianza pronunziate all'indirizzo del mio illustre fratello, porgo anche a nome dei miei cari a Lei, Eccellenza, ed all'intero Senato, sentitissime grazie ed i sensi della mia profonda gratitudine. Con devotissimi ossequi mi creda

« Obb.mo
« Giuseppe Boni ».

Dalla famiglia De Petra ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le condoglianze inviate per la morte del senatore Giulio De Petra:

« Mi è pervenuta la copia del resoconto contenente la commemorazione al Senato del mio compianto marito prof. Giulio De Petra.

« Ringrazio l'E. V. delle nobilissime parole ricordanti la grande figura scomparsa e a nome dell'intera famiglia e mio prego V. E. di accogliere i sensi della mia devota riconoscenza per le condoglianze inviate.

« Con osservanza.

» Adele De-Petra Calabrese ».

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti ha trasmesso il seguente messaggio:

« Roma, 7 dicembre 1925.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di ottobre 1925.

« Il Presidente
« PEANO ».

Annuncio di dimissioni.

PRESIDENTE. I senatori Inghilleri e Beria D'Argentina, membri effettivi, ed i senatori Calabria, Carissimo, Tamassia, membri supplenti della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, hanno rassegnato le loro dimissioni.

Date le motivazioni delle dimissioni stesse (per motivi di salute) il Senato non può che

prenderne atto e, in conseguenza, in una delle prossime sedute si procederà alla votazione per la sostituzione dei dimissionari.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Arlotta di giorni 8, Barbieri di giorni 20, Beltrami di giorni 23, Borsarelli di giorni 5, Cassis di giorni 5, Catellani di giorni 4, Chiappelli di giorni 8, Cornaggia di giorni 5, Crispolti di giorni 15, Da Como di giorni 15, Di Rovasenda di giorni 10, Einaudi di giorni 23, Faldella di giorni 30, Giusti del Giardino di giorni 8, Luzzatti di giorni 8, Mazziotti di giorni 5, Nava di giorni 5, Paternò di giorni 5, Pecori Giraldi di giorni 5, Salmoiraghi di giorni 30, Segrè di giorni 8, Lagasi di giorni 8, Soderini di giorni 3, Tecchio di giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Commemorazioni dei senatori

Bonazzi, D'Ovidio Francesco e Capaldo.

PRESIDENTE. *(Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri).*

Onorevoli Colleghi,

La morte inesorabile altri amati colleghi ci ha strappato nel breve intervallo delle nostre sedute.

Il 22 novembre mancò in Roma il generale di corpo d'Armata Lorenzo **Bonazzi**. Nato a Pescia il 18 febbraio 1848, giovanile entusiasmo lo spinse alla carriera delle armi e nello stesso tempo amore di studi gli fece prescegliere la arma dotta, il Genio: sedicenne appena, entrò all'Accademia militare di Torino che accoglieva da pochi anni gli allievi provenienti da tutte le regioni della nuova Italia.

A 18 anni, nel 1866, entrò sottotenente nell'Esercito, cui doveva appartenere fino può dirsi alla sua morte per quasi dodici lustri, tutti trascorsi nell'arma del genio. Fu in Torino professore titolare di fortificazioni alla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio: fu in seguito Direttore del genio pel servizio della Regia marina a Taranto, e Capo dell'Ufficio tecnico

del Comando del Corpo di Stato Maggiore: promosso maggior generale fu inviato comandante del genio prima a Spezia, poi a Verona; fu quindi ispettore delle costruzioni del genio, poi tenente generale ispettore generale del genio. Nelle cariche successivamente occupate egli ebbe così modo di contribuire non lievemente alla sagace preparazione della nostra difesa; fu pure incaricato di studi e missioni varie anche non strettamente militari. Il 31 agosto 1914, compiendo egli i 50 anni di servizio, ebbe la grande medaglia mauriziana al merito militare dei dieci lustri. Ma il maggior premio alle sue nobili lunghe fatiche doveva egli conseguire durante la guerra, in cui gli venne affidato fin dall'inizio il comando generale del genio, che tenne con perizia e attività somme fino all'ottobre 1917; quando, pei limiti di età, fu collocato in posizione ausiliaria. Nessun migliore elogio gli potrei fare che riferendo la motivazione del decreto 25 ottobre 1917, con cui l'Augusto Sovrano volle decorarlo della croce di commendatore nell'ordine militare di Savoia: « Ispettore generale del genio prima della guerra, sviluppò opera di preparazione molto attiva e proficua. Comandante generale del genio dal principio della campagna, fu apprezzato consulente tecnico del Comando Supremo, esercitò opera di efficace coordinamento delle mirabili energie di quest'Arma e tenne con mano ferma e singolare acutezza di giudizio il governo del personale di essa, spiegò in ogni circostanza indefessa operosità, esempio a tutti del più nobile ed elevato sentimento del dovere ».

Anche dopo il suo collocamento in posizione ausiliaria, ebbe a dare in varie occasioni la opera sua all'Esercito. Può dirsi davvero che tutta la sua lunga vita egli trascorse in servizio dell'Esercito.

Il 23 febbraio 1917, a riconoscimento soprattutto delle sue benemeritenze belliche, era entrato nella nostra Assemblea e vi fu esempio di attività e assiduità veramente singolari: fu relatore d'importanti disegni di legge e fu anche eletto dal Senato a far parte del Consiglio superiore aeronautico.

La sua figura arguta e bonaria, che rivelava una modestia pari al grande valore, lo aveva reso a noi tutti assai caro e la sua memoria resterà a lungo nei nostri cuori e sopra tutto a coloro fra noi, ed io fra essi, che ebbero la

fortuna di amarlo come maestro e superiore amato e venerato.

Inchiniamoci commossi e reverenti sulla sua tomba ed esprimiamo alla desolata sua famiglia il nostro sincero cordoglio. (*Benissimo*)

Un alto spirito, un ingegno sovrano sono venuti a mancare all'Italia colla morte di Francesco D'Ovidio, spentosi in Napoli il 24 novembre, dopo lunga atroce infermità sopportata con fermezza degna di un antico stoico.

Campobasso gli aveva dato i natali il 5 dicembre 1849: a venti anni conseguiva il dottorato in filologia a Pisa, dov'era stato uno dei discepoli prediletti del D'Ancona, della cui scuola doveva essere degno continuatore; e l'anno seguente, nel 1870, iniziava la sua mirabile feconda attività d'insegnante. Impartì prima per quattro anni l'insegnamento di lettere latine e greche al Liceo di Bologna e poi per un anno al Liceo Parini di Milano, rivelandosi fin d'allora vero innovatore, sia nelle ricerche filologiche come nel metodo didattico. Salito presto in fama per i lavori e gli articoli letterari che veniva allora pubblicando su giornali politici, con quello stile agile e limpido che ne fece uno degli scrittori più simpatici, si meritò l'amicizia di quel raro conoscitore di uomini che fu Ruggero Bonghi, il quale nel dicembre 1875 gli affidò l'incarico della cattedra di lingue e letterature neo-latine nell'Università di Roma e il mese successivo lo inviò a Napoli a fondare la cattedra di storia comparata delle letterature neo-latine. E da allora, per 47 anni ininterrotti, e da quella cattedra e dall'altre, che tenne degnissimamente per incarico, di grammatica greca e latina e di letteratura dantesca, egli diffuse tanta luce di dottrina e di pensiero da poter essere considerato come un capo-scuola. Già da molti anni tormentato dalla terribile malattia che doveva ucciderlo, volle con ammirevole sacrificio ed eroismo continuare ad impartire l'insegnamento finchè gli fu possibile, cioè fino al 1923. Nè tuttavia si dette per vinto, perchè continuò dal suo letto di dolore a dettare saggi e articoli, anche recentemente pubblicati.

Dire adeguatamente dell'opera di Francesco D'Ovidio, non è a me qui possibile. Mi basti l'accennare che le sue geniali ricerche glottologiche hanno avuto importanza notevolissima

per l'odierno indirizzo degli studi filologici; ma ch'egli fu soprattutto sommo letterato e critico e seppe porre mirabilmente a servizio di un acuto senso filologico, storico e filosofico, la sua straordinaria erudizione classica e moderna e lo squisito suo gusto. Dalla sua scuola letteraria uscirono illustri critici e letterati, come dal suo lavoro personale, che ha del prodigioso nella sua molteplicità e instancabilità, sgorgarono studi e scritti pregevolissimi che misero in nuova luce aspetti e problemi della nostra storia letteraria; dall'opera di Dante su cui scrisse volumi magistrali, a quelle degli altri nostri sommi poeti e prosatori, fino al Manzoni di cui fu critico ed esegeta entusiasta e da cui trasse la snellezza della forma, la garbata ironia dello stile. Sui *Promessi Sposi*, da lui ritenuto un capolavoro non pari ma paragonabile alla *Divina Commedia*, egli scrisse saggi di critica di grande pregio. Nè è da meravigliarsi di questa sua profonda ammirazione per il Manzoni giacchè, al pari di lui, egli credeva che fine ideale dell'arte fosse la ricerca della verità e l'educazione dell'animo: ed assegnava quindi ad essa un alto compito civile. E questo pensiero luminoso consacrava in un memorabile discorso tenuto il 4 giugno 1905 all'Accademia dei Lincei.

Quant'egli abbia fatto in pro dell'Università di Napoli e della cultura napoletana, lo dice il cordoglio di tutta la cittadinanza della nobile città: per cinquant'anni egli fu una delle più eminenti figure della vita intellettuale partenopea: succeduto al De Sanctis nella presidenza del Circolo filologico, carica che ancora conservava, esplicò opera incessante ed entusiasta per la diffusione della cultura, ch'ei considerava strumento indispensabile per la grandezza e la prosperità della Nazione.

Accademico della Crusca, cavaliere dell'ordine civile di Savoia, vice-Presidente e poi per molti anni benemerito Presidente dei Lincei, fu nominato senatore il 3 dicembre 1905 e, fino a che il male non lo inchiodò sul letto, fu sempre assiduissimo ai nostri lavori. Nei primi anni fece assai spesso udire la sua alta e ascoltissima parola soprattutto in materia di pubblica istruzione: poi si dovè limitare alla diligente assistenza alle sedute. Ancora è presente alla memoria di noi tutti, là, al suo posto, cogli occhi ormai semispeniti, mentre seguiva

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1925

con attenzione concentrata le nostre discussioni.

Francesco D'Ovidio, la tua insigne opera di Maestro e di letterato sarà a lungo ricordata e fruttifera: la tua figura elettissima resterà venerata nei nostri cuori come in quelli degli innumeri tuoi discepoli. Giunga alla tua memoria il nostro mesto saluto, mentre inviamo alla desolata tua famiglia e al fratello tuo diletto, Enrico, nostro amato collega, l'espressione del nostro vivissimo cordoglio: alla tua città natia e a Napoli che ti fu patria di elezione, inviamo le nostre più sincere condoglianze. (*Approvazioni*).

Il 4 dicembre si è spento in Napoli l'avvocato Pietro Capaldo, Primo Presidente di Corte di Cassazione a riposo. In obbedienza alla volontà dell'illustre defunto, espressa fin dal 3 novembre 1924 in una nobilissima lettera, in cui egli inviava ai colleghi tutti il suo ultimo reverente saluto, non mi è dato di rammentarne le insigni benemerenzze di magistrato e di cittadino.

Inchiniamoci innanzi alla sua tomba ed inviamo alla desolata famiglia le nostre vivissime condoglianze. (*Bene*).

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*.
Mi associo in nome del Governo alle commemorazioni dei senatori Lorenzo Bonazzi, Pietro Capaldo e Francesco D'Ovidio. Di Francesco D'Ovidio non io dovrei parlare qui dove siedono tanti amici, estimatori, compagni di studio e di lavoro, discepoli devoti dell'illustre scomparso. Ma mi sia consentito, come a reggitore delle scuole, ricordare di lui più ancora che i suoi scritti numerosissimi tra i quali primeggiano quei manzoniani e danteschi di larga e solida dottrina, di una forma limpida e fluente, come siamo abituati ad ammirarla in molti scrittori napoletani, vivi e scintillanti di arguzie, la sua opera veramente incomparabile di maestro. Francesco D'Ovidio come Ernesto Monaci, come Alessandro D'Ancona, come Graziadio Ascoli, e fra i viventi Francesco Torraca, Girolamo Vitelli, Pio Raina, Domenico Compàretti, onore di questa Assemblea, hanno con l'opera loro infaticabile contribuito a dare alla Scuola ed alla Scienza italiana quel senso di

dignità e di serietà pel quale si può parlare in Europa con rispetto e con ammirazione di una scienza filologica italiana. Essi sono stati maestri nel più nobile senso della parola; e nell'amore e nella ricerca del vero, nell'abito al lavoro proseguito con disinteresse e con religiosa abnegazione sono stati educatori del carattere nazionale. Questi uomini infatti che vissero tutti modestamente e che l'austerità dei loro studi parve quasi separare come una barriera dalla vita tumultuosa della politica, dalla faciloneria dilagante talvolta derisi o poco apprezzati, hanno preparato ed abituato al lavoro severo, paziente, metodico, tutta una schiera di giovani, temprandone il carattere, offrendo ad essi l'esempio di una vita nobile, disinteressata, data con fervore allo studio ed all'insegnamento. Per questo rispetto Francesco D'Ovidio può essere additato come un alto esempio ai giovani. Al suo indefesso lavoro non domandò altro compenso se non la intima gioia che derivava dalla persuasione che, compendolo, egli serviva il proprio Paese; ed è morto povero. Vecchio, quasi cieco, con mente lucidissima e con la chiara coscienza del progressivo e fatale deperimento delle sue forze e della fine che si appressava rapidamente, egli non un momento solo ristette dal lavoro, ordinando, rivedendo, correggendo le bozze dei primi due volumi delle sue opere che si ristampavano. Tale egli fu in tutta la vita, come ha recentemente ricordato con accorato rimpianto il suo diletto discepolo il senatore Scherillo, sin da quando egli salì sulle cattedre dei Licei nel 1870 dalle quali passò poi alla Università di Napoli, chiamato da Ruggero Bonghi nel 1873.

Alla memoria del Maestro venerato, come il Senato, così la Scuola italiana s'inchina reverente. (*Vive approvazioni*).

Saluto al ministro Volpi.

(*Vivi e generali applausi salutano l'ingresso nell'aula dell'onorevole senatore Volpi, ministro delle finanze*).

PRESIDENTE. Il plauso unanime col quale il Senato Vi ha accolto, onorevole conte Volpi, ministro delle finanze, è certamente altissima attestazione di ammirazione per la Vostra opera

abile e sagace di negoziatore e di diplomatico; è altresì sentita affermazione di gratitudine che il Senato Vi tributa esponente, in ciò, non di sentimenti di parte, ma, come sempre, del pensiero dell'intera Nazione. (*Approvazioni*).

Ma non solo a Voi ed ai Vostri abili cooperatori va la gratitudine della Nazione, ma altresì ai valorosi negoziatori dell'altra parte, ai negozianti americani.

Da ambo le parti la visione del problema imponente da risolvere fu veramente alta e lungimirante; dall'una e dall'altra parte non si portarono mezzi per distruggere opposte trincee, ma materiali per fondare un grande edificio di solidarietà economica a comune vantaggio.

E bene ciò Voi, onorevole Volpi, rivelaste all'altro ramo del Parlamento dicendo che non vi furono nè vincitori nè vinti; no, poichè non vi fu combattimento, ma solo azione di solidale comune apporto di mezzi per una valida fruttuosa cooperazione fra una grande nazione, ricca di mezzi naturali e di meraviglioso ardimento industriale, ed un'altra cui il suolo fu più avaro dei suoi tesori, ma che per contro ha sicura fede in sè stessa e nel suo avvenire, dispone di genialità direttive e di abbondante sobria ed intelligente opera manuale. Di tale edificio imponente di solidarietà economica Voi ed i Vostri cooperatori italiani, all'unisono coi negozianti americani, avete gettato le sicure basi e già una prima cospicua parte del mirabile edificio che sorge, si intravede dal disegno di legge che primo figura al nostro ordine del giorno.

Voi, negozianti di ambo le parti, avete compreso, nell'altezza e dirittura pratica delle Vostre menti, che, non di un meschino affare si trattava, in cui l'astuzia o la furberia mercantile, abilmente giocate, dovevano sopraffare o l'una o l'altra parte, ma di comune altissimo interesse di sana e sincera cooperazione fra Italia ed America. (*Approvazioni*).

Perciò ai negozianti Italiani ed Americani va oggi la gratitudine di due grandi popoli, che, già affratellati da vincoli di sangue nella grande guerra, si sentono oggi avvinti da nuovi vincoli economici, apportatori di comune grandiosa prosperità per l'America e per l'Italia. (*Vivissimi e replicati applausi*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

VOLPI, *ministro delle finanze*. (*Segni di attenzione*). Benchè appartenga al Senato da vari anni, per ragioni del mio lungo governo d'Africa, è la prima volta che ho l'onore di parlarvi, perciò porgo all'Alto Consesso il mio devoto, reverente saluto. Io ringrazio il Presidente del Senato e gli onorevoli Colleghi della significativa dimostrazione di fiducia, di consenso, che hanno voluto dare alla Delegazione, e rispondo a nome della Delegazione tutta, che in un solo sforzo, in un solo palpito di ardente passione ha dato quotidianamente, nei limiti delle sue modeste forze, tutta se stessa per raggiungere un risultato che per noi è il più grande premio: sapere e vedere come sia stato dal Paese riconosciuto.

Farò, in sede di discussione del progetto di legge per il prestito dei 100 milioni di dollari, delle precise dichiarazioni; per il momento mi limito a questo mio ringraziamento e a ricordare una verità fondamentale e cioè che l'opera nostra è stata più agevole di quanto potesse apparire perchè parlavamo in nome di un popolo il cui sforzo mirabile, la cui capacità di abnegazione e di sacrificio è ormai nota a tutti; di un popolo che ha dato in questi ultimi tre anni prove mirabili; parlavamo in nome di un Uomo che il mondo intero guarda quasi con invidia, la cui figura, al di là dell'Oceano, ha quasi i limiti di un mito, di una leggenda: di Benito Mussolini. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Alcuni dei senatori qui presenti, nella loro veste di rappresentanti del popolo o dell'Esercito vittorioso, primo fra tutti il maresciallo Diaz, mi hanno preceduto in America; ed io ho trovato ancora la scia luminosa di italianità che vi hanno lasciato. Essi avrebbero potuto constatare, con gioia e con soddisfazione senza pari, che l'Italia ormai è riconosciuta laggiù per quel che vale. Essi avrebbero potuto constatare che l'assieme degli accordi di Washington e di New York segna veramente la fine della guerra.

Onorevoli Colleghi, voi discuterete fra pochi istanti il disegno di legge per il prestito. Ma questo disegno di legge ha una prerogativa: il Senato di Roma lo ratifica dopo che è stato ratificato da due popoli: dal popolo americano, che generosamente ha voluto riconoscere l'altissimo prestigio che all'Italia ha dato il Governo fascista, sottoscrivendo, in un'ora, larga-

mente, il prestito di varii miliardi di lire. Ed il Governo italiano ha avuto non solo tale cre-sima dell'accordo dal popolo nostro, ma ha avuto e sentito ancora una volta intorno a sè tutto il popolo italiano, con la sottoscrizione pel dollaro, che ognuno ha interpretato, come è, atto di solidarietà piena ed assoluta al Governo nazionale. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

DIAZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ. Non sembri strano che in materia assolutamente non militare, io prenda la parola. Ma sento il dovere di ringraziare S. E. il ministro Volpi per aver ricordato il viaggio che io compii in America. Quel viaggio fu sottolineato da grandissime manifestazioni di simpatia del popolo americano per il popolo italiano ed io vidi chiaramente che fin d'allora si pensava seriamente al problema che oggi si è risolto. In un banchetto che ebbe luogo a New York mi fu apertamente domandato che cosa pensavo del debito che gli Stati europei avevano verso l'America. Risposi che l'Italia aveva la fierezza di non aver mai mancato ai suoi impegni, e che li avrebbe mantenuti (*approvazioni*). La frase fu accolta con molto compiacimento: il che dimostra quanta importanza il popolo americano, di tutte le classi sociali, dava alla conclusione dell'accordo che testè si è concluso.

Io non aggiungo parole per chiarire ed accrescere la manifestazione di plauso verso gli uomini che questo accordo hanno stipulato; non aggiungo parole per aggiungere il mio inno di fede in coloro che hanno portato l'Italia alla valorizzazione della vittoria e al punto di poter con fierezza e fermezza confermare che i debiti si pagano e che gli impegni si mantengono, perchè nulla aggiungerei a quanto finora è stato detto ed è nella coscienza di tutti.

Ma rilevo una frase dell'onorevole ministro: questo patto concluso con l'America chiude la guerra e valorizza ancora la vittoria. Ed è vero. Da oggi l'Italia può dire a tutti che i suoi impegni sono dignitosamente mantenuti; la vittoria ha il suo ramo d'ulivo nelle mani ed il lavoro potrà svolgersi proficuamente per tutti, anche per coloro che della guerra hanno, non dico la professione, ma il mandato. Al popolo americano infine io rivolgo il mio pen-

siero perchè esso si è oggi dimostrato nelle trattative così grande come è stato nella guerra. (*Vivissimi applausi*).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Durante l'intervallo dei lavori del Senato furono presentati alcuni disegni di legge e relazioni.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del relativo elenco.

PELLERANO, *segretario*, legge:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente del Consiglio:

Conversione in legge del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2072 concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale (300).

Conversione in legge dei Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964 che autorizza l'emissione di un prestito di cento milioni di dollari negli Stati Uniti d'America e 19 novembre 1925, n. 1977 che autorizza provvedimenti speciali per la convenzione stipulata tra il ministro delle finanze e la Banca J. P. Morgan e C. di New York (304).

Aumento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio di Savoia, duca di Genova (302).

Aumento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia duca d'Aosta (303).

Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa nello stesso periodo nonchè ai militi della M. V. S. N. mutilati in servizio ed alle famiglie dei caduti nell'adempimento del loro volontario dovere (307).

Conversione in legge del Regio decreto 1° giugno 1925, n. 788, recante provvedimenti speciali per operazioni compiute da Istituti di emissione di concerto col ministro delle finanze (306).

Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo primo ministro segretario di Stato (311).

Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza (312).

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1513 relativo alla costituzione del Ministero dell'aeronautica (316).

Conversione in legge del Regio decreto legge 4 settembre 1925, n. 1625, relativo alla concessione di un assegno straordinario vitalizio annuo alla signorina Carolina Pironti, figlia del patriota napoletano Michele Pironti (317).

Conversione in legge del Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1882, concernente l'attribuzione ai prefetti dei poteri e delle funzioni precedentemente esercitate in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra dai Commissari governativi presso le cessate Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione (320).

Dal Ministero dell'interno:

Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (301).

Istituzione del Podestà e delle Consulte municipali nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti (308).

Dal Ministero della giustizia e affari di culto:

Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1841 circa l'aumento delle tariffe per le perizie giudiziarie in materia civile (298).

Dal Ministero delle finanze:

Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 1835, concernente il contributo straordinario dei centesimi di guerra sui pagamenti (305).

Dal Ministero della guerra:

Conversione in legge del Regio decreto legge 8 febbraio 1925, n. 111 relativo a concorsi per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra (313).

Dal Ministero delle comunicazioni:

Conversione in legge del Regio decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2292, riguardante l'autorizzazione di spese relative alla posa di due circuiti telefonici Trieste-Vienna e Trieste-Praga ed all'impianto di una linea telefonica tra Fiume e Trieste (299).

Conversione in legge del Regio decreto legge 23 ottobre 1924, n. 1878, relativo alla interpretazione dell'art. 33-96 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, circa il valore della missione rotativa (314).

Conversione in legge del Regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 883, che reca le norme per le promozioni del personale postale telegrafico e telefonico in applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni (315).

Conversione in legge del Regio decreto legge 11 giugno 1925, n. 1058, relativo all'uso della divisa del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali ed elettrici (318).

Autorizzazione della spesa di lire 3,600,000 per provvedere alla posa di un cavo sottomarino tra Val d'Arche e Zara per costituire una comunicazione telefonica fra Trieste e Zara (319).

Dalla Camera dei deputati:

Concorso dello Stato per la spesa del monumento a Virgilio da erigersi in Mantova (297).

Istituzione obbligatoria del Parco della Rimembranza in tutti i comuni del Regno (309).

Ordinamento edilizio del comune di Gardone Riviera (310).

I disegni di legge nn. 304 e 306 sono stati mandati alla Commissione di finanze anzichè agli Uffici per motivi d'urgenza.

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanze:

Conversione in legge dei Regi decreti 28 novembre 1925, n. 1964, che autorizza l'emissione di un prestito di cento milioni di dollari negli Stati Uniti d'America, e 19 novembre 1925, n. 1977, che autorizza provvedimenti speciali per la convenzione stipulata tra il ministro delle finanze e la Banca J. P. Morgan e C. New York (304). (*Relatore, Mariotti*).

Dagli Uffici centrali:

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396, che modifica il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione di opere pubbliche (59). (*Relatore, Romanin Jacur*).

Conversione in legge del Regio decreto legge 24 settembre 1923, n. 2323, col quale si dà approvazione ad un emendamento all'art. 6 del Patto della Società delle Nazioni, adottato nella seconda Assemblea di quella Società, nella seduta del 5 ottobre 1921, in sostituzione dell'ultimo paragrafo dell'art. 6 (179) (*Relatore*, Mosca).

Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alle leggi di pubblica sicurezza (203) (*Relatore*, Milano Franco D'Aragona).

Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile. (204). (*Relatori*, D'Amelio, De Blasio, Garofalo, Stoppato).

Conversione in legge del Regio decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme per prevenire e reprimere le frodi nel commercio dei vini (218) (*Relatore*, Rava).

Ordinamento edilizio del comune di Chianciano (244). (*Relatore*, Callaini).

Conversione in legge del Regio decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari telegrafici e di servizio e quello dei vaglia internazionali (247). (*Relatore*, Frola).

Provvedimenti sull'organizzazione degli Uffici per l'esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole (248). (*Relatore*, Angiulli).

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 890, che ammette all'importazione temporanea la pasta di legno meccanica (252) (*Relatore*, Soderini).

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (263). (*Relatore*, De Cupis).

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925 n. 1326, concernente proroga del termine di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 167 della legge, 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notaariato e degli archivi notarili (269) (*Relatore*, Gallini).

Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche (272) (*Relatore*, Berio).

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'amministrazione al concorso di uditore giudiziario (278) (*Relatore*, D'Amelio).

Conversione in legge del Regio decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2148, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri del Regio Commissario per il comune di Roma (280) (*Relatore*, Soderini).

Conversione in legge del Regio decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2183 riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria Amministrazione della Provincia di Roma (281). (*Relatore*, Soderini).

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1889, col quale è autorizzata la spesa di lire 12,000,000 per l'assetto edilizio della Regia Università e della Regia scuola di ingegneria di Padova (287). (*Relatore*, Indri).

Conversione in legge del Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1820, concernente il conseguimento della abilitazione alla direzione didattica e concorso a posti di direttore didattico governativo (282). (*Relatore*, Gentile).

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964, che autorizza l'emissione di un prestito di cento milioni di dollari negli Stati Uniti d'America, e 19 novembre 1925, n. 1977, che autorizza provvedimenti speciali per la convenzione stipulata tra il ministro delle finanze e la Banca J. P. Morgan e C. di New York ». (N. 304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964, che autorizza l'emissione di un prestito di cento milioni di dollari negli Stati Uniti d'America, e 19 novembre 1925, n. 1977, che autorizza provvedimenti speciali per la convenzione stipulata tra il ministro delle finanze e la Banca J. P. Morgan e C. di New York ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

I Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964, e 19 novembre 1925, n. 1977, relativi alla autorizzazione per l'emissione di un prestito di cento milioni di dollari negli Stati Uniti d'America e per i provvedimenti speciali per la Convenzione stipulata tra il ministro delle finanze e la Banca J. P. Morgan e C. di New York sono convertiti in legge.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro per le finanze di contrarre negli Stati Uniti di America un prestito dell'ammontare di cento milioni di dollari alle migliori condizioni che potrà stabilire.

Art. 2.

Il ministro per le finanze è autorizzato a provvedere a quanto sarà necessario per l'attuazione del presente decreto ed ai relativi stanziamenti di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Per il ministro delle finanze

(Regio decreto 10 ottobre 1925, n. 1956):

MUSSOLINI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 18 novembre 1925, n. 1964;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro ministro segretario di Stato per le finanze è autorizzato a stipulare tutti i patti e le condizioni relative agli accordi interceduti fra esso ministro e la Banca J. P. Morgan & C. di New York per un prestito di cento milioni di dollari previsto al Regio decreto-legge 18 novembre 1925, n. 1964.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai detti articoli saranno esenti da qualsiasi imposta e tassa presente e futura e non saranno soggette ad eventuali restrizioni legali che potessero essere, quando che sia, applicate ai pagamenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Per il ministro delle finanze

(Regio decreto 10 ottobre 1925, n. 1956):

MUSSOLINI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo unico.

WOLLEMBORG. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WOLLEMBORG (*attenzione*). Anzitutto, una lode sincera e piena all'ottimo Presidente della Commissione di finanze per l'opportuna ed efficace sobrietà della sua relazione. E poi, da parte mia, pochissime parole, quasi soltanto una semplice dichiarazione di voto. Darò voto favorevole al presente disegno di legge.

Il Governo italiano ha firmato una convenzione all'estero. Credo sia dovere, tranne casi eccezionalissimi, sia dovere del Senato del Regno onorare la firma all'estero del Governo italiano.

Aggiungerò brevissime considerazioni di ordine tecnico.

Questo prestito di 100 milioni di dollari sorge sul cadavere di un'altra recente operazione conclusa con la stessa Ditta. Il predecessore dell'onorevole ministro delle finanze s'indusse, sospinto dalla tempesta di borsa, che egli, in parte, senza volerlo, scatenò, e che poi lo travolse, a reclutare una così detta massa di manovra dei cambi, con un'apertura di credito per 50 milioni di dollari, ottenuta dalla Banca Morgan, e fatta ai nostri Istituti di emissione, autorizzata e garantita dallo Stato.

Ma l'onorevole De Stefani, con decisa insistenza, dichiarò la differenza tra tale operazione, da lui conclusa, e un vero e proprio debito, alla cui creazione fortemente si oppose. Invece, ora, l'apertura di credito di carattere potenziale, si estingue, e sulle sue ceneri sorge un debito in atto: debito redimibile, non lievemente oneroso pel bilancio; onere che si aggiunge a quello derivato dall'accordo di Washington, cioè per un quinquennio 5 milioni di dollari annui, oltre 200.000 dollari versati alla firma dell'accordo: onere per cinque anni leggero, e anche più leggero dopo il magnifico patriottico slancio onde gli italiani risposero, in questi giorni, all'appello del Capo del Governo.

Quanto al nuovo prestito, per ciò che si conosce dalla stampa tecnica autorevole di America e d'Inghilterra, le condizioni sarebbero le seguenti: prezzo di emissione, 94 $\frac{1}{2}$ per cento; saggio di interesse, 7 per cento; rimborso, entro il 1 dicembre 1951; versamento annuo per l'ammortamento, 1 milione e mezzo di dollari, a cominciare col 15 settembre 1926.

Un costo dunque, di circa 7 e mezzo per

cento per interessi, calcolando una pur modesta provvigione per le Banche assuntrici; e un versamento annuo di 8 milioni e mezzo di dollari, cioè di circa 212 milioni di lire al cambio attuale.

Detto ciò, non intendo chiedere al signor ministro delle finanze, benchè or ora a ciò egli abbia alluso, non intendo chiedere dichiarazioni precise intorno all'uso ch'egli si propone di fare di questi 100; o, più esattamente, 94 milioni di dollari.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Lo dirò precisamente.

WOLLEMBORG. Ascolterò con interesse. Ma, per mio conto, ero, e sono, disposto a non biasimarlo se anche egli si asterrà, ora, dal fare alcuna dichiarazione in proposito; o se, facendola, si limiterà a darle una forma meditatamente indeterminata e generica; tutt'altro! Neppure mi lagnerò se egli, a quanto brevemente sto per accennare non darà, per oggi, nè conferma, nè smentita. E voterò, ad ogni modo, il disegno di legge. Ma credo di coglier l'occasione per dir io, dal semplice banco di senatore, senza la responsabilità di chi ha il governo della finanza del Paese, per dir io qualche pensiero, per raccomandare al signor ministro delle finanze il massimo controllo sull'assunzione di ulteriori prestiti in America, o in genere all'estero.....

VOLPI, *ministro delle finanze*. Dirò anche questo.

WOLLEMBORG.sia da parte di Enti parastatali o semi pubblici, sia di private imprese od industrie.

Sembra già concluso un prestito con banche americane di 50, o di 20, milioni di dollari per l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità; non so se con la garanzia esplicita o implicita, diretta o indiretta, dello Stato.

Si annunzia anche un altro prestito di 10 milioni di dollari per un gruppo idro-elettrico lombardo.

Anche sulla convenienza del controllo cui ho accennato, il ministro delle finanze m'intenderà meglio, e più, ch'io non dica.

I prestiti all'estero? Possono giovare. Ma hanno spesso due fasi; la prima, brillante; al seconda, meno facile e meno gradevole. Come, Voi, onorevoli Colleghi, ricordate, l'olimpico

Volfango le ha, col possente intuito del poeta, meravigliosamente descritte.

Qual è intanto, il peso di questi debiti?

Dal punto di vista economico, i seguenti versamenti annui: accordo di Washington, cinque milioni di dollari (con rilascio anche qui di obbligazioni negoziabili);

prestito Morgan, 8 milioni e mezzo di dollari;

prestito per l'Istituto di imprese di pubblica utilità, quattro (o uno e mezzo) milioni di dollari;

prestito per il gruppo idro-elettrico, cui ho accennato, 800 mila dollari. In complesso circa 18 milioni e mezzo, o 16 milioni, di dollari da versare annualmente in America.

Seguiranno altri prestiti per le nostre industrie? Occorre, io penso, che si proceda con la massima cautela, e che non manchi il più accurato, e tempestivo controllo del Tesoro.

Sarebbero già circa 460 (o 375) milioni di lire (al cambio attuale) da versare annualmente in America; che richiederebbero una corrispondente maggiore esportazione di merci, o un maggior guadagno di noli marittimi; o un aumento nel volume delle rimesse dei nostri emigranti (il che oggidi non par facile), ecc.

Quanto all'onere di bilancio, se i 94 milioni di dollari fossero investiti all'interno, o all'estero, in titoli o conti correnti o comunque in crediti ad interesse, il modesto frutto, che se ne ricaverà, diminuirà per altrettanto l'onere di bilancio che nelle due categorie — quella effettiva e quella del movimento dei capitali — assommerà a 13 milioni e mezzo di dollari all'anno.

L'uso di questi 100 o, meglio, 94 milioni di dollari (in quanto i 50 dell'apertura di credito ottenuta dal predecessore dell'onorevole Volpi non siano più impegnati) è pure un punto meritevole di considerazione. Serviranno all'aumento delle riserve auree delle banche di emissione o del Tesoro, col fine di migliorare il corso della nostra lira?

Ciò avrebbe, a mio avviso, un valore molto limitato, non solo per l'esiguità relativa della somma; ma perchè rimarrà, tuttavia esclusa la convertibilità del biglietto. Ed allora, la riserva d'oro ha una funzione molto limitata; di carattere psicologico; o, come io preferisco dire, *prospettico*. La riserva d'oro potrebbe,

allora, esser definita come una miniera sopra terra.

Comunque ripeto, concludendo, le parole che ho detto cominciando. La firma apposta all'estero dal Governo italiano deve esser onorata dal Senato del Regno. Perciò, voterò a favore, pur se il ministro crederà, in questo momento, opportuno, prudente, utile — fors'anco in vista delle imminenti, e forse men facili, trattative coll'Inghilterra — di astenersi, intanto, da qualsiasi precisa comunicazione o dichiarazione sul delicato argomento. Ed, ora, non ho altro da aggiungere. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Rolandi Ricci a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ROLANDI RICCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche (N. 273);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche (N. 274);

Disposizioni sulla stampa periodica (Numero 275).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rolandi Ricci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Supino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SUPINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-luogotenenziale 25 settembre 1924 relativo al cambio delle cartelle al portatore del consolidato 3.50 per cento ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Supino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Conti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CONTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 2009, per provvedimenti in dipendenza del nubifragio del 13 agosto 1924 nelle provincie di Como e di Novara.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Conti della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 28 novembre 1925, n. 1964, n. 1964, che autorizza l'emissione di un prestito di 100 milioni di dollari negli Stati Uniti di America e 19 novembre 1925, n. 1977, che autorizza a provvedimenti speciali per la convenzione stipulata tra il ministro delle finanze e la Banca J. P. Morgan e C. di New York ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ferraris Maggiorino, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato:

« fermo nel proposito di collaborare col Governo per assicurare una progressiva diminuzione del rincaro della vita, che costituisce la necessità suprema del dopo guerra;

« convinto che tale fine sia irraggiungibile senza un decisivo miglioramento dei corsi della lira e dei cambi, causati anche e specialmente da inflazione;

« riconfermando il proprio voto del 27 marzo 1925 in favore di una politica di finanza e di tesoro che, grazie all'avanzo sempre più rafforzato dalle economie riduca gradualmente con programma continuativo l'inflazione in tutte le sue forme, diminuisca il debito fluttuante ed attenui le maggiori asprezze tributarie;

« preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio che rigettano l'introduzione della lira-oro (1° luglio 1925), e che escludono ogni aumento di circolazione a fine di salvare la moneta (28 ottobre 1925);

« plaudendo all'opera svolta dal Governo e dalla Delegazione Italiana nei negoziati finanziari e monetari conclusi negli Stati Uniti non-

chè al patriottico slancio del paese e dei connazionali all'estero e confidando ne derivi un nuovo e forte impulso alla politica di graduale risanamento della lira;

« approva il progetto di legge e passa alla discussione degli articoli ».

FERRARIS MAGGIORINO. Onorevoli colleghi, nella relazione che precede il disegno di legge che stiamo esaminando, il Governo dichiara che esso ha per iscopo di portare e mantenere il corso della lira al livello corrispondente alle reali condizioni del Paese.

Queste dichiarazioni così precise dimostrano che non siamo davanti ad una semplice operazione di credito o di debito o ad un semplice prestito di carattere internazionale, ma che il progetto di legge che ci è presentato, costituisce più che l'inizio, la continuazione di quella battaglia della lira così opportunamente prospettata dall'onorevole Presidente del Consiglio al Paese, e che in questo momento rappresenta senza dubbio il problema dominante della vita economica italiana.

La questione della lira e quella della sua sistemazione hanno importanza così grande nella situazione presente che meritano bene un esame sereno da parte del Senato, perchè è cosa certa che senza la risoluzione di questo problema, sarebbe molto difficile dare all'intera economia del nostro Paese quell'indirizzo che tutti desideriamo e che deve con la vittoria economica, completare la vittoria delle armi.

Ed io che in quest'aula, grazie alla cortesia dei colleghi, ho potuto più volte prospettare il problema del rincaro della vita, problema tormentoso e assillante, nella mia convinzione che il deprezzamento della lira costituisca la causa principale, benchè non la sola, del rincaro della vita, non posso a meno di associarmi con plauso alla politica del Governo, di volere il miglioramento delle condizioni di vita del popolo italiano, delle quali l'onorevole Presidente del Consiglio, ha dichiarato di altamente impensierirsi ancora in un suo discorso recente pronunciato alla Camera dei deputati.

Perciò, a mio avviso, la discussione odierna si collega interamente a quella del marzo scorso, nella quale relatori l'onorevole senatore Wollebørg, allora sfortunatamente assente per ragioni di salute, e l'onorevole Mayer, abbiamo

esaminata e discussa l'intera situazione economico-finanziaria e monetaria dell'Italia ed abbiamo nella votazione del marzo stesso, posti i capisaldi di quella politica di ricostituzione che giova all'Italia di seguire. Il continuare dunque in questa discussione mi sembra assai opportuno, non solo per i fatti intervenuti dal marzo ad oggi, ma perchè abbiamo per la prima volta il piacere di avere fra noi l'onorevole ministro delle finanze, che potrà, ove lo creda, esporci le direttive della politica monetaria e finanziaria che egli intende di seguire, persuaso che la sua esposizione potrà essere di grande giovamento alla pubblica cosa. Le accoglienze che il Senato gli ha riservate, lo assicurano che accoglieremo con la massima benevolenza e col massimo desiderio di collaborare con lui, le sue dichiarazioni.

Dal gennaio ad oggi possiamo dire che i principali elementi della vita economica italiana, che hanno subito un forte sbalzo nel giugno-luglio di quest'anno, - sbalzo felicemente superato - hanno mantenuto una certa stabilità, ma non senza una qualche tendenza al regresso. Per cui la discussione che anche in oggi questa alta Assemblea si accinge a fare può giovare a chiarire la situazione del nostro Paese ed a vincere pregiudizi ed opinioni ingiustificate, perchè sempre da questi banchi, ho manifestato la mia convinzione che l'opera di restaurazione che l'Italia va compiendo meriti di essere meglio apprezzata dall'estero; il quale spesse volte dà quotazioni, specialmente della nostra lira, che a me paiono realmente ingiuste.

Guardando i numeri indici della nostra vita economica, noi abbiamo oggi il caro-vita (secondo recenti dati della Camera di commercio di Milano) a 660, cifra che è inferiore a quella del 685 di settembre, ma superiore al 612 del gennaio. Abbiamo la sterlina tra 119 e 120, inferiore al 140 o 150 toccato nel luglio, ma lievemente superiore alla cifra del gennaio quando scese anche a 112, con la media mensile di 115. Abbiamo dunque un sensibile miglioramento sui dati del giugno e del luglio, ma siamo in regresso sui dati del gennaio.

In questa situazione di cose, è evidente che nel mondo internazionale vi è un atteggiamento di aspettativa che mi auguro che l'onorevole ministro delle finanze troncherà

con le dichiarazioni che egli farà in questa Assemblea, perchè l'Italia possa proseguire con passo prudente ma fermo e vittorioso, la sua via verso la ricostruzione economica. Quali sono a mio avviso le ragioni di questa situazione che chiamerei di stabilità di pausa? Io spero che siffatta situazione di raccoglimento prelude ad un nuovo progresso e a nuovi slanci verso l'avvenire. Espresi già questo augurio nell'ordine del giorno che a nome di 47 colleghi svolsi nella seduta del 25 marzo, e che fu sostanzialmente approvato in quella discussione.

Io temo, e lo accenno nell'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare al Senato e che non è che la continuazione dell'esposizione del marzo scorso, che l'estero ritenga che noi viviamo ancora in un periodo di grave inflazione che bisogna correggere e dominare ad ogni costo, perchè credo che da questa correzione dell'inflazione che esiste nel nostro paese, non dissimile e fortunatamente inferiore a quella di altri paesi di Europa, possa dipendere quella vittoria della lira che tutti auspichiamo. Noi viviamo in una forte inflazione di biglietti; i biglietti di banca e di Stato che prima della guerra erano all'incirca 2,600 milioni, oggi oscillano ancora fra 20 e 21 miliardi, circa sette volte più che nell'avanti guerra. Noi abbiamo una inflazione anche nei debiti del tesoro; prima della guerra i buoni ordinari del tesoro si riducevano a poche centinaia di milioni. Oggi purtroppo essi sono diventati uno strumento permanente di debito dello Stato e da poche centinaia di milioni sono saliti a 17 miliardi.

MAYER. Erano 27 miliardi!

FERRARIS MAGGIORINO. Stavo per dirlo. Erano 24 miliardi, secondo il conto del tesoro nel 31 dicembre 1921: poi sono venuti gradatamente diminuendo fino ai 17 miliardi del 31 ottobre di quest'anno. Ma la cifra è sempre elevata.

Abbiamo inoltre una inflazione nuova, ma che credo degna di essere serenamente studiata dall'onorevole ministro delle finanze, ed è quella dei titoli azionari. Prima della guerra avevamo cinque miliardi di capitale azionario da parte delle Società Anonime siamo saliti rapidamente ad una diecina di miliardi al 1915, alla cifra odierna di 32 miliardi e non abbiamo ancora

i dati dell'ottobre. Io mi domando se effettivamente questa espansione, che sotto un certo aspetto è di buon augurio, ed è il portato della forza capitalistica dell'Italia dedicata al lavoro ed alla produzione, abbia camminato di pari passo con la capacità di risparmio e di assorbimento del paese, e dubito (spero sia un semplice dubbio) che da questa rapida espansione del capitale azionario delle nostre Società Anonime sia in molta parte derivata quella tensione del credito, quel rialzo del prezzo del denaro (che oggi in provincia oscilla tra il nove e il dieci per cento) per cui sentiamo tante lagnanze nei circoli industriali.

Ma, giunto a questo punto, debbo pure dare all'onorevole ministro del tesoro la mia sincera lode per avere cercato di raffrenare questi indici di un eccesso di assorbimento del denaro. Infatti al Consiglio dei ministri del 2 luglio scorso egli dichiarava che nel giugno la circolazione ad uso del commercio (adoperiamo questa frase molto infelice) era aumentata di 1269 milioni in confronto del maggio. Egli è felicemente riuscito a trattenere questa inflazione nei mesi successivi, e infatti nello ottobre c'è un semplice aumento di 5 milioni. Noi saremo lieti il giorno in cui, in omaggio alla deliberazione del 28 marzo del Senato, deliberazione presa su proposta della Commissione di Finanze, ed in omaggio alle dichiarazioni recentemente-fatte il 28 ottobre al Teatro della Scala, dall'onorevole Mussolini, egli riuscirà intieramente a chiudere questa partita di aumento di circolazione anche per uso del commercio.

È stata pure infrenata nel settembre l'emissione di nuove azioni: mancano i dati dell'ottobre, ma spero vengano a confermare quelli del settembre scorso.

Un'ultima inflazione, di cui è pur necessario tenere conto, è quella che si rispecchia nella cifra della spesa del bilancio, ed anche per questa raccomando al Governo e al Senato di prendere le deliberazioni opportune non soltanto per fermare l'aumento delle spese ma anche per la loro riduzione. Ma per vincere l'inflazione occorre soprattutto avere degli avanzi di bilancio: noi ci felicitiamo vivamente con il Governo che ha potuto, con il 30 giugno, annunciare, per la prima volta, credo, dalla guerra in poi, un avanzo di bilancio. Questo avanzo deve essere fortificato quanto più è

possibile. Non credo che ci sia dato di aumentare l'imposte, penso anzi che occorrerebbe curare la eliminazione delle maggiori asprezze fiscali. L'onorevole Volpi ha potuto dimostrare quanto sia alta la pressione tributaria in Italia e come ciò testimoni del patriottismo e dello spirito di sacrificio del popolo italiano, ma oggi credo che ad una politica di aumento delle imposte per rafforzare l'avanzo dobbiamo sostituire una politica di economie. Ringrazio anzi il nuovo ministro di avere temperati due punti di asprezza fiscale; togliendo quella ingiustissima tassa sui coupon di titoli al portatore e annunciando l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile degli utili delle Società anonime non distribuiti: due provvedimenti di equità e di giustizia che spero abbiano giovato a rinfrancare lo spirito del mercato monetario italiano. Ma purtroppo non credo che sia vicino il giorno in cui potremo annunciare a favore dei contribuenti notevoli miglioramenti di imposte, se vogliamo disporre dei mezzi necessari a combattere l'inflazione, come fu richiesto dal Senato nelle discussioni del marzo scorso. Ma è appunto davanti a questo problema del ridurre l'inflazione, che si affaccia una grande questione d'ordine fondamentale: qual'è l'indirizzo della nostra politica monetaria? Questo è il punto fondamentale che dobbiamo affrontare, perchè io concordo completamente con l'onorevole scrittore di una importante rivista internazionale di finanza, il quale dichiarava che la chiarezza e la fermezza dei propositi da parte del Governo nelle questioni monetarie sono un forte elemento di vittoria e di successo e confido che, se l'onorevole ministro in un momento in cui lo creda opportuno - non voglio troppo insistere dato il suo lavoro, che so eccessivo - anche solo in brevi parole vorrà dichiararci quale sia l'indirizzo, la meta finale della politica monetaria dell'Italia, noi ne avremo beneficio sensibile nelle condizioni del paese.

Su questo problema di così grave importanza, oggi non abbiamo che poche brevi ma vibranti dichiarazioni dell'onorevole Mussolini alle quali completamente mi associo; da questa situazione di deprezzamento della moneta, da questa situazione di inflazione, causa precipua dello svilimento della lira e del cambio, non possiamo uscire che in tre modi: o, con l'allagamento

della circolazione a tipo germanico-russo o con la così detta stabilizzazione della lira, quale fu compiuta da alcuni paesi in istato di assoluto fallimento, come la Russia, la Polonia, la Germania, l'Austria e l'Ungheria, o con una politica di rivalutazione della lira che segna la linea di condotta dei popoli che hanno proceduto alla loro ricostituzione come l'Inghilterra, l'Olanda, la Svezia, la Svizzera. (Oggi stanno attuando la stessa politica la Danimarca, la Norvegia e la Rumenia, di cui sono noti i pregevoli recentissimi studi sulla politica monetaria pubblicati dal ministro delle finanze).

Ora su questi diversi punti noi abbiamo delle precise, vibrante e chiare dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio; egli ha respinto ed io gli ripeto la lode che già gli tributai tempo addietro in quest'Aula, allorchè egli nettamente respinse l'allagamento della circolazione. Nei primi tempi del suo Ministero, la stampa riportò questa sua dichiarazione « io non amo la carta! se potessi la brucerei! » A quella dichiarazione diedi il mio plauso allora: ma il 28 ottobre, parlando alla Scala di Milano, l'onorevole Mussolini ha dichiarato nettamente che il solo modo di salvare la moneta è di non aumentare il volume della circolazione, e con questa dichiarazione egli ha posto un fermo e saggio principio che non dubito sarà accolto e seguito dal Governo, tra l'approvazione di coloro che anzano la restaurazione dell'economia italiana. Quindi, niente allagamento della circolazione! C'è un secondo sistema, quello della così detta stabilizzazione, di cui mi permetterò di parlare brevemente.

La stabilizzazione è parola equivoca e in realtà altro non significa che fallimento della lira, perchè per arrivare alla stabilizzazione si tratterebbe di convertire la lira carta in una ipotetica e futura lira oro di venti centesimi circa per ogni lira carta. Ma su questo punto l'onorevole Mussolini qui presente, mi permetta di ricordarglielo con grande mia soddisfazione, il 1° luglio scorso, ricevendo la delegazione della media e della piccola banca, secondo il comunicato ufficioso diramato alla stampa « ha smentito nella maniera più formale la diceria « assurda che il Governo voglia introdurre la « lira-oro ed ha assicurato che contro i propagatori di queste menzogne sarà provveduto « con tutti i mezzi ».

Dunque avendo l'onorevole Mussolini respinto l'allagamento della circolazione e così pure la stabilizzazione della lira, non resta logicamente che una soluzione; la lenta, graduale, prudente rivalutazione della lira, per il margine di tempo che abbiamo ancora assai lungo dinanzi a noi. Ed io a questa politica così chiaramente precisata dall'onorevole Mussolini, mi associo completamente e mi fa piacere che questa politica abbia avuto successi non solo nei piccoli Stati neutrali sopra citati, ma anche in Inghilterra ove erano uomini insigni che insistevano sulla stabilizzazione, che fu respinta dapprima sia dal Governo conservatore di Baldwin, sia dal Governo laburista e poscia di nuovo dall'attuale Governo conservatore tra le approvazioni dei circoli bancari e finanziari. Ieri la sterlina ha raggiunto, in confronto del dollaro, il corso di 4.85; non dista dalla parità che di un centesimo, praticamente si può dire che sia alla pari; esistono solamente quelle piccole differenze che sono date dal movimento quotidiano dei cambi.

Ma poichè questo è il problema più grave della vita economica dell'Italia, mi indugerò; con la cortesia del Senato, ancora alcuni minuti.

Cosa vuol dire stabilizzazione della lira? Vuol dire, se non si adopera l'equivoco, ridurre il valore della lira da 100 centesimi a soli 20 o 25 e con questa riduzione trascinare la quota dei valori mobiliari; vuol dire una politica perfettamente opposta a quella testè invocata dal nostro illustre collega, generale Diaz, che l'Italia mantiene i suoi impegni e paga i suoi debiti; perchè anche quello della moneta è un impegno del nostro Paese.

Oggidi i soli Paesi che hanno stabilizzato la lira sono Paesi in completo fallimento. Voi trovate la politica stabilizzatrice in Germania, in Russia, in Polonia, in Ungheria, in Paesi, nei quali si era emesso più di un milione di carta moneta per ogni abitante; ed io non so concepire come si possa invocare questa politica per uno Stato come l'Italia che, con notevoli sacrifici, ha finora tenuto la circolazione cartacea su di una media di circa lire 500 per ogni abitante.

Noi abbiamo recentemente avuto un grave ammonimento su quello che importa la stabilizzazione. Molti di noi furono sorpresi che tra il giugno ed il luglio di quest'anno la sterlina, che si trovava a 119 e 120, sia salita verso 140

ed il consolidato 5 per cento, che era 96 o 97, sia disceso a 90. La spiegazione, secondo autorevoli pubblicazioni bancarie straniere, sarebbe data da questo fatto, che in Italia ed all'estero si svolgeva una campagna molto tenace in favore della stabilizzazione della lira, cioè per il fallimento della lira. Allora i nostri connazionali all'estero e i portatori all'estero di lire e di valori italiani temettero di vedere le loro valute ridotte a 20 o 25 centesimi e di perdere così ogni speranza di un miglioramento. Con questa stabilizzazione sarebbero andati incontro ad una doppia perdita: avrebbero perduto gli interessi dei capitali che avevano investito in lire italiane e avrebbero perduto la differenza che già esisteva tra il prezzo di acquisto e quello della stabilizzazione. Per queste ragioni i portatori esteri di valori italiani (che ammontano a parecchi miliardi, e l'onorevole ministro del Tesoro avrà notizie più esatte delle mie, sebbene persone autorevoli e competenti mi abbiano assicurato che questi valori potevano ascendere a parecchi miliardi) di fronte a questo pericolo della stabilizzazione chiesero ai loro banchieri di vendere delle quantità notevoli di lire e di valori che furono gettati sulle nostre borse con una ricerca ansiosa del dollaro e della sterlina. Allora l'onorevole Presidente del Consiglio fece quelle dichiarazioni di cui vi ho dato notizia, respingendo in modo reciso ogni idea di riduzione o di stabilizzazione della lira. E se non temessi, e non lo farò, di dar noia al Senato, leggendo alcune cifre, registrate nei conti ufficiali del Tesoro, risulta da esse che i corsi della lira e dei titoli di Stato presero senz'altro a migliorare dopo le opportune dichiarazioni dell'on. Mussolini contro la stabilizzazione della lira, cosicché esse produssero subito il loro effetto utile e benefico sul mercato internazionale.

Ed io non dubito che l'onorevole Mussolini, che ha dato la sua parola di affidamento, così ampio e fermo, ai portatori esteri di lire e di titoli italiani ed a quanti ci hanno confortato della loro fiducia e del loro credito, continuerà in questa sua politica, nella quale io vedo un punto essenziale della politica di restaurazione monetaria dell'Italia. Cosicché io spero che restino presenti nella mente degli onorevoli senatori questi due punti: primo, la stabilizzazione è la politica dei Paesi in fallimento; ed

io prego Iddio affinché, come volle farmi assistere alla vittoria di Vittorio Veneto, non voglia farmi assistere alla caduta del credito e della lira italiana; in secondo luogo, la stabilizzazione della lira e la sfiducia gettata sul nostro credito all'estero, che provocherebbe la caduta non soltanto della lira e dei titoli dello Stato, ma anche di quelli industriali, come ne abbiamo fatta dolorosa esperienza nella estate scorsa.

Speravo che quest'ordine d'idee avrebbe potuto essere svolto da un collega molto più autorevole di me, l'onorevole Luzzatti, ma le sue condizioni di salute non avendolo consentito, egli mi ha autorizzato a dichiarare che fu e resta oppositore di qualsiasi progetto e di qualsiasi idea di stabilizzazione. Ed io credo che sia questo il momento in cui giovi al Governo dire la sua parola precisa per fugare ogni dubbio nel mercato monetario e per segnare il principio del miglioramento della lira.

Onorevoli colleghi, il mio compito è finito: ma vi scongiuro di non perdere di vista questo gravissimo problema perchè, come io già dissi altra volta, se ciascuno di voi che ha una famiglia, vuole con animo tranquillo guardare alle sorti delle proprie mogli e più ancora dei propri figli, è necessario che con le fortune della patria si preoccupi anche delle fortune individuali della famiglia sua. È necessario che tenga ben presente che la stabilizzazione e l'allagamento della circolazione hanno seminato una profonda miseria nei Paesi dell'Europa centrale, ed io non vorrei che la mia patria si trovasse in condizioni simili; la miseria nei Paesi a moneta fradicia prese proporzioni ingenti e non fu solo miseria individuale, ma anche collettiva.

Del resto è noto che lo sconto, in Germania, dopo la stabilizzazione, è salito fino al 40 per cento, e si comprende facilmente come una così grande tensione di capitale si ripercuota gravemente sulle condizioni dell'industria.

L'Italia nostra ha ereditato dalla guerra un aumento di circolazione; ma tale eredità noi non abbiamo accresciuto o non l'abbiamo fatto che in limiti molto modesti.

Onorevoli colleghi, questo progetto di legge è una vittoria, ed è una di quelle vittorie che, come disse l'on. Mussolini, segnano non la meta ma il punto di partenza. Difatti esso deve se-

gnare il punto di partenza della ricostituzione monetaria del paese. Come l'Italia ha segnato la sua vittoria nelle armi, così segni da ora innanzi la vittoria non soltanto dell'economia nazionale ma più ancora nel prestigio, nel credito e nell'onore della nazione davanti al mondo intero.

Onorevole Volpi, siate il ben venuto fra noi, fra cui contate tanti estimatori, ed io vi faccio il fervido augurio che sia vostra - a fianco di Benito Mussolini - e del Governo nazionale la battaglia e la vittoria della lira. (*Vivi applausi*).

Presentazione di disegni di legge.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1925: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923 n. 2208 che reca disposizioni per combattere l'alcoolismo ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro dell'interno della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati.

Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1919 n. 1672 che approva la convenzione per la regificazione del Liceo di S. Cecilia in Roma e del Regio decreto 9 maggio 1920 numero 852 che modifica i ruoli organici del personale insegnante amministrativo e di servizio del R. Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924 n. 1884 che dichiara monumento nazionale dove visse e morì Alfredo Oriani.

Conversione in legge del Regio decreto

6 novembre 1924 n. 1849 in virtù del quale cessano di aver vigore le disposizioni del Regio decreto 9 settembre 1923 riguardante la nomina di un Commissario straordinario per alcuni uffici ed istituti di antichità e d'arte dell'Italia meridionale.

PRESIDENTE. Do atto al ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi tre disegni di legge che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge per il prestito con la ditta Morgan. Ha facoltà di parlare l'on. Crespi.

CRESPI. Gli uomini che si trovano ogni giorno di fronte a serie responsabilità non parlano molto volentieri in pubblico. Per parlare in pubblico essi devono essere costretti dalla necessità di esporre fatti e pensieri precisi, o trascinati dalla piena dei propri sentimenti.

Oggi io vi parlo perchè trascinato dalla piena dei miei sentimenti. I fatti sono chiari, limpidi, brillanti.

Siamo chiamati ad approvare il prestito di 100 milioni di dollari con la casa Morgan che ha, come suo presupposto, l'accordo di Washington. Non è possibile discutere il prestito con la casa Morgan senza riferirci ai precedenti accordi di Washington, perchè lo stesso prestito sarebbe ridotto a nulla se, per ipotesi assolutamente impossibile, non dovessero essere ratificati gli accordi di Washington. I due fatti quindi si sommano e devono essere assieme considerati. E assieme considerati questi due fatti costituiscono un avvenimento storico di così grande importanza da segnare, come bene a ragione il ministro delle finanze ha detto e ha ripetuto il maresciallo Diaz, da segnare veramente la fine della guerra.

I due accordi segnano la fine di un periodo di dubbi, di ansie continue, di ore talvolta tragiche per tutti gli uomini che coscenziosamente e patriotticamente si occuparono d'industrie e di finanza in questi ultimi anni, ansie ed ore che hanno avuto inizio il 28 giugno 1919 con la firma del trattato di Versailles.

Io ebbi l'alto onore di apporre la mia firma in nome di S. Maestà il Re al trattato di Ver-

sailles insieme al compianto collega Sonnino e al qui presente collega marchese Imperiali, e vissi tutte le amarezze di quel periodo burrascoso che corse dall'inizio di gennaio fino alla fine di giugno del 1919. Mentre i miei colleghi di delegazione si occupavano specialmente — e tutti ricordano con quante aspre fatiche — della parte politica e territoriale del trattato, spettò a me di occuparmi e di assumere le responsabilità della parte finanziaria ed economica.

Il collega D'Amelio, che son lieto di vedere qui presente, può farmi testimonianza delle lotte che abbiamo assieme sostenute, poichè era egli con me delegato nella Commissione delle riparazioni. Quando sedevamo attorno a un grande tavolo verde in un'ampia sala del Louvre (*commenti*) e assieme ai delegati britannici, ai francesi, agli americani — (ancora quasi tutti sulla scena della gran politica mondiale) — ci affannavamo a trovare le formule da imporre ai nemici, sembrava tal volta cercassimo la quadratura del circolo. Ragioni di politica interna anzichè di chiaroveggenza e di possibilità internazionali guidavano allora l'azione della delegazione britannica e soprattutto della francese; così che il capitolo delle riparazioni invece di costituire una chiusura di conti fu un conto che si dovette necessariamente lasciare aperto. Noi italiani e come noi gli americani sentivamo tutta la necessità e volevamo fissare la cifra, ed anzi ci si era anche intesi sull'entità della cifra stessa da imporre come somma totale delle riparazioni ai nemici; ma i francesi e gli inglesi non permisero mai neppure che l'argomento fosse posto in discussione, e ciò ebbe per conseguenza tutta quella serie di dolorosi fatti che formarono il substrato della storia d'Europa in questi ultimi sei anni. Si lasciarono aperti i conti fra alleati e nemici, e di conseguenza anche quelli fra alleati e alleati. Gli accordi pel piano Dawes, ed ora gli accordi di Washington e di New York conducono finalmente alla chiusura di tali conti. Noi perciò salutiamo riconoscenti gli uomini che ci portano in rispetto all'Italia gli accordi definitivi, e innalziamo il nostro plauso, proclamando che sotto la guida di Benito Mussolini, Volpi, Bonin, Grandi, Alberti, Pirelli, tutti i membri della delegazione italiana a Washington hanno ben meritato dalla patria.

E poichè ho fatto il nome di Alberto Pirelli, consentitemi, onorevoli colleghi, che io ridica che questo valoroso italiano, che mi fu collaboratore nelle trattative di Versailles, e che da allora ha sempre data tutta l'opera sua intelligente e proficua ai grandi interessi finanziari del Paese, col padre suo e nostro collega senatore Giambattista Pirelli sta attraversando ore assai dolorose per la gravissima malattia che ha colpito il fratello suo, il figlio primogenito del nostro collega senatore Pirelli. Lasciate che io dall'aula del Senato mandi al collega e amico carissimo Giambattista Pirelli e al suo degno figliuolo Alberto Pirelli l'augurio più sincero perchè Piero Pirelli sia scampato dal gravissimo pericolo che gli incombe. (*Approvazioni*).

Il popolo italiano ha sentito tutta l'importanza degli accordi di Washington e di New York che sono fra loro indissolubilmente legati, e con un gesto magnifico, nuovo nella storia, ha espresso tutta la sua solidarietà al Governo nazionale con la sottoscrizione del dollaro, la quale ha superato ogni previsione.

Il popolo italiano ha compreso soprattutto che questi accordi corrispondono a un senso di altissima dignità, perchè tutte le questioni di principio sono salve, e le transazioni sono avvenute soltanto sulle applicazioni dei principi. Infatti l'Italia non ha discusso l'entità del debito, come avrebbe potuto discutere; lo ha riconosciuto e si è obbligata a pagare fino all'ultimo dollaro del debito stesso; l'Italia paga anche gli interessi commerciali fino al 15 giugno decorso, e paga anche un tenuissimo interesse, (chiamiamolo commissione se volete), anche nelle future annualità.

L'America non ha rinunciato ad alcun credito; ha solo dimostrato di comprendere perfettamente la necessità, conforme al suo interesse, di porre l'Italia nella possibilità di pagare, e noi possiamo far fede che il sistema dei pagamenti escogitati mentre, ripeto, salva tutti i principi di debito e di credito, dà effettivamente tutta la possibilità di pagare all'Italia.

Il trattamento fatto all'Italia, sia negli accordi di Washington che nei successivi accordi di New York, dei quali stiamo più precisamente discutendo, è migliore dei trattamenti che sono stati fatti alla Francia, ed al Belgio. Non discutiamo naturalmente del trattamento fatto

all'Inghilterra, la quale è in condizioni finanziarie tanto diverse da quelle degli altri paesi alleati. Ma non è possibile dire che questo miglior trattamento sia stato fatto all'Italia per la minor fiducia dell'America verso di noi; perchè, completando gli accordi di New York quelli di Washington, l'America ha dato al mondo la prova della massima fiducia verso l'Italia sottoscrivendo, come ha testè ricordato l'onorevole ministro delle finanze, quattro volte in due ore il prestito Morgan.

I nostri trattati con l'America segnano la via per la chiusura di tutti i conti, sia di quelli ancora in sospeso per l'Italia, sia di quelli degli altri Paesi alleati. Sono trattati eminentemente equi che non possono però vincolare nei trattati futuri, perchè speciale è la condizione di ciascun Stato di fronte al creditore.

Resta per noi a concludere l'accordo analogo con l'Inghilterra, accordo al quale hanno accennato i colleghi Wollemborg e Maggiorino Ferraris. Noi abbiamo la più ferma fiducia che la Gran Bretagna darà una nuova prova del suo alto sentimento di equità nelle trattative alle quali si appresta il ministro delle finanze. Vi ha una tradizione in Inghilterra, la tradizione che il ministro delle finanze ben conosce, e che fu applicata anche quando io ebbi l'onore di averlo a collaboratore durante le trattative di Versailles. La Gran Bretagna ha sempre dichiarato che essa non avrebbe mai chiesto condizioni peggiori di quelle che avrebbe chiesto l'America, sempre durante la guerra essa ha dato largamente ogni qualvolta dava l'America. A me, che spesso fui a chiedere danaro alla Tesoreria inglese, veniva sempre risposto: fatevi accordare credito dall'America e noi immediatamente con pari larghezza la seguiremo. Così la tradizione britannica, come le dichiarazioni dei più eminenti uomini di Stato inglesi ci assicurano dunque che la via è spianata; e noi non possiamo per un istante solo dubitare che la Gran Bretagna terrà presente e manterrà fede alle dichiarazioni fatte al riguardo.

Si è però recentemente affacciata una grave questione; ed è quella che riflette il debito russo. È stato autorevolmente affermato che la Gran Bretagna, trovandosi di fronte ad un debitore insolvente — un debitore di nientemeno che di 722,000,000 di sterline! — è

costretta a dividere gli effetti dell'insolvenza tra gli altri Stati debitori. La Russia, come ho detto deve all'Inghilterra 722 milioni di sterline; la Francia 626 e l'Italia 532. Ora, se questa affermazione dovesse essere mantenuta, dovrebbe l'Italia sopportare l'onere più grave per l'insolvenza di uno Stato a cui nessuno ha dato la propria solidarietà. Perchè l'Italia sopporterebbe due volte le conseguenze della caduta del colosso russo. Una prima volta la sopportò al momento della nostra entrata in guerra. Sarebbe supremamente ingiusto dovessimo sopportarle una seconda volta durante le trattative definitive della pace monetaria e finanziaria. Evidentemente saremmo soffocati dalla ripartizione di un così ingente debito che non è nostro; ed è evidente che noi non potremo neppure entrare in trattative su così aspro terreno.

Abbiamo dunque fiducia nella sistemazione definitiva perchè una volta sistemato equamente e sulle basi della sistemazione americana, anche il nostro debito verso l'Inghilterra, noi vedremo raggiunto quello che era il nostro intimo desiderio quando si trattava la pace a Parigi. Allora la Delegazione Orlando si prefiggeva di poter pagare i debiti di guerra dell'Italia con il ricavo delle riparazioni. Ebbene, se non erro, (e io spero che il ministro delle finanze lo vorrà e potrà confermare) il piano Dawes dà all'Italia, nonostante la scarsa ripartizione del 10 %, spettante al nostro Paese, quasi abbastanza per poter fronteggiare la somma dei debiti riconosciuti verso l'America e verso l'Inghilterra.

Ho visto stampato che il piano Dawes darebbe all'Italia annualità medie di 35 milioni di dollari; mi è stato più autorevolmente assicurato che tale cifra sale a 47 milioni di dollari. È evidente che se tale è la cifra che ci spetta e se le annualità dell'Italia verso l'Inghilterra saranno parificate a quelle verso la America, (fatta la giusta proporzione del maggior debito dell'Italia verso l'Inghilterra, rispetto a quello verso l'America, proporzione che è circa di un quarto in più), le riparazioni che ci spettano dagli ex-nemici dovrebbero saldare tutti i nostri debiti. Ed allora noi siamo fortemente confortati a votare l'accordo di New York e correlativamente quello di Washington, perchè sentiamo che non lasceremo

un grave onere ai figli dei nostri figli, i quali saranno chiamati a pagare le ultime annualità di circa 80 milioni di dollari all'anno, che corrispondono a 400 milioni di lire-oro e a due miliardi di lire-carta. Infatti gli introiti del piano Dawes avranno in gran parte fatto fronte per allora al pagamento delle annualità americane ed inglesi.

Noi confidiamo che il ministro delle finanze costruirà subito il meccanismo necessario per il pagamento graduale delle annualità. È stato detto ed è un fatto preciso, che se noi avessimo a disposizione subito circa 450 milioni di dollari, potremmo in un sol colpo pagare tutte le annualità americane, in quanto che il giuoco degli interessi composti fa sì che le annualità sommate nei 62 anni, le quali raggiungono 2 miliardi e 42 milioni di dollari, potrebbero essere scontate immediatamente con una somma di 450 milioni di dollari.

Ora è evidentemente necessario (e confido che l'onorevole ministro delle finanze vorrà darcene a suo tempo cortese assicurazione) che si costituisca una cassa di ammortamento nella quale potranno essere versati i primi milioni di dollari che il popolo italiano volenterosamente ha offerto al Governo nazionale, e nella quale verranno in seguito versate tutte le annualità del piano Dawes ed eventualmente i necessari superi di bilancio. E così le generazioni future, che ricorderanno per loro ventura la guerra come un fatto storico assai lontano e non avranno vissuto come noi le sue ore tragiche, non troveranno un carico del quale noi non possiamo ora fissare l'incidenza sulle pubbliche finanze d'allora, ma che potrebbe anche essere gravissimo per l'Italia dei nostri nipoti e pronipoti.

Perciò, rinnovando il mio plauso più cordiale verso gli uomini che hanno condotto in porto le difficilissime trattative di Washington e ci hanno assicurato la stabilità della lira mediante gli accordi di New York, confido che essi cureranno anche il completamento di tutto il piano necessario ad assicurare, senza eccessivo aggravio per il futuro, che i pagamenti possano esser fatti puntualmente.

Lo scopo di tutti questi accordi è la stabilizzazione della lira. Confesso che io non ho ben compreso il discorso del mio illustre amico Maggiorino Ferraris..... (*commenti*).

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Lo ha capito subito!

CRESPI.Perchè è evidente che la finanza governativa persegue la stabilizzazione della lira.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Con tendenza al miglioramento.

CRESPI. Non possiamo sapere quale sarà il momento più adatto per ottenere la definitiva stabilizzazione. Ma questo è certo, che noi tutti dobbiamo auspicare in un prossimo futuro una situazione finanziaria così forte in Paese da permettere non solo la definitiva stabilizzazione ma anche la dichiarazione di convertibilità della lira (*rumori*). Noi auspichiamo intensamente il raggiungimento di tale avvenimento, perchè le industrie hanno assolutamente necessità della stabilizzazione definitiva dei cambi. Se voi riflettete sull'argomento, onorevoli colleghi, non potete che darvi ragione. Le industrie non possono assolutamente essere condotte con cambi che variano del 3 e del 5 % al giorno! Noi auspichiamo che il Governo vincerà la battaglia della lira, e confidiamo che egli saprà scegliere il momento opportuno nel quale la stabilizzazione dovrà essere consolidata per dare all'industria, all'agricoltura, a tutte le forze produttive, quella tranquillità che è necessaria perchè l'Italia sia definitivamente, fermamente condotta verso i suoi più radiosi destini. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

La parola è però riservata al Governo ed al relatore.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'on. Raineri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RAINERI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto legge 26 dicembre 1924, n. 2134 che proroga la riduzione del dazio e la esenzione dalla tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli » (N. 259).

PRESIDENTE. Do atto all'on. Raineri della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Il progetto di legge per la ratifica degli accordi di Washington per il consolidamento del debito di guerra verso gli Stati Uniti è in esame presso la Camera dei deputati, ed ogni chiarimento sul contenuto di quell'accordo, del resto largamente reso di pubblica ragione, sarà dato al Senato in sede di discussione di quel progetto di legge.

Debbo ora dire al Senato delle ragioni che hanno indotto il Governo a lanciare un prestito di 100 milioni di dollari sul mercato americano immediatamente dopo gli accordi di Washington.

È noto come alla fine del primo semestre di questo anno i corsi della valuta nazionale, per ragioni complesse, avessero assunto un andamento in un certo momento preoccupante. Gli Istituti di emissione allora, per mezzo dell'Istituto nazionale dei Cambi, e con l'autorizzazione e la garanzia del Governo, stipularono in data 1° giugno 1925 un contratto con la Banca J. P. Morgan e C. di New York che stabiliva un'apertura di un credito di 50 milioni di dollari per 6 mesi, rinnovabile per altri 6 mesi, per mettere a disposizione dei nostri Istituti di emissione una massa di riserva per fronteggiare le troppo rapide oscillazioni della moneta nazionale.

Tengo a dichiarare subito al Senato che questa massa di riserva solo in parte usata in un primo tempo, è ora completamente ricostituita e disponibile presso l'Istituto dei cambi (*benissimo*).

Nei primi mesi del secondo semestre, e cioè in luglio ed in agosto, l'andamento dei cambi ebbe a migliorare, pur mantenendosi abbastanza difficile, e il Governo provvedeva intanto a studiare i limiti di un giusto controllo del mercato della lira senza turbare però con fiscalismi eccessivi e restrizioni il libero commercio del paese che per il cumulo dei propri bisogni di divise estere per l'importazione e l'esportazione ha un movimento che tocca e spesso supera in un mese i tre miliardi di lire. Col primo settembre il mercato dei cambi,

vigilato anche direttamente e quotidianamente dal Tesoro, ha assunto una quasi stabilizzazione che ha avuto e può avere ancora oscillazioni in ragione del valore effettivo della nostra moneta. I problemi connessi a quello monetario, e cioè quelli della circolazione, del credito, dei buoni del tesoro e dei buoni postali di risparmio, hanno avuto particolari cure durante questi mesi e la circolazione, che aveva avuto un notevole e rapido aumento nel mese di giugno, ha avuto poi soltanto moderati e decrescenti aumenti nei mesi successivi; si è quasi bilanciata nel mese di ottobre; ed è diminuita di 265 milioni nel mese di novembre (*approvazione*).

WOLLENBORG. Sì, ma siamo oltre il 21!

VOLPI, *ministro delle finanze*. Il credito fu concesso nei limiti delle necessità dagli Istituti di emissione, ma con severo criterio di selezione e di discriminazione, tanto che le operazioni si sono efficacemente ridotte nel decorso mese senza ripercussioni economiche, e il tasso dello sconto si è constatato adatto alle circostanze, ne vi è ragione alcuna per mutarlo. (*Approvazioni*).

La rinnovazione dei buoni ordinari del tesoro è proceduta in modo pienamente soddisfacente ed anzi ci ha dato la possibilità di costituire maggiori disponibilità di tesoreria ed ottimo è stato pure l'introito delle casse postali, ed a ciò voglio accennare soltanto e di sfuggita come segno della costante fiducia del nuovo pubblico risparmio verso lo Stato, riservandomi, a suo tempo, una più completa esposizione di tutti i problemi finanziari al Senato.

Malgrado questa favorevole situazione sta sempre il fatto della limitazione della nostra riserva aurea e dobbiamo tendere decisamente ad accrescerla, e un primo notevole passo fu fatto con la accensione del prestito in America dei 100 milioni di dollari, pari a 500 milioni di lire oro, somma pienamente disponibile per il Tesoro dato il reintegro già annunciato del prestito bancario provvisorio precedente e che sarà rimborsato con parte del nuovo prestito.

Le condizioni di emissione del prestito furono le migliori possibili sul mercato di New York, e cioè al tasso di interesse annuo del 7 %, pari a quello dello sconto attuale dei nostri Istituti di emissione, al prezzo di emis-

sione di 94,50% e col rimborso alla pari in 26 anni, con la facoltà di riscatto alla pari dopo 15 anni: le quote di ammortamento sono uniformi. Per le caratteristiche di queste quote di ammortamento, per alcune altre particolarità e segnatamente in materia di rimborso, per la facoltà di riscatto alla pari dopo 15 anni, il prestito si può considerare molto conveniente, anche perchè queste ultime condizioni sono migliori di quelle fatte ai prestiti francesi e belgi.

La ditta J. P. Morgan e C^o. che assunse simili prestiti per l'Inghilterra, la Francia, il Giappone, e il Belgio assunse anche il nostro e pose particolare cura, di cui le va data lode, per concludere molto rapidamente la relativa trattativa. In soli due giorni, e nel 5^o giorno dall'inizio del negoziato, lanciava in tutti gli Stati Uniti il prestito a mezzo di 923 Banche e banchieri, nessuno dei grandi Istituti di credito americano escluso. Il successo fu motivo di grande soddisfazione per l'Italia, e perchè l'Italia non ha simili precedenti di prestiti all'Estero, e perchè il prestito fu largamente coperto in due sole ore; e mi è qui particolarmente gradito inviare un saluto riconoscente agli italiani d'America che a questo prestito vollero concorrere in cospicua misura, dimostrando ancora una volta il loro amore alla Patria e la loro piena ed effettiva solidarietà con il Governo nazionale. (*Applausi*).

Il ricavo del prestito sarà investito in valute pregiate di prim'ordine fruttifere di interessi, diminuendo, così, l'onere dell'Erario in confronto del semplice deposito in metallo. Questa maggiore disponibilità di oro ha reso e rende più facile la stabilizzazione del corso della nostra moneta, e il consenso unanime che il Paese ha già espresso per l'assieme degli accordi di America ha avuto la sua riprova pratica nell'ormai constatata più agevole circolazione del denaro per il commercio e per l'industria. Ma le industrie in genere, comprese quelle per le bonifiche agricole, hanno bisogno di larghi capitali. L'attività loro negli ultimi tempi si può considerare forse troppo intensa di fronte alle nostre disponibilità, e il ritmo preso in ispecie dagli aumenti di capitale delle società anonime non potrebbe continuare, senza premere in misura preoccupante sulla circolazione. E perciò è necessario che, sia

pure con prudenza e dentro confini ben decisi, la classe produttrice possa ricorrere all'estero per prestiti in valuta pregiata, contando così su tali nuovi mezzi per conseguire disponibilità effettive. Gli Stati Uniti di America che hanno un avanzo annuale formidabile nella loro bilancia dei pagamenti, sono ben disposti a venire incontro a questi nostri bisogni ed il Governo ritiene che ciò possa avvenire utilmente, con piena tranquillità a determinate condizioni. Al fine di conoscere e regolare la accensione dei prestiti accennati che debbono rispondere, oltre ai requisiti assoluti di serietà da parte di chi li richiede, a quelli di impiego ai fini di costruttività utile alla produzione, il Governo, con provvedimento in corso, fa obbligo ad ogni ente pubblico, società, ditta commerciale che voglia contrarre prestiti all'estero sotto qualunque forma per una durata superiore ad un anno, di avere la preventiva autorizzazione dal ministro delle finanze. (*Approvazioni*).

Il Governo si dichiara in massima contrario alla accensione di debiti da parte delle provincie, municipi ed altri enti pubblici. (*Approvazioni*). In genere il Governo intende di autorizzare entro limiti determinati complessivi annuali tali prestiti allo scopo di evitare il possibile aggravarsi del problema dei trasferimenti, e per poter vigilare che gli impegni corrispondano a sano ed organico svolgimento di opere utili.

La situazione del tesoro, per quanto si riferisce al fondo di cassa, è grandemente migliorata nei primi cinque mesi di questo esercizio ed una porzione notevole di questa disponibilità è investita in valuta pregiata, all'infuori del ricavo del prestito Morgan, ed al reintegro del « revolving credit » che appartiene all'Istituto internazionale dei Cambi.

Intorno al consuntivo 1924-25, dirò soltanto per ora che il conto definitivo, è anche migliore di quello che fu annunciato; il primo quadrimestre dell'esercizio in corso presenta un incremento non trascurabile dei proventi derivanti sia dall'aumento dei tributi che dalle entrate minori. Anche le Amministrazioni delle Ferrovie, delle Poste dei Telegrafi e dei Telefoni, saviamente condotte e per le quali l'Erario ebbe già a sopportare in altri tempi oneri di cospicui deficit, concorreranno a rinforzare la

solidità del Bilancio Generale dello Stato in questo esercizio! (*Applausi*).

Nel campo doganale i provvedimenti attuati dal Governo in questo secondo semestre hanno dato buona prova: la nostra bilancia commerciale negli ultimi mesi si manifesta in deciso miglioramento. Il valore complessivo infatti delle merci importate durante il mese di ottobre è asceso a un miliardo e ottocentotrentaquattro milioni in confronto di un miliardo e ottocento milioni per prodotti esportati nello stesso periodo. Nei rapporti specifici con gli Stati Uniti abbiamo invece nell'insieme della bilancia commerciale un importante aggravio per noi, esportando in America soltanto poco più di una quarta parte di quanto importiamo in Italia, specie per materie prime, grano, cotone, petrolio, rame, ecc. Questa nostra situazione di larghi clienti dell'America vi è molto apprezzata.

Credo che le cose dette schematicamente al Senato saranno sufficienti a chiarire i fini sostanziali ai quali è stata ispirata l'opera mia, rivolta al conseguimento di un nuovo prestito in America, dopo aver compiuta la sistemazione dei debiti di guerra! (*Vivi e generati applausi, congratulazioni*).

L'onorevole Maggiorino Ferraris ha presentato un ordine del giorno: la prima parte di quest'ordine del giorno il Governo accetta come una raccomandazione. Io domando all'onorevole Ferraris se vuol limitare l'ordine del giorno all'ultima parte.

PRESIDENTE. Domando all'on. Maggiorino Ferraris se consente che la prima parte del suo ordine del giorno sia convertita in raccomandazione e che pertanto l'ordine del giorno sia limitato all'ultima parte.

FERRARIS MAGGIORINO. Accetto e ringrazio.

MARIOTTI, *presidente relatore della Commissione di finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *presidente e relatore della Commissione di finanze*. La Commissione di Finanze nella sua brevissima relazione non ha voluto fare quesiti, non ha voluto rivolgere alcuna domanda all'onorevole Ministro delle finanze, solo ha espresso un desiderio che in un momento qualunque volesse dire i motivi e le modalità del prestito contratto. Noi oggi lo ringraziamo viva-

mente di ciò che ha detto, e lo ringraziamo del più che ha taciuto, perchè siamo convinti che in materia così delicata quando si ha piena fiducia dei negozianti in una Assemblea una sola cosa è d'oro, il silenzio. (*Si ride. Applausi vivissimi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Pellerano di dar lettura dell'ultima parte dell'ordine del giorno presentato dal senatore Maggiorino Ferraris ed accettato dal Governo.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Il Senato:

« plaudendo all'opera svolta dal Governo e dalla Delegazione Italiana nei negoziati finanziari e monetari conclusi negli Stati Uniti nonché al patriottico slancio del paese e dei conazionali all'estero e confidando nei derivi un nuovo e forte impulso alla politica di graduale risanamento della lira;

« approva il progetto di legge ».

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno del senatore Maggiorino Ferraris è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'articolo unico di questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1889, col quale è autorizzata la spesa di L. 12,000,000 per l'assetto edilizio della R. Università e della Regia Scuola di Ingegneria di Padova » (N. 287).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1889, col quale è autorizzata la spesa di lire 12,000,000 per l'assetto edilizio della Regia Università e della Regia Scuola di ingegneria di Padova ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 287).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MARAGLIANO, *dell' Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO, *dell' Ufficio centrale*. Onorevoli Colleghi, un solo istante per pregare il Governo a voler rivolgere, in modo speciale, la sua attenzione ad una raccomandazione che l'egregio relatore ha fatto a nome dell'Ufficio centrale. Questo punto riguarda il desiderio che venga provveduto ai più urgenti bisogni edilizi di altre Università del Regno. La ragione è questa; che in alcune Università del Regno, vi sono edifici iniziati, cadenti che di giorno in giorno si sgretolano, perchè ne è stata sospesa la costruzione. Il Governo con questa legge per Padova ha voluto dimostrare il suo proposito di rimediare a tali gravi inconvenienti perchè ha cominciato col dare a questa Università illustre e degna di tutta la considerazione, i fondi necessari non solo per terminare lavori iniziati, ma anche quelli per provvedere ad altri da iniziarsi: con un procedimento spiccio, senza attendere speciali convenzioni ed ha fatto bene.

Questo buon esempio di procedura sollecita e libera di ogni remora burocratica con cui il Governo mostra di sapere prendere senz'altro in considerazione i bisogni dei vari istituti universitari, fa ragionevolmente sperare che essa sia applicata ad altre Università, specialmente per completare edifici che sono già in parte costruiti e che devono essere urgentemente ultimati.

Il Governo dell'onorevole Mussolini che dimostra di voler provvedere alla elevazione della nazione in tutti i campi, vorrà certo procedere in questa via, così brillantemente iniziata, e rendersi anche in questo campo sempre più benemerito della dignità nazionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1889, col quale è autorizzata la spesa di lire 12,000,000 per l'assetto edilizio della Regia Università e della Regia scuola di ingegneria di Padova.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 2 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1889, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Commissione di cui al primo comma dell'articolo 3 della convenzione 15 maggio 1913, approvata con legge 22 giugno 1913, n. 856, sarà così costituita: il Rettore della Regia università, presidente; due professori dell'università, designati ogni biennio dal Senato accademico; il direttore della Regia scuola d'ingegneria; il presidente della deputazione provinciale e un suo delegato; il sindaco della città o un suo delegato; l'intendente di finanza; l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile; un delegato di quegli altri enti che, oltre la provincia ed il comune, concorrono alla spesa per l'assetto edilizio universitario di Padova.

« Il contributo dello Stato verrà corrisposto in unica rata di due milioni all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mediante mandato diretto intestato al presidente della Commissione sopraindicata, con quietanza della Cassa di risparmio di Padova, incaricata del servizio di Cassa per tutti gli enti sovventori ».

(Approvato).

Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1889.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di proseguire e portare a compimento i lavori di sistemazione edilizia della Regia università e della Regia scuola di ingegneria di Padova;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la prosecuzione dei lavori di sistemazione edilizia della Regia università e della Regia scuola di ingegneria di Padova è autorizzata la spesa complessiva di lire 12,000,000, la quale sarà iscritta nel bilancio passivo del Mi-

nistero della istruzione pubblica, in sei rate uguali dall'esercizio 1924-25 al 1929-30.

Art. 2.

Per la gestione dei fondi, di cui al precedente articolo, e dei contributi, che per lo stesso scopo saranno dati dagli enti locali della Regione veneta, si osserveranno le modalità stabilite dall'articolo 3 della convenzione 15 maggio 1913, approvata con legge 22 giugno 1913, n. 856 (allegato C).

Art. 3.

Con decreto del ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CASATI
DE STEFANI.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione agli invalidi delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia ed agli invalidi ed agli orfani delle guerre eritree, cinese, italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani dell'ultima guerra nazionale » (N. 277).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione agli invalidi delle guerre per l'indipendenza e

l'unità d'Italia ed agli invalidi ed agli orfani delle guerre eritree, cinese, italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani dell'ultima guerra nazionale ».

Prego l'on. senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Le leggi 25 marzo 1917, n. 481, e 18 luglio 1917, n. 1143, sono estese a favore degli invalidi e degli orfani delle guerre eritree, cinese, italo-turca e libica, nonchè a tutti gli invalidi di guerra superstiti delle campagne per l'indipendenza e per l'unità d'Italia dal 1848 ad oggi.

Con decreto Reale saranno stabilite le norme occorrenti a regolare tale estensione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Dirò solo brevissime parole per rivolgere una preghiera agli onorevoli ministri e sottoporre un problema di equità. Innanzi tutto io plaudo vivissimamente a questo felice proposito di ricordarsi anche di coloro che combatterono in passato le guerre della indipendenza e le guerre dell'Eritrea. L'onorevole Presidente del Consiglio, che presenta la legge, ha avuta così un'alta e nobile iniziativa. I vecchi pensionati (e ora i carabinieri) altra volta rivolgendosi a lui furono ascoltati benevolmente; e se qualche volta non si era potuto provvedere (come nella riforma delle pensioni di guerra) per necessità finanziarie, egli volle correggere questa deficienza col conforto e coll'autorità della sua parola; e lo fece. Il Senato approverà all'unanimità oggi il disegno di legge, ma debbo notare che questi nostri combattenti, feriti o mutilati, antichi hanno creduto che certe miglione, lodevolmente introdotte recentemente dal Governo nel sistema delle pensioni di guerra, fossero a loro estese. Questo disegno di legge dà loro il beneficio della rieducazione fisica (ma sono vecchi!), la facilità del ricovero degli orfani loro, presso istituti di beneficenza; dà agevolezze per ottenere

mutui dal Credito agrario allo scopo di acquistare terreni o cose economiche. Sono benefici buoni, ma per i giovani! Quando furono aumentate le pensioni col Regio decreto del 31 marzo 1915, n. 486, essi hanno creduto che sarebbe stata aumentata anche la loro. Invece è avvenuto che con quel decreto si sono escluse dall'aumento le prime 300 lire, sulle pensioni *dirette*; e le prime cento sulle *indirette*. Come sono ora le cose? I vecchi soldati e i mutilati delle guerre anteriori al 1911 hanno 600 lire di pensione — perchè allora non c'era *la legge speciale sulle pensioni di guerra* — hanno ciò che avevano i soldati resi inabili per fatti di servizio; i mutilati della seconda categoria hanno 540 lire lorde; mentre i *grandi invalidi* hanno lire 675 all'anno, quelli con ferite meno gravi hanno lire 300; le vedove dei soldati morti in guerra hanno 202 lire all'anno. Levando le prime 300 lire dalle piccole pensioni di questi miserelli e le 100 alle vedove, fatto cioè un tale difalco di 300 lire, che succede? che chi ha 5 o 6 mila lire di pensione non se ne accorge, ma chi ne ha 400 o 300 o 200, ha solo dei centesimi al giorno e non gode l'aumento dato a tutti. E si duole. È il più bisognoso ed è troppo danneggiato colla detrazione delle prime 300 lire. Io prego il Senato di votare questa legge; non faccio, onorevoli colleghi, nessuna proposta di emendamento, desidero il bene sollecito, ma mi rivolgo al cuore dei ministri — che so grande e pieno di sentimento d'italianità — perchè, in una riforma avvenire su questo tema, si ricordino dei poveri pensionati vecchi che combatterono valorosamente per l'indipendenza d'Italia.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni la discussione è chiusa e l'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge di tre decreti-legge in data 13 dicembre 1923 che danno esecuzione nel Regno agli accordi conclusi a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati e relativi: al ritiro dei crediti e depositi dalla Cassa postale di risparmio in Vienna dei cittadini degli Stati appartenenti all'antico territorio austriaco; agli obblighi della gestione dell'antica amministrazione postale austriaca, dell'Imperiale e Regia amministrazione postale e militare e da campo e della gestione delle ammi-

nistrazioni postali dagli Stati successori; alle pensioni provinciali e comunali, alle pensioni che erano state assegnate dal cessato governo d'Austria ed ai fidecommessi » (N. 176).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge di tre decreti-legge in data 13 dicembre 1923 che danno esecuzione nel Regno agli accordi conclusi a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati e relativi: al ritiro dei crediti e depositi della Cassa postale di risparmio in Vienna dei cittadini degli Stati appartenenti all'antico territorio austriaco; agli obblighi della gestione dell'antica amministrazione postale austriaca, della Imperiale e Regia amministrazione postale e militare e da campo e della gestione delle amministrazioni postali degli Stati successori; alle pensioni provinciali e comunali, alle pensioni che erano state assegnate dal cessato governo d'Austria ed ai fidecommessi ».

Prego l'on. senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti-legge in data 13 dicembre 1923:

1° Regio decreto-legge n. 3183, col quale è data esecuzione all'Accordo concluso a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati relativo ai fidecommessi;

2° Regio decreto-legge n. 3238, col quale è data esecuzione alle Convenzioni concluse a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati e precisamente:

a) Convenzione relativa alle questioni che riguardano il ritiro dalla gestione della Cassa postale di risparmio di Vienna dei crediti e dei depositi di appartenenti ai Paesi staccati dall'antico territorio austriaco;

b) Convenzione relativa alle questioni che riguardano gli obblighi derivanti dalla gestione della vecchia Amministrazione postale austriaca, della Imperiale e Regia amministrazione postale militare e da campo, nonché dalla gestione delle amministrazioni postali degli Stati successori;

3° Regio decreto-legge n. 3239, col quale è data esecuzione alle seguenti convenzioni concluse a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati:

a) Convenzione con la Repubblica austriaca relativa alle pensioni provinciali e comunali;

b) Convenzione col Regno Serbo-croato-sloveno, relativa alle pensioni provinciali e comunali;

c) Convenzione con la Repubblica austriaca, la Repubblica cecoslovacca, lo Stato polacco, il Regno di Romania, il Regno serbo-croato-sloveno relativa alle pensioni che erano state assegnate dal cessato Governo d'Austria.

Regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3183.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri e ministro per l'interno, di concerto col ministro per la giustizia e gli affari di culto e col ministro per le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo concluso a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia e la Repubblica austriaca, la Repubblica cecoslovacca, lo Stato polacco, il Regno di Romania ed il Regno d'Ungheria, relativo ai fidecommessi.

Art. 2.

Al Governo del Re è data facoltà di introdurre nell'accordo di cui all'articolo 1 le modificazioni che eventualmente fossero richieste da

altri firmatari e che prima dello scambio delle ratifiche risultassero necessarie e fossero ritenute idonee a garantire un più facile e rapido raggiungimento dello scopo a cui tende l'accordo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

OVIGLIO

DE' STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3238.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, e ministro dell'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e con i ministri per le finanze e per le poste ed i telegrafi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni concluse a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, la Repubblica austriaca, la Repubblica cecoslovacca, lo Stato polacco, il Regno di Romania ed il Regno dei Serbi, croati e sloveni, e precisamente:

1ª Convenzione relativa alle questioni che riguardano il ritiro dalla gestione della Cassa postale di risparmio in Vienna dei crediti e dei depositi di appartenenti ai paesi staccati dall'anteriore territorio austriaco;

2ª Convenzione relativa alle questioni che riguardano gli obblighi derivanti dalla gestione della vecchia Amministrazione postale austriaca, della Imperiale e Regia Amministrazione postale militare e da campo, nonché della gestione delle Amministrazioni postali degli Stati successori.

Art. 2.

Al Governo del Re è data facoltà di introdurre nelle Convenzioni di cui all'articolo 1 le modificazioni che eventualmente fossero richieste da altri firmatari e prima dello scambio delle ratifiche risultassero necessarie e fossero ritenute idonee a garantire un più facile e rapido raggiungimento dello scopo a cui tendono le convenzioni stesse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
OVIGLIO
DE' STEFANI
COLONNA DI CESARÒ.

Regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3239.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, e ministro per l'interno, di concerto col ministro per la giustizia e gli affari di culto e con il ministro per le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni concluse a Roma il 6 aprile 1922, fra l'Italia ed altri Stati:

1º Convenzione con la Repubblica austriaca relativa alle pensioni provinciali e comunali;

2º Convenzione con il Regno dei Serbi, croati e sloveni relativa alle pensioni provinciali e comunali;

3º Convenzione con la Repubblica austriaca, con la Repubblica cecoslovacca, con lo Stato polacco, con il Regno di Romania, con il Regno dei Serbi, croati e sloveni relativa alle pensioni che erano state assegnate dal cessato Governo dell'Austria.

Art. 2.

Al Governo del Re è data facoltà di introdurre nelle Convenzioni di cui all'articolo 1 le modificazioni che eventualmente fossero richieste da altri firmatari e prima dello scambio delle ratifiche risultassero necessarie e fossero idonee a garantire un più facile e rapido raggiungimento dello scopo a cui tendono le Convenzioni stesse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
OVIGLIO
DE' STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

ACCORDO

L'AUSTRIA, LA CECOSLOVACCHIA, L'ITALIA, LA POLONIA, LA ROMANIA E L'UNGHERIA, DESIDEROSE DI REGOLARE LE QUESTIONI IM MATERIA DI FIDECOMMESSI,

volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente federale della Repubblica austriaca:

il Signor RÉMI KWIATKOWSKI, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

il Signor VLASTIMIL KYBAL, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il marchese GUGLIELMO IMPERIALI, Senatore del Regno, Ambasciatore;

Il Capo dello Stato polacco:

il Signor MACIEJ LORET, Incaricato d'Affari dello Stato polacco a Roma;

Sua Maestà il Re di Romania:

il Signor EF. ANTONESCO, Consigliere alla Corte di Cassazione di Bucarest;

Sua Altezza il Reggente d'Ungheria:

il Conte NEMES DE HIDVÉG, Inviato Straordinario e ministro Plenipotenziario;

I QUALI, dopo aver depositato i loro Pieni Poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

I sudditi di una delle Alte Parti Contraenti non potranno in alcun modo essere esclusi, a causa della loro cittadinanza, dal diritto di percepire le rendite di un fidecommesso sottoposto alle leggi della altre Parti.

Art. 2.

In caso di soppressione dei fidecommessi, e della risoluzione del vincolo fidecommissario, da parte di una delle Alte Parti Contraenti, i sudditi delle altre parti chiamati alla successione dei beni godranno, sia in caso di divisione dei detti beni, sia in caso di pagamento di indennità, lo stesso trattamento dei sudditi dello Stato in cui sono situati i beni.

Art. 3.

Nessuna tassa, tributo od onere in qualsiasi forma, sarà imposto per questo riguardo ai sudditi delle Alte Parti Contraenti, che non sia importo a sudditi dello Stato in cui sono situati i beni.

Art. 4.

Il presente Accordo sarà ratificato al più presto possibile.

Ciascuno Stato trasmetterà la propria ratifica al Governo italiano, che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.

Le ratifiche rimarranno depositate negli Archivi del Governo italiano.

Il presente Accordo entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario, alla data del deposito della propria ratifica, e da questo momento avrà efficacia fra gli Stati che avranno proceduto al deposito delle loro ratifiche.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma, il sei aprile Millenovecentoventidue, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli Archivi del Go-

verno del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari

Per

L'Austria: RÉMI KWIATKOWSKI.

La Cecoslovacchia:

L'Italia: IMPERIALI.

La Polonia: MACIEJ LORET.

La Romania: EF. ANTONESCO.

L'Ungheria: NEMES.

CONVENZIONE

L'AUSTRIA, LA CECOSLOVACCHIA, L'ITALIA, LA POLONIA, IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO, LA ROMANIA, DESIDEROSE DI REGOLARE LE QUESTIONI CHE RIGUARDANO IL RITIRO DALLA GESTIONE DELLA CASSA POSTALE DI RISPARMIO IN VIENNA DEI CREDITI E DEI DEPOSITI DI APPARTENENTI AI PAESI STACCATI DALL'ANTERIORE TERRITORIO AUSTRIACO,

volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente federale della Repubblica d'Austria:

il Signor RÉMI KWIATKOWSKI, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

il Signor VLASTIMIL KYBAL, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il marchese GUGLIELMO IMPERIALI, Senatore del Regno, Ambasciatore;

Il Capo dello Stato Polacco:

il Signor MACIEJ LORET, Incaricato d'Affari dello Stato polacco a Roma;

Sua Maestà il Re di Romania:

il Signor EF. ANTONESCO, Consigliere alla Corte di Cassazione di Bucarest;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:

il Signor OTTOKAR RYBAR, ex-deputato;

I QUALI, dopo aver depositato i loro Pieni Poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Disposizioni generali.

Art. 1.

Gli Stati Contraenti ai quali fu trasferito un territorio dell'antieriore Impero di Austria o che sono sorti dal crollo stesso, eccettuata l'Austria, provvederanno in conformità delle disposizioni della presente Convenzione all'assunzione di tutti i crediti esistenti presso la Cassa Postale di risparmio di Vienna, che spettano ai loro appartenenti, come pure di quelli che spettano ad autorità, uffici, istituti e simili dello Stato, civili e militari anteriormente austriaci o austro-ungarici, situati secondo le prenotazioni della Cassa Postale di risparmio, fuori della Repubblica d'Austria sul territorio di detti Stati.

I crediti non assunti dagli altri Stati contraenti vengono assunti dall'Austria.

Ciascuno degli Stati suaccennati indicherà uno dei propri istituti pubblici di credito dell'effettuazione di tutte le operazioni risultanti da questa convenzione.

La presente Convenzione non si applica a crediti che i proprietari dichiarano di voler lasciare presso la Cassa Postale di risparmio in Vienna.

Sarà considerato come giorno di liquidazione, in quanto nelle disposizioni seguenti non sia espressamente indicato un altro termine, l'ultimo giorno del mese nel quale questa Convenzione entrerà in vigore a sensi dell'art. 20.

Art. 2.

Quali appartenenti ai paesi staccati dall'antieriore territorio dell'Impero austriaco, i cui crediti debbano trasferirsi agli istituti nazionali, si considerano di regola quei depositanti a risparmio e detentori di conto-check che, al momento della convenzione della valuta austriaca (26 marzo 1919), avevano la loro residenza (sede) nel territorio del rispettivo Stato e da quel tempo non l'hanno abbandonata. Un cambiamento temporaneo della dimora, specialmente se causato dallo stato di guerra, non va considerato come cambiamento dell'ordinaria residenza (sede). Per depositanti a risparmio e detentori di conto-chèque che dopo il termine

suindicato hanno trasferito la propria residenza (sede) dal territorio di uno Stato successore in quello di un altro, eccettuata l'Austria, è decisiva per l'assunzione dei loro crediti la loro cittadinanza all'entrata in vigore di questa Convenzione.

Per succursali di istituti di credito e di imprese di ogni specie, per amministrazioni di proprietà fondiaria e simili, va considerato come sede il loro luogo d'esercizio.

Riguardo ai cittadini che avevano la loro residenza (sede) in un territorio situato fuori dell'antico Impero austriaco e, di là, sono trasferiti nello Stato di pertinenza o sono rimasti all'estero, sono contenute disposizioni dettagliate nella parte seconda della presente Convenzione.

Riguardo ai conti tenuti dalla Cassa Postale di risparmio in vecchie corone austriache gli Stati contraenti si riservano il diritto di non riconoscere solo o di riconoscere in parte un eventuale aumento avvenuto dopo la conversione della valuta austriaca (26 marzo 1919), in quanto l'aumento non derivi da accreditamenti degli interessi del conto, o da assegnamenti di un credito spettante allo stesso istituto nazionale.

Art. 3.

L'importo totale dei crediti per tal modo uscenti dalla gestione della Cassa Postale di risparmio sarà espresso uniformemente in corone.

A coprimento di questo importo totale la Cassa Postale di risparmio metterà a disposizione degli istituti nazionali assuntori i valori esposti nell'art. 9.

La ripartizione da farsi fra gli Stati contraenti, eccettuata l'Austria, degli attivi della Cassa Postale di risparmio ceduti a coprimento, sarà eseguita secondo le norme dell'art. 10.

Art. 4.

Oltre ai crediti di risparmio e di conto-check saranno trasferiti agli istituti incaricati della assunzione, a richiesta delle parti interessate, anche i depositi di titoli che sono custoditi e amministrati dalla Cassa Postale di risparmio per conto di cittadini appartenenti ai rispettivi territori e dimoranti fuori dell'Austria. Però la cittadinanza deve essere stata acquistata in

conformità alle disposizioni del Trattato di pace di San Germano o rispettivamente dei trattati relativi. I crediti contanti derivanti da operazioni della Cassa Postale di risparmio in carte di valore, che sono registrati dalla stessa in vecchie corone austriache, vanno constatati secondo le massime fissate dall'art. 8 e saranno aggiunti ai crediti trasferiti che derivano dai servizi di conto-check e di risparmio. All'incontro, i crediti in contanti registrati in altra valuta non verranno compresi nell'importo totale trasferito, ma saranno estradati in questa valuta.

Art. 5.

Colla esecuzione di questa Convenzione la Cassa Postale di risparmio viene esonerata da ogni ulteriore obbligo di fronte a quelle parti, i cui crediti passano dalla sua gestione a quella dell'istituto al quale sono stati trasferiti. Gli istituti assuntori subentreranno riguardo ai crediti assunti negli obblighi della Cassa Postale di risparmio, colla restrizione che non sarà necessario di fare la conversione dei crediti nella valuta nazionale se non dopo ricevuti tutti i coprimenti previsti nella parte IV di questa Convenzione e soltanto entro i limiti di questi coprimenti.

Resta però rimesso agli Stati contraenti stessi di stabilire in che modo e con quale importo l'istituto assuntore debba soddisfare gli aventi diritto.

Resta però rimesso agli Stati contraenti stessi di stabilire in che modo e con quale importo l'istituto assuntore debba soddisfare gli aventi diritto.

Le attività ricevute a copertura non potranno essere impiegate per la realizzazione di denari strettamente appartenenti allo Stato e depositati su conti di Stato, se non dopo che siano soddisfatti tutti gli altri aventi diritto.

SECONDA PARTE

Accertamento di blocchi di credito da ritirarsi.

Art. 6.

Per l'accertamento dei blocchi di crediti nel servizio di risparmio si osserverà il procedimento seguente:

Gli Stati contraenti, eccettuata l'Austria, in quanto non sia già avvenuto, inviteranno con pubblico avviso i loro cittadini (art. 2) a denunciare i loro crediti di risparmio entro un dato termine presso gli uffici da designarsi. Il termine non potrà sorpassare lo spazio di tempo di tre mesi dopo l'entrata in vigore di questa convenzione. Contemporaneamente alla denuncia, i depositanti dovranno consegnare i libretti di risparmio disdetti per saldo.

In questa occasione i depositanti, che, al momento della conversione della valuta austriaca avevano la loro residenza (sede) nel territorio del rispettivo Stato contraente, dovranno fornire la prova di questa residenza (sede).

All'incontro i depositanti a risparmio, che, dopo la conversione della valuta hanno trasferito la loro residenza (sede) dal territorio di uno Stato contraente nel territorio di un altro, eccettuata l'Austria, o da un territorio situato fuori dell'antieriore Impero austriaco nello Stato di pertinenza, come pure i depositanti a risparmio che hanno mantenuto la loro residenza (sede) fuori del territorio dell'antieriore Stato austriaco, dovranno comprovare tanto l'attuale residenza (sede) come anche la loro cittadinanza. La cittadinanza deve essere stata acquistata in conformità alle disposizioni del Trattato di pace di San Germano o rispettivamente dei Trattati relativi.

Se il depositante a risparmio è morto, è decisiva per l'assegnazione del suo credito la sua ultima residenza (sede) rispettivamente la sua cittadinanza (pertinenza). Per persone giuridiche che hanno cessato di sussistere è decisiva la loro ultima sede.

Se un depositante a risparmio, che dopo la conversione della valuta austriaca ha trasferito la propria residenza (sede) nel suo Stato di pertinenza, chiede l'assunzione in un blocco nazionale, si farà luogo alla sua richiesta soltanto se dopo la conversione della valuta non fu fatto nessun versamento. Gli accreditamenti d'interessi non si considerano come versamenti.

Se il libretto di risparmio è andato perduto, il depositante all'atto della notifica dovrà fare la denuncia di perdita, chiedendo che sia iniziata la procedura di ammortizzazione a sensi dell'articolo 14 della legge 28 maggio 1832, R. G. Bl., n. 56. La procedura di ammortizzazione e l'assegnazione a un blocco nazionale in base

al risultato degli accertamenti sarà eseguita dalla Cassa Postale di risparmio di concerto col rispettivo Stato contraente.

Dopo eseguite le eventuali rettifiche e integrazioni, il rispettivo Stato contraente notificherà alla Cassa Postale di risparmio i singoli depositanti a risparmio appartenenti al proprio blocco nazionale. Dopo la revisione contabile da parte della Cassa Postale di risparmio, i crediti di risparmio di tutti i depositanti appartenenti a un blocco nazionale, stabiliti secondo lo stato del giorno di liquidazione e fruttificati fino a questo giorno, costituiscono il blocco di crediti a risparmio del rispettivo Stato contraente.

I depositanti a risparmio non notificati da parte degli Stati contraenti, eccettuata l'Austria, spettano al blocco di crediti dell'Austria. Però tutti i depositi che al 26 marzo 1919 erano già prescritti o che dopo questo termine passano in prescrizione a sensi degli articoli 15 e 16 della legge 28 maggio 1882, R. G. Bl., n. 56, si devolveranno allo Stato nel cui territorio è situato l'ufficio postale che ha emesso il libretto di deposito.

Art. 7.

Per l'accertamento dei blocchi di crediti nel servizio dei checks si osserverà il procedimento seguente:

La Cassa Postale di risparmio compilerà provvisoriamente secondo le direttive statuite nell'articolo 2 i blocchi di crediti dei singoli Stati contraenti in base alle sue registrazioni. La Cassa Postale di risparmio d'accordo cogli istituti assuntori informerà i detentori di conti della loro provvisoria assegnazione a un determinato blocco di crediti. Se ne risulta che la residenza (sede) di un detentore di conto-check indicato dalla Cassa Postale di risparmio corrisponde alla residenza (sede) al momento della separazione monetaria, o che si tratta solo di un cambiamento di domicilio (sede) entro il territorio dello Stato, non occorre nessun'altra prova da parte del detentore di conto per la definitiva assegnazione al rispettivo blocco nazionale. Se, invece, si tratta di un trasferimento di residenza (sede) nel territorio di un altro Stato successore o di un trasferimento, da un paese situato fuori dell'antieriore Impero austriaco, nello Stato di pertinenza, allora il

detentore di conto dovrà comprovare la sua attuale cittadinanza e la sua residenza (sede). Nel caso che il detentore di un conto-check tenuto in banco-note austriache stampigliate, il quale dopo la conversione della valuta austriaca abbia trasferito la propria residenza (sede) nel suo Stato di pertinenza, chieda l'assunzione del suo avere in un blocco nazionale, si farà luogo alla sua richiesta, dopo comprovata l'attuale cittadinanza e residenza (sede), soltanto quando il suo conto non abbia subito dei cambiamenti in seguito a ulteriore utilizzazione (versamenti, assegnamenti e prelevamenti). Gli accreditamenti di interessi non si considerano come cambiamenti.

Se il detentore di un conto è morto, è decisivo il suo ultimo domicilio prima della conversione della valuta austriaca, in mancanza di questa, il suo ultimo domicilio prima della conversione della valuta austriaca, in mancanza di questa, il suo ultimo incolato. Per le persone giuridiche che hanno cessato di sussistere, è decisiva la loro ultima sede.

Se il detentore di un conto entro il termine di un mese dopo la notificazione non dichiara espressamente di voler lasciare presso la Cassa Postale di risparmio, il suo credito, si considera come definitiva la sua assegnazione al blocco nazionale, dopo fornite eventualmente le prove necessarie.

Dopo eseguite le eventuali rettifiche e integrazioni ciascuno Stato contraente approverà l'assegnazione dei singoli detentori di conto-check al proprio blocco di crediti. I crediti di tutti i detentori di conto-check appartenenti a un blocco nazionale, stabiliti secondo lo stato del giorno di liquidazione e fruttificati fino a questo giorno, costituiscono il blocco di crediti nel servizio dei checks del rispettivo Stato contraente.

PARTE TERZA

Assunzione dei depositi di titoli e dei crediti in contanti.

Art. 8.

I depositi di titoli trovantisi presso la Cassa Postale di risparmio e i relativi crediti su conti in contanti di cittadini degli Stati contraenti,

eccettuata l'Austria, saranno trasferiti secondo le massime seguenti:

I detentori di depositi di titoli, risp. di conti in contanti provenienti da tali depositi, in quanto non sia già avvenuto, saranno invitati con pubblico avviso a notificare entro ad adeguato termine i loro depositi e crediti in contanti e ad autorizzare il rispettivo istituto all'assunzione. Assieme colla notifica si dovrà fornire la prova della cittadinanza e del domicilio fuori del territorio della Repubblica austriaca.

Per l'appartenenza di depositi di titoli e crediti di conti in contanti delle masse ereditarie è decisiva la cittadinanza, risp. la pertinenza, e l'ultima residenza del defunto; per persone giuridiche che hanno cessato di sussistere, la sede del detentore del conto.

Il credito su conti in contanti spettante a un deposito di titoli si considera per notificato, quando sia notificato il deposito di titoli stesso. All'atto della notifica si dovrà presentare il certificato di deposito (libretto di rendita). Qualora questo documento fosse andato perduto, il depositante dovrà rassegnare in iscritto la dichiarazione che egli risponde per tutti gli eventuali danni derivanti del trapasso del deposito. In luogo delle dichiarazioni singole dei depositanti può anche subentrare una dichiarazione cumulativa dell'istituto designato per l'assunzione.

Gli Stati assuntori trasmetteranno alla Cassa Postale di risparmio le notifiche da essi rivedute e confermate in riguardo alle premesse del trasferimento (cittadinanza, residenza, risp. sede). La Cassa Postale di risparmio esaminerà le notifiche rispetto alla loro concordanza colle proprie registrazioni; eventualmente le rettificcherà e poscia procederà d'accordo coll'istituto assuntore al trapasso dei depositi e crediti in contanti.

Per i depositi da trasferirsi in tal modo, l'Austria accorderà il premesso di libera esportazione senza falcidia per imposte o tasse d'altra specie. In proposito si dovranno anche osservare le istruzioni emanate dalla Commissione delle Riparazioni in data 31 agosto 1921, n. 1502, nonchè eventuali altre istruzioni della stessa circa il trattamento dei titoli del debito prebellico, non assicurato, dell'antieriore Impero austriaco.

I titoli del prestito di guerra saranno trasferiti col contrassegno prescritto dall'Austria per titoli in possesso nazionale degli Stati successori.

I titoli soggetti a vincolo cauzionale saranno trasferiti solo col consenso dell'ente giuridico (autorità amministrativa) che ha interesse alla cauzione.

I blocchi dei crediti dei conti in contanti tenuti in vecchie corone austro-ungheresi saranno aggiunti al blocco dei crediti a risparmio del rispettivo Stato e saranno quindi trattati come depositi a risparmio.

I conti in contanti tenuti in altra valuta che non sia la vecchia valuta austro-ungherese saranno trasferiti secondo la situazione nel giorno di liquidazione, della valuta nella quale sono tenuti.

Ai crediti tenuti in corone austriache stampigliate verranno aggiunti in tutti i casi gli interessi fino a questo giorno; ai crediti in altre valute saranno aggiunti gli interessi soltanto nella misura del profitto derivante dalla loro fruttificazione.

I depositi di titoli non notificati non godono i vantaggi del trasferimento ai sensi di questa Convenzione. I crediti non denunziati su conti in contanti che sono tenuti in vecchie corone austro-ungariche, non vengono presi in considerazione per la copertura dei blocchi di crediti dei singoli Stati contraenti a sensi della presente Convenzione.

Il trattamento dei depositi gravati da debiti lombardizzati è regolato nella parte IV.

PARTE QUARTA

Copertura del blocco complessivo di crediti degli Stati contraenti da ritirarsi dalla gestione della Cassa Postale di risparmio.

Art. 9.

A copertura del blocco di crediti complessivo degli Stati contraenti da accertarsi, giusta le disposizioni contenute nella parte II e III, dovranno servire i seguenti elementi patrimoniali della Cassa Postale di risparmio:

1° in prima linea i crediti risultanti dalla chiusura dei conti della Cassa Postale di risparmio verso le amministrazioni postali degli

Stati contraenti, eccettuata l'Austria, dopo detratti i debiti corrispondenti;

2° i titoli che giusta l'annesso elenco si trovano in effettivo possesso della Cassa Postale di risparmio per l'importo nominale complessivo di corone 110,641,560 e precisamente senza il contrassegno usato per i titoli di possesso territoriale della Repubblica d'Austria. I titoli del debito prebellico del cessato Impero austriaco numerati al n. 1 della lista qui acclusa saranno trasferiti con tutti i tagliandi scaduti dal 1° maggio 1919 in poi;

3° i crediti della Cassa Postale di risparmio derivanti da mutui verso pegno di titoli (mutui lombardizzati) verso quei debitori nei quali concorrono le premesse dell'articolo 8 riguardo alla cittadinanza e al domicilio (sede);

4° i crediti della Cassa Postale di risparmio provenienti dal conto corrente presso la Cassa Postale di risparmio in Sarajevo;

5° i seguenti crediti iscritti nei libri della Cassa Postale di risparmio intestati in valute estere, col loro pieno valore:

a) Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France	Francs fr.	461.977,74
b) Banca Commerciale Italiana, filiale di Londra	Lst.	6.728- 9-5
c) Swiss Bank-Verein Londra »		100.000 —
d) Deutsche Bank, Berlino, filiale Londra	Lst.	4.833-13-9
e) Oesterreichische Länderbank, filiale Londra	Lst.	12.839-12-9
f) Oesterreichisch-ungarische Bank	Lst.	130.063-6-5
g) Deutsche Bank, Berlino, filiale Londra	Doll.	18.708,33
h) Société Générale de Belgique, Bruxelles	Franchi belgi	485.853,72
i) Société Générale de Belgique, Bruxelles, Deposito del prestito belga di ricostruzione, non	Franchi belgi	6.100.000

6° infine corone austriache stampigliate in contanti o in crediti allibrati.

Art. 10.

1. I crediti ed i debiti risultanti dal bilancio della Cassa Postale di risparmio verso le di-

verse amministrazioni postali degli Stati nazionali, da cedersi in conformità all'articolo 9, punto 1, saranno messi in conto a copertura del blocco, separatamente per ciascun istituto nazionale al ragguaglio di corona per corona.

2. I titoli ceduti dalla Cassa Postale di Risparmio a base all'articolo 9, punto 2, verranno ripartiti in base al loro valore nominale, e precisamente per metà della proporzione dei blocchi dei crediti, diminuiti od aumentati a norma del punto 1 di questo articolo, per metà nella proporzione dei blocchi originari quali risultano prima del cambiamento previsto al punto 1 di questo articolo. A copertura dell'importo complessivo risultante di queste due quote verranno assegnati anzitutto a ciascun istituto nazionale quei titoli per i quali il rispettivo Stato ha un interesse speciale, sia per la situazione dell'oggetto ipotecato, sia per la sede dello Stabilimento di emissione. L'assegnazione dei titoli ferroviari specificati al punto 3 dell'allegato elenco dei titoli, ai quali sono interessati più Stati nazionali, sarà fatta in proporzione alla lunghezza del percorso, entro il territorio di ciascuno Stato, della ferrovia che forma oggetto di garanzia. Di poi saranno distribuite proporzionalmente le singole categorie dei titoli di rendita prebellica.

I titoli di rendita prebellica del cessato Impero austriaco così assunti, verranno conteggiati a copertura dei blocchi secondo il loro valore nominale al ragguaglio di corona per corona. I taglianti dei buoni scaduti dal 1° maggio 1919 in poi non formano oggetto di conteggi.

Gli altri titoli verranno valutati secondo il loro valore di borsa nel giorno di liquidazione nello Stato assuntore e computati in base al ragguaglio fissato nel rispettivo Stato per la conversione delle corone austro-ungariche.

3. I crediti lombardati dalla Cassa Postale di risparmio, menzionati all'articolo 9, punto 3, saranno compresi dalla Cassa Postale di risparmio, per ogni istituto assuntore in un elenco speciale che verrà esaminato dal rispettivo istituto nei riguardi della sudditanza e del domicilio (sede) dei titolari. I crediti lombardizzati della Cassa Postale di risparmio che saranno stati accertati in base alla rettifica eseguita di comune accordo saranno assunti dal rispettivo istituto nazionale assieme ai relativi oggetti di pegno. Per il computo nei blocchi di crediti dei

singoli istituti assuntori, i crediti lombardizzati saranno distinti in tre gruppi secondo le categorie dei titoli lombardizzati:

I gruppo: Saranno conteggiati sui blocchi di crediti corona per corona i crediti lombardati su titoli indigeni o su titoli appartenenti a categorie per le quali la nazionalizzazione (nostrificazione), è prevista fino al giorno della liquidazione, sia dai Trattati di pace, sia dalla legislazione interna dello Stato assuntore; nonché i crediti lombardizzati su titoli, che sono estesi in una valuta di ragguaglio eguale o superiore alla valuta del paese.

II gruppo: I crediti lombardizzati su titoli estesi in una valuta di ragguaglio inferiore alla valuta del paese, saranno valutati con quell'importo che sarà coperto dal corso di borsa che questi titoli avranno nel giorno di liquidazione nel rispettivo Stato. In caso che in questo Stato non vi fosse un corso di borsa per tali titoli, si prenderà come base il corso di borsa di quello Stato sul cui territorio il titolo fu emesso, conteggiato al ragguaglio della valuta di questo Stato rispetto a quella dello Stato assuntore. Gli importi così calcolati verranno computati nei blocchi in base al ragguaglio fissato nello Stato assuntore per la conversione delle corone austro-ungariche;

III gruppo: I crediti della Cassa Postale di risparmio lombardizzati su titoli di prestiti di guerra saranno valutati secondo il cambio della corona austriaca stampigliata in rapporto alla valuta del rispettivo Stato nel giorno della liquidazione; se però il corso della corona austriaca stampigliata superasse il corso della valuta dello Stato assuntore la valutazione verrà fatta sulla base della valuta dello Stato assuntore; in questo caso gli importi così determinati saranno computati nei blocchi in base al ragguaglio fissato nel rispettivo Stato per la conversione delle corone austro-ungariche.

Se per uno o più prestiti lombardizzati di uno stesso debitore sono impegnati vari titoli di uno stesso gruppo, questi titoli sono da riguardarsi come pegno comune per il debito totale. In questi casi la valutazione, e il compiuto nei blocchi, dei crediti così conglobati sarà effettuata secondo le norme valevoli per il rispettivo gruppo.

La conglobazione di crediti lombardizzati di diversi gruppi sarà effettuata soltanto se si tratta di crediti lombardizzati del I e II gruppo.

In questi casi saranno applicate ai crediti lombardizzati del I e II gruppo, per quanto riguarda la valutazione od il computo cumulativo, le disposizioni fissate per il II gruppo.

4. Il credito in conto corrente verso la Cassa Postale di risparmio in Sarajevo menzionato per il blocco di crediti del Regno dei Serbi Croati e Sloveni.

5. Coi crediti verso l'estero ceduti dalla Cassa Postale di risparmio in conformità all'art. 9, punto 5, premessa la loro liberazione dal sequestro, saranno pagati anzitutto i depositi dei cittadini di paesi che di fronte all'antieriore territorio dell'Impero austriaco furono estero nemico. Questi obblighi della Cassa Postale di risparmio dovranno essere soddisfatti come se si trattasse di debiti di un istituto austriaco. A copertura di questi obblighi, verso l'estero sarà messa a disposizione della Cassa Postale di risparmio la parte occorrente dei crediti verso l'estero.

Le parti dei crediti esteri della Cassa Postale di risparmio non impiegate in base al precedente capoverso, saranno impiegate a ulteriore coprimento dei blocchi nazionali.

La ripartizione di questa copertura sui blocchi di crediti sarà fatta secondo i numeri proporzionali, che risulteranno moltiplicando i residui di crediti rimasti ancora scoperti col corso medio della valuta nazionale secondo il listino ufficiale della borsa di Zurigo durante gli ultimi due mesi precedenti al giorno della liquidazione.

Il computo di queste quote dei crediti esteri cedute ai singoli istituti nazionali a copertura del blocco dei crediti sarà fatto secondo il loro valore medio in valuta nazionale notato alla borsa di Zurigo nel giorno dell'accreditamento prendendo per base il ragguaglio fissato nel rispettivo Stato per il cambio delle vecchie corone austriache.

6. Il residuo rimanente dopo il computo dei valori indicati nei punti 1-5 di questo articolo sarà coperto in corone austriache stampigliate in contanti o in crediti allibrati per un importo quintuplicato. Però l'importo da pagarsi in questo modo non dovrà superare la somma di ottocento milioni (800,000,000) di corone austriache stampigliate. In questa somma saranno compresi gli importi da calcolarsi in corone

austriache stampigliate in conformità all'articolo 16.

La ripartizione di questa copertura sui blocchi di crediti si effettuerà secondo le disposizioni del penultimo alinea del punto 5 di questo articolo.

Art. 11.

L'Austria si adopererà per la realizzazione dei crediti che la Cassa postale di risparmio possiede sul suo territorio specialmente verso la Banca austro-ungarica; gli altri Stati contraenti si adopereranno per la realizzazione dei crediti della Cassa postale di risparmio verso l'estero.

PARTE QUINTA.

Disposizioni finali.

Art. 12.

I versamenti per la Cassa Postale di risparmio che fino all'entrata in vigore di questa convenzione non furono alla stessa assegnati per l'accreditamento sui conti, saranno rimborsati all'avente diritto da parte dell'amministrazione postale alla quale ora appartiene l'ufficio che ricevette il versamento.

Gli ordini di pagamento della Cassa Postale di risparmio, che fino alla data predetta saranno rimasti ineseguiti, verranno ad essa rimessi per la riallibrazione degli importi assegnati; così pure saranno presentate alla Cassa Postale di risparmio le notifiche ancora in arretrato sul conteggio di pagamenti già effettuati.

Art. 13.

Gli Stati contraenti si obbligano di conservare tutti gli atti e documenti relativi alla gestione dei crediti da trasferirsi per un anno dopo la completa effettuazione del trasferimento.

Gli Stati contraenti si obbligano del pari di prestarsi reciproca assistenza nell'eseguire i rilievi e le disposizioni occorrenti per stabilire e accertare i blocchi di crediti. La Cassa Postale di risparmio si incaricherà di ripartire i valori indicati agli articoli 9 e 10 e procederà in ciò di concerto cogli Stati interessati. Essa darà

anche tutte le informazioni occorrenti e si metterà d'accordo nella via più breve con gli organi delegati da parte degli Stati contraenti.

Art. 14.

I diritti risultanti per lo Stato polacco da questa convenzione non soffrono alcun pregiudizio dalla convenzione provvisoria conchiusa a suo tempo fra questo Stato e la Cassa Postale di risparmio.

I bilanci dei conti eseguiti finora fra le casse postali di risparmio di Vienna e Versavia saranno rettificati in conformità alle disposizioni di questa convenzione, però con la limitazione che col trasferimento dei crediti già conteggiati non possa più intervenire una eventuale diminuzione del blocco già assunto.

Art. 15.

Nel caso che in seguito alla ripartizione definitiva del debito prebellico non assicurato, la quota parte attribuita all'Austria di una delle categorie di detto debito, fosse maggiore della parte contrassegnata come austriaca, i titoli delle relative categorie del debito dello Stato consegnati agli altri Stati contraenti in esecuzione dei punti 2 degli articoli 9 e 10 di questa convenzione saranno scambiati nello stesso nominale verso titoli non stampigliati di quelle categorie del debito prebellico non assicurato nelle quali la parte contrassegnata come austriaca supera la quota spettante all'Austria.

Art. 16.

Per il trasferimento dei crediti la Cassa Postale di risparmio calcolerà soltanto le tasse fissate nel suo regolamento d'affari e le diffalcherà dal credito in occasione della liquidazione.

Il pagamento delle tasse e spese derivanti dal trasferimento dei depositi di titoli che non saranno coperte dai relativi crediti in contanti, si effettuerà mediante computo in corone austriache stampigliate a sensi dell'articolo 10 punto 6 della presente convenzione.

Art. 17.

Coll'attuazione di questa convenzione, per la cui esecuzione da parte della Cassa Postale di risparmio la Repubblica d'Austria assume la

garanzia, si estingue la garanzia statale prevista all'art. 1 della legge 28 maggio 1882 R. G. Bl. n. 56.

Art. 18.

Questa Convenzione va considerata soltanto come una regolazione finanziaria particolare stipulata ai sensi dell'art. 215 del Trattato di San Germano unicamente per la vecchia gestione austriaca della Cassa Postale di risparmio. Questa regolazione, non crea pertanto alcun pregiudizio per altre regolazione finanziarie e non tange nessuna altra disposizione del predetto Trattato. Con ciò gli Stati contraenti rinunciano in questa materia al diritto previsto all'art. 215 di far appello alla Commissione delle riparazioni.

Art. 19.

Se nell'esecuzione di questa Convenzione sorgessero delle divergenze d'opinione fra gli Stati contraenti e non fosse già istituita per l'appiamento di controversie interstatali una corte arbitrale stabile generale, sarà nominato un apposito tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale si compone di un membro delegato dalla Repubblica d'Austria e da uno nominato di comune accordo dagli altri Stati contraenti che non sarà già rappresentato da un membro nel tribunale arbitrale.

In caso che i due arbitri non potessero accordarsi per la nomina del presidente, questi sarà eletto a maggioranza di voti da tutti gli Stati contraenti.

La sede del tribunale arbitrale è Vienna.

Gli Stati contraenti si obbligano di prestare al tribunale arbitrale tutto l'appoggio necessario all'adempimento dei suoi compiti.

Le spese del tribunale arbitrale saranno sopportate dagli Stati interessati in proporzione ai casi presentati per la decisione. Le quote parti delle spese spettanti ai singoli interessati saranno stabilite di caso in caso dal tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale sarà convocato a richiesta di ogni Stato contraente e deciderà a maggioranza di voti. Il presidente vota per ultimo.

La decisione del Tribunale arbitrale è impegnativa per gli Stati interessati e contro la stessa non è più ammesso ricorso.

Art. 20.

La presente Convenzione sarà ratificata.

Le ratifiche saranno comunicate dagli Stati interessati, al più presto possibile, al Governo italiano. Il Governo italiano ne darà comunicazione agli altri Stati firmatari.

Le ratifiche saranno depositate negli archivi del Governo italiano.

La presente Convenzione entrerà in vigore dopo che tutti gli Stati contraenti avranno comunicato le loro ratifiche. Appena pervenute tutte le ratifiche, sarà redatto un apposito processo verbale, la data del quale sarà anche la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue, in italiano, in francese ed in tedesco.

Il testo italiano e francese faranno egualmente fede. In caso di divergenza sarà consultato il testo tedesco, e in questo caso, farà fede quello dei due testi italiano e francese che è conforme al testo tedesco.

Fatto in un solo esemplare che rimarrà depositato negli Archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno trasmesse a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'Austria: RÉMI KWIATKOWSKI.

La Cecoslovacchia: VLASTIMIL KYBAL.

L'Italia: IMPERIALI.

La Polonia: MACIEJ LORET.

Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni: Dr. RYBRÁ.

La Romania: Ef. ANTOESCO.

ALLEGATO.

ELENCO DELLE CARTE DI VALORE ALL'ART. 9, Par. 2.

I. RENDITE AUSTRIACHE PREBELICHE.

a) Debito generale dello Stato:

	Somme nominali in corone
4 % Mairente mit Kupons ab 1. Mai 1919	31,100,000
4 % Julirente mit Kupons ab 1. Juli 1919	10,300,000
4,2 % Februarrente mit Kupons ab 1. August 1919	12,000,000

b) Debito austriaco dello Stato:

4 % Oesterreichische Kronenrente mit Kupons ab 1. September 1919	28,600,000
	82,000,000

II. CARTE DI VALORE, PER LE QUALI SINGOLI STATI HANNO UN INTERESSE PARTICOLARE
(Art. 10, par. 2).1. — *Repubblica cecoslovacca.*

	Somme nominali in corone
5 1/4 proz. Franz Josef-Bahn-Schuld in Silber, 1/1, 1/7	84,800
5 1/4 proz. Elisabethbahn, Linz-Budweis, Aktien ö. W. Silber, 1/1, 1/7	26,800
4 proz. Franz Josef-Bahn, Prior., Em. 1884, Silber, 1/4, 1/10	216,400
3 proz. Lokaleisenbahn-Ges., österr., K, 1/1, 1/7	2,000,400
3 1/2 proz. Nordwestbahn, österr., Prior., lit. A, konvert., fl. 1/3, 1/9	1,602,800
3 1/2 proz. Nordwestbahn, österr., Prior., lit. A, Em. 1903, K, 1/3, 1/9	387,200
3 1/3 proz. Nordwestbahn, österr., Prior., lit. B: konvert., Silber, 1/5, 1/11	1,343,600
3 1/2 proz. Nordwestbahn, österr., Prior., lit. B, Em. 1903, K, 1/5, 1/11	780,600
4 proz. Nordwestbahn, österr., Prior., Em. 1885 Silber, 1/4, 1/10	65,600
3 proz. Staatseisenbahn-Gesellschaft, Prior., Ergänzungsnetz (500 Frs., 480 K), 1/3, 1/9	960
4 proz. Böhm. Nordbahn, Schuld, steuerfr., K, 1/1, 1/7	35,000
4 proz. Nordwestbahn, Schuldversch., österr., und Suednordd. Verbindungsbahn, 1/1, 1/7	40,000
4 proz. Pilsen-Priesen-Bahn, Schuld in fl. ö. W. 1/1, 1/7	582,000
4 proz. Böhm. Westbahn, Prior, Em. 1885, Silber, 1/1, 1/7	389,600
4 proz. Böhm. Westbahn, Prior., Em. 1895 in K, 1/1, 1/7	1,835,200
4 proz. Mährische Grenzbahn, Prior, in K, 1/3, 1/9	766,200
4 proz. Mährisch-schles. Zentralbahn, Prior. in K, 1/1, 1/7	3,125,600
4 proz. Pilsen-Prisen-Bahn, Prior., 150 fl. Silber, 1/1, 1/7	639,100
4 proz. Suednorddeutsche Verbindungsbahn., Prior, Silber 1/1, 1/7	283,200
4 proz. Buschtiehrader-Bahn, Em. 1896, K, 1/4, 1/10	108,600
4 proz. Dux-Bodenbacher Eisenbahn, Em. 1891, Silber, 1/1, 1/7	51,000
3 proz. Dux-Bodenbacher Eisenbahn, Em. 1893, K, 1/1, 1/7	1,600
4 proz. Kaschau-Oderberger-Eisenbahn, Em. 1889, zur Konv. eingereicht Silber, 1/1, 1/7	427,200
4 proz. Kaschau-Oderberger Eisenbahn, öst. Str. Em. 1889, zur Konv. eingereicht, Silber 1/1, 1/7	157,200
3 1/2 proz. Böhm. Hypothekenbank, 60 1/2 j., in K, verl. 1/3, 1/9	142,400

Da riportare . . . 15,093,060

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1925

	Somme nominali in corone
<i>Riporto</i>	15,093,060
3 1/2 proz. Böhm. Hypothekenbank 60 1/2 j., in K, verl. 1/6, 1/12	185,400
4 proz. Böhm. Landesbank, Kommunal-Schuldsch., 50 j., verl., ö. W., 1/5, 1/11	120,800
4 proz. Böhm. Landesbank, Kommunal-Schuldsch., 78 j., verl., in K, 1/2, 1/8	150,200
4 proz. Böhm. Landesbank, Kommunal-Schuldsch., 78 j., verl., in K, 1/5, 1/11	130,000
4 proz. Böhm. Landesbank, Meliorations-Schuldsch. 78 j., verl. in K, 1/2, 1/8	368,000
4 proz. Böhm. Landesbank Eisenbahn-Schuld in K, 78 j., verl., 1/3, 1/9	257,000
4 proz. Mähr. Hypothekenbank, 54 1/2 j., verl., ö. W. 1/2, 1/8	19,000
4 proz. Mähr. Landeskultur-Bank, Kummunal-Oblig., 54, 1/2 j., verl., 1/6, 1/12	189,000
	16,512,460

2. — *Repubblica polacca.*

4 proz. Albrechtsbahn-Schuls in Silber, fl. 1/1, 1/7	70,800
4 proz. Galizische Karl Ludwig-Bahn-Schuld, 1/1, 1/7	2,403,600
4 proz. Albrechtsbahn-Prior., Silber 1/5, 1/11	820,000
4 proz. Galizische Karl Ludwig-Bahn-Prior., Silber 1/1, 1/7	480,800
3 1/2 proz. Ungarisch-galizische Eisenbahn-Prior., Em. 1870, K, konvert. 1/3, 1/9	692,000
3 1/2 proz. Ungarisch-galizische Eisenbahn-Prior., Em. 1878, K, konvert. 1/3, 1/9	188,400
4 proz. Ungarisch-galizische Eisenbahn-Prior., Em. 1887, Silber 1/1, 1/7	979,600
3 1/3 proz. Ungarisch-galizische Eisenbahn-Prior., Em. 1903, K, 1/3, 1/9	440,000
4 proz. Galiz. Bondenkredit-Verein-Pfdr., 56 j., verl. i. K. 30/6, 31/12	60,000
4 proz. Galiz. Landesbahn-Pfdr. d. Kgr. Galizien u. Lod. 30/6, 31/12.57, 1/2 j. i. K rueckz	30,000
4 1/2 proz. Galiz. Landesbahn-Pfdr. d. Kgr. Galizien u. Lod. 30/6, 31/12.51 1/2 j. i. K verl. K rueckz	168,300
4 1/2 proz. Galiz. Landesbahn Kommunal-Oblig. III. Em. 51, 1/2 j. i. K verl. K 1/4, 1/10	150,000
	6,483,500

3. — *Regno d' Italia.*

4 proz. Anlehen der Stadt und Handelskammer Triest, 1/1, 1/7 verl. ö. W. K	426,400
--	---------

4. — *Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.*

4 proz. Laibach-Stein-Lokalbahn, ö. Wfl. 1/1, 1/7	119,600
---	---------

5. — *Regno di Romania.*

4 proz. Czernowitz-Nowosielitza Prior., K, 1/1, 1/7	784,400
---	---------

III. — CARTE DI VALORE

PER LE QUALI DIVERSI STATI HANNO UN INTERESSE PARTICOLARE.

1. — *Cecoslovacchia e Polonia.*

4 proz. Ferdinands-Nordbahn, Prior., Em. 1888, ö. W., 1/6, 1/12.	K	28,000
4 proz. Ferdinands-Nordbahn, Prior., Em. 1891, ö. W., 1/4, 1/10.	K	30,000
4 proz. Ferdinands-Nordbahn, Prior., Em. 1904 K, 1/6, 1/12	K	629,800
		<u>687,800</u>

2. — *Polonia e Romania.*

4 proz. Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenb-Ges. Prior Em. 1894 in K, 1/1, 1/7	K	2,945,000
4 proz. Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eilenb-Ges., Prior Em. 1884 Silber 1/5, 1/11	K	782,400
		<u>3,727,400</u>

ACCORD

L'AUTRICHE, LA HONGRIE, L'ITALIE, LA POLOGNE, LA ROUMANIE ET LA TCHECASLOVAQUIE, DÉSIREUSES DE RÉGLER LES QUESTIONS QUI ONT TRAIT AUX FIDÉICOMMIS,

voulant conclure un accord à cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

le Président fédéral de la République autrichienne:

M. RÉMI KWIATKOWSKI, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

son Altesse le Regent de Hongrie:

M. le Comte NEMES de HIDVÉG, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

sa Majesté le Roi d'Italie:

S. E. le Marquis GUGLIELMO IMPERIALI, Sénateur du Royaume, Ambassadeur;

le Chef de l'Etat polonais:

M. MACIEJ LORET, Chargé d'Affaires de l'Etat polonais à Rome;

sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Ef. ANTONESCO, Conseiller à la Cour de Cassation de Bucarest;

le Président de la République Tchecoslavaque:

M. VLASTIMIL KYBAL, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

LESQUELS, ayant déposé leurs Pleins Pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit:

Article Premier.

Les ressortissants d'une des Hautes Parties Contractantes ne pourront en aucun cas être exclus, à cause de leur nationalité, du droit de percevoir les revenus d'un fidéicommiss soumis aux lois des autres Parties.

Article 2.

En cas de suppression des fidéicommiss ou de résolution du lien fidéicommissaire par une des Hautes Parties Contractantes, les ressortissants des autres Parties appelés à la succession des biens, jouiront, soit en cas de partage desdits biens, soit en cas de paiement d'in-

demnités, du même traitement que les ressortissants de l'Etat où les biens se trouvent.

Article 3.

Aucune taxe, redevance ou charge sous quelque forme ce soit, ne sera imposée à cet égard aux ressortissants des autres Parties Contractantes qui ne soit également imposée aux ressortissants de l'Etat où les biens se trouvent.

Article 4.

Le présent Accord sera ratifié le plus tôt possible.

Chaque Etat adressera sa ratification au Gouvernement Italien, par le soin duquel il en sera donné avis à tous les autres Etats signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les Archives du Gouvernement Italien.

Le présent Accord entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire, à dater du dépôt de sa ratification, et dès ce moment il prendra effet entre les Etats qui auront procédé au dépôt de leurs ratifications.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires sus-nommés ont signé le présent Accord.

FAIT à Rome, le six avril Mille neuf cent vingt-deux, en français et en italien, les deux textes faisant également foi; en un seul exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Gouvernement du Royaume d'Italie et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.

Pour

L'AUTRICHE: *Rémi Kwiatkowski.*

La HONGRIE: *Nemes.*

L'ITALIE: *Imperiali.*

La POLOGNE: *Maciej Loret.*

La ROUMANIE: *Ef. Antonesco.*

La TCHECOSLOVAQUIE:

CONVENTION

L'AUTRICHE, L'ITALIE, LA POLOGNE, LA ROUMANIE, LE ROYAUME SERBE-CROATE-SLOVÈNE ET LA TCHECOSLOVAQUIE, DÉSIREUX DE RÉGLER LES QUESTIONS QUI ONT TRAIT AU TRANSFERT DES CRÉANCES ET DES DÉPÔTS APPARTENANT À DES RESSORTISSANTS DES TERRITOIRES TRANSFÉRÉS DE L'ANCIENNE AUTRICHE DE LA GESTION DE LA CAISSE D'ÉPARGNE POSTALE À VIENNE,

voulant conclure une convention à cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE:

M. Rémi Kwiatkowski, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

S. E. le Marquis Guglielmo Imperiali, Sénateur du Royaume, Ambassadeur;

LE CHEF DE L'ÉTAT POLONAIS:

M. Maciej Loret, Chargé d'Affaires de l'Etat polonais à Rome;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE:

M. Ef. Antonesco, Conseiller à la Cour de Cassation de Bucarest;

SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES-CROATES ET SLOVÈNES:

M. Ottokar Rybár, ancien député;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE:

M. Vlastimil Kybal, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

LESQUELS, ayant déposé leurs Pleins Pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit;

PREMIÈRE PARTIE.

Dispositions générales.

Article Premier.

Les Etats Contractants auxquels un territoire de l'ancien Empire d'Autriche a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cet

Empire, excepté l'Autriche, disposeront en conformité des prescriptions de la présente Convention le transfert de tous les avoirs de leurs ressortissants auprès de la Caisse d'Épargne Postale à Vienne, y compris les avoirs appartenant aux autorités, bureaux, établissements d'États, etc., civils et militaires, précédemment autrichiens ou austro-hongrois, dont le siège, inscrit dans les registres de la Caisse d'Épargne Postale, se trouve en dehors de la République d'Autriche sur le territoire de ces États.

Les avoirs qui n'auront pas été assumés par les autres États nationaux seront assumés par l'Autriche.

Chacun des États susdits chargera un de ses établissements publics de crédit de l'exécution de toutes les opérations résultant de la présente convention.

La présente Convention ne s'appliquera pas aux avoirs que les titulaires déclarent vouloir laisser auprès de la Caisse d'Épargne Postale à Vienne.

Sera considéré comme jour de liquidation, en tant qu'une autre date n'est pas fixée expressément dans les prescriptions suivantes, le dernier jour du mois dans lequel cette Convention entre en vigueur conformément à l'article 20.

Article 2.

Sont considérés en principe comme ressortissants des territoires transférés de l'ancien Empire d'Autriche dont les avoirs sont à transférer aux établissements nationaux, les déposants à l'épargne et les titulaires de compte-chèques qui, au moment de la séparation monétaire en Autriche (26 mars 1919), avaient leur domicile (siège) ordinaire dans le territoire de l'État respectif et qui depuis cette date ne l'ont pas abandonné. Les changements temporaires de résidence, surtout s'ils ont été causés par l'état de guerre, ne doivent pas être considérés comme changements du domicile (siège) ordinaire. Si les déposants à l'épargne ou les titulaires de comptes-chèques ont transféré leur domicile (siège) après la date susindiquée, du territoire d'un État national dans celui d'un autre État, à l'exception de l'Autriche, leur nationalité au moment de la mise en

vigueur de la présente Convention est décisive pour le transfert de leurs avoirs.

Pour les succursales des établissements de crédit et les entreprises de toute sorte, pour les administrations des propriétés foncières, etc., le lieu d'exercice de ces succursales et de ces administrations est considéré comme siège.

En ce qui concerne les ressortissants qui avaient leur domicile (siège) dans un territoire situé en dehors de l'ancien Empire d'Autriche et qui ont transféré de là leur domicile dans leur État national ou qui sont restés à l'étranger, on trouvera les dispositions détaillées dans la deuxième partie de cette Convention.

Pour ce qui concerne les avoirs enregistrés par la Caisse d'Épargne Postale en anciennes couronnes austro-hongroises, les États contractants se réservent le droit de ne pas reconnaître ou de reconnaître seulement en partie une augmentation qui serait éventuellement survenue après la séparation en Autriche, en tant que cette augmentation ne résulte pas d'intérêts crédités sur les comptes ou de transferts d'un avoir, qui passe à ce même établissement national.

Article 3.

Le montant total des avoirs qui sortent de cette façon de la gestion de la Caisse d'Épargne Postale doit être exprimé dans la comptabilité uniformément en couronnes.

Pour couvrir cette somme totale, la Caisse d'Épargne Postale mettra à la disposition des établissements nationaux acquérant les valeurs indiquées à l'art. 9.

Les actifs cédés à titre de couverture par la Caisse d'Épargne Postale devront être répartis parmi les États nationaux, à l'exception de l'Autriche, aux termes des dispositions de l'article 10.

Article 4.

Seront transférés outre les avoirs d'épargne et de compte-chèque, aux établissements désignés à les recevoir, aussi, à la requête des parties intéressées, les dépôts des titres qui sont gardés et administrés par la Caisse d'Épargne Postale pour le compte des ressortissants du territoire respectif ayant leur domicile en dehors de l'Autriche. Cependant la nationalité doit avoir été acquise en conformité des dispo-

sitions du Traité de Paix de St. Germain ou bien des Traités y relatifs.

Les avoirs sur les comptes en comptant provenant des opérations de la Caisse d'Épargne Postale en titres et tenus par elle en couronnes austro-hongroises doivent être constatés conformément aux principes fixés dans l'article 8 et seront ajoutés aux créances transférées qui proviennent des services de compte-chèques et d'épargne. Par contre, les avoirs sur les comptes en comptant tenus dans une autre monnaie ne seront pas compris dans le montant total à transférer, mais ils seront délivrés dans cette même monnaie.

Article 5.

Par l'exécution de cette Convention la Caisse d'Épargne Postale est déchargée de toute obligation ultérieure envers les parties dont les avoirs passent de sa gestion à celle de l'établissement auquel ils ont été transférés. Les établissements acquérants succéderont dans les droits et dans les obligations de la Caisse d'Épargne Postale en ce qui concerne les avoirs qu'ils ont acquis avec la restriction qu'il ne sera nécessaire de faire la conversion des avoirs dans la monnaie nationale qu'après la réception de toutes les couvertures prévues dans la quatrième partie de cette Convention et seulement dans les limites de cette couverture.

Il est toutefois réservé aux Etats contractants de disposer eux-mêmes de quelle façon et par quel montant l'établissement acquérant doit satisfaire, les ayants-droits.

Les couvertures reçues ne pourront être affectées à la réalisation des fonds appartenant strictement à l'Etat et déposés sur les comptes d'Etat qu'après le règlement des créances de tous les autres ayants droit.

DEUXIEME PARTIE

Constatation des blocs d'avoirs à transférer.

Article 6.

Pour établir les blocs d'avoirs dans le service d'épargne on procédera de la façon suivante.

Les Etats contractants, l'Autriche exceptée, inviteront, s'ils ne l'ont pas déjà fait, par une convocation publique leurs ressortissants (article 2) à déclarer leurs avoirs d'épargne dans un délai fixé auprès des bureaux qui seront à indiquer. Le délai ne pourra pas dépasser trois mois à partir de la mise en vigueur de la présente Convention. Simultanément avec la déclaration les déposants devront remettre les livrets d'épargne dénoncés pour solde.

A cette occasion les déposants, qui, au moment de la séparation monétaire en Autriche, avaient leur domicile (siège) dans le territoire de l'Etat national respectif, devront fournir la preuve de ce domicile (siège).

Par contre les déposants à l'épargne, qui, après la séparation monétaire ont transféré leur domicile (siège) du territoire d'un des Etats nationaux dans le territoire d'un autre Etat, l'Autriche exceptée, ou bien d'un territoire situé en dehors de l'ancien empire d'Autriche dans celui de leur Etat national, ainsi que les déposants à l'épargne qui ont conservé leur domicile (siège) en dehors du territoire de l'ancien empire d'Autriche devront prouver leur domicile actuel (siège) aussi bien que leur nationalité. Cette nationalité doit avoir été acquise conformément aux dispositions du Traité de St. Germain ou des Traités y relatifs.

Si le déposant à l'épargne est décédé, l'attribution de son avoir d'épargne sera décidée d'après son dernier domicile respectivement d'après sa nationalité (indigénat). En ce qui concerne les personnes morales qui ont cessé d'exister, leur dernier siège décidera.

Si un déposant à l'épargne, qui, après la séparation monétaire en Autriche, aurait transféré son domicile (siège) dans son Etat national, demande à être compris dans un bloc national, on ne donnera suite à sa demande que dans le cas où de nouveaux versements n'auraient pas été faits après la séparation monétaire. Les intérêts portés au crédit de comptes ne seront pas considérés comme nouveaux versements.

En cas de perte du livret d'épargne, le déposant devra notifier, avec la déclaration, la perte du livret, en demandant que soit initiée la procédure d'amortissement aux termes de l'article 14 de la loi du 28 mai 1882, R. G. Bl.,

n. 56. La procédure d'amortissement et l'attribution à un bloc national sur la base des résultats de cette procédure sera faite par la Caisse d'Epargne Postale d'accord avec l'Etat national intéressé.

Après avoir effectué les rectifications et les compléments éventuels, l'Etat national respectif notifiera à la Caisse d'Epargne Postale les déposants à l'épargne qui appartiennent à son bloc national. Après la révision de la part de la Caisse d'Epargne Postale selon ses registres, les avoirs à l'épargne de tous les déposants à l'épargne appartenant à un bloc national, établis d'après la situation au jour de la liquidation, augmentés des intérêts jusqu'à ce jour, constitueront le bloc des avoirs de l'Etat national respectif.

Le dépôts à l'épargne qui n'auront pas été déclarés de la part des Etats contractants, l'Autriche exceptée, feront partie du bloc des avoirs de l'Autriche. Cependant tous les avoirs qui au 26 mars 1919 avaient déjà subi la prescription aux termes des articles 15 et 16 de la loi du 28 mars 1882, R. G. Bl., n. 56 ou qui la subiront après cette date seront attribués à l'Etat dans le territoire duquel se trouve le bureau de poste qui a émis le livret d'épargne.

Article 7.

Pour la constatation des blocs d'avoirs dans la service des chèques on procédera comme il suit.

La Caisse d'Epargne Postale établira, provisoirement, d'après les directives fixées à l'article 2, les blocs d'avoirs des différents Etats nationaux sur la base de ses registres. La Caisse d'Epargne Postale en commun avec l'établissement succédant informera les titulaires des comptes de leur attribution provisoire à un bloc d'avoirs déterminé. S'il en résulte que le domicile (siège) d'un titulaire de compte-chèque indiqué par la Caisse d'Epargne Postale est identique au domicile (siège) au moment de la séparation monétaire, ou s'il ne s'agit que d'un changement de domicile (siège) dans les limites du territoire du même Etat, le titulaire de compte ne sera plus tenu de fournir une autre preuve pour son attribution définitive au bloc national respectif. Si, par contre, il s'agit d'un transfert de do-

micile (siège) dans le territoire d'un autre Etat successeur ou d'un changement de domicile d'un pays situé en dehors de l'ancien Empire d'Autriche dans l'Etat national, le titulaire du compte devra prouver sa nationalité actuelle, ainsi que son domicile (siège). Si le titulaire d'un compte-chèque tenu en couronnes autrichiennes estampillées, qui, après la séparation monétaire en Autriche, a transféré son domicile (siège) dans son Etat national, demande que son avoir, soit mis dans un bloc national, on donnera suite à sa demande après qu'il aura fourni les preuves au sujet de sa nationalité et de son domicile (siège) actuels, seulement dans le cas où son compte n'aurait pas subi de modifications quelconques par suite d'un emploi ultérieur (versements, transferts, ou prélèvements). Les intérêts crédités sur les comptes ne seront pas considérés comme modifications dans ce sens.

Si le titulaire d'un compte-chèque est décédé, son dernier domicile ayant la séparation monétaire en Autriche décidera et à défaut de celui-ci son dernier indigénat. En ce qui concerne les personnes morales qui ont cessé d'exister, leur dernier siège décidera.

Si le titulaire d'un compte ne déclare pas expressément, dans le délai d'un mois après la notification, vouloir laisser son avoir auprès de la Caisse d'Epargne Postale, son attribution au bloc national sera considérée définitive après qu'il aura fourni les preuves éventuellement nécessaires.

Après avoir effectué les rectifications et les compléments éventuels, chaque Etat national approuvera l'attribution des divers titulaires des comptes-chèques dans son bloc d'avoirs. Les avoirs de tous les titulaires des comptes-chèques appartenant à un bloc national établis d'après la situation au jour de la liquidation, augmentés des intérêts jusqu'à cette date, constitueront le bloc d'avoirs de l'Etat national respectif.

TROISIEME PARTIE.

Transfert des dépôts de titres et d'avoirs sur les comptes en comptant.

Article 8.

Les dépôts de titres se trouvant auprès de la Caisse d'Epargne Postale et les avoirs sur

les comptes en comptant des ressortissants des Etats contractants, l'Autriche exceptée, seront transférés d'après les principes suivants :

Les titulaires de comptes de dépôts et de comptes en comptant seront invités, si on ne l'a pas encore fait, par une convocation publique, à déclarer dans un délai approprié leurs dépôts et leurs avoirs en comptant et à autoriser l'établissement acquérant à les recevoir. Simultanément avec la déclaration, ils doivent fournir la preuve de la nationalité ainsi que du domicile (siège) en dehors du territoire de la République d'Autriche.

L'attribution des dépôts de titres et des comptes en comptant des successions héréditaires sera décidée d'après la nationalité respectivement d'après l'indigénat et le dernier domicile du défunt, en ce qui concerne les personnes morales qui auront cessé d'exister, d'après le siège du titulaire du compte.

Le compte en comptant appartenant à un dépôt de titres sera considéré comme déclaré par le fait de la déclaration du dépôt de titres. Lors de la déclaration on présentera le certificat de dépôt (livre de rente). En cas de perte de ce document, le titulaire du compte devra déclarer par écrit qu'il assume la responsabilité de tous les dommages qui pourraient provenir du transfert du dépôt. Les déclarations individuelles des titulaires des comptes de dépôts pourront être remplacées par une déclaration cumulative de l'établissement destiné au transfert.

Les Etats nationaux transmettront à la Caisse d'Epargne Postale les déclarations qui auront été examinées et vérifiées par eux en ce qui concerne les conditions préalables du transfert (nationalité, domicile, ou siège). La Caisse d'Epargne Postale fera une révision des déclarations quant à leur conformité à ses registres, y apportera les rectifications éventuelles et effectuera ensuite d'accord avec l'établissement acquérant la livraison des dépôts et des avoirs en comptant.

L'Autriche donnera le permis d'exportation libre des dépôts à transférer d'après ce qui précède, sans aucune réduction à titre d'impôts ou de taxes quelconques. A ce propos on devra observer les instructions données par la Commission des Réparations en date du 31 août 1921, 1502, ainsi que les autres instructions

éventuelles de cette même Commission concernant le traitement des titres de la dette d'avant guerre non gagée de l'ancien Empire d'Autriche.

Les titres de l'emprunt de guerre seront transférés marqués d'un signe distinctif prescrit par l'Autriche pour les titres en possession nationale des Etats successeurs.

Les titres assujettis aux liens de cautionnement ne seront transférés qu'avec le consentement de l'ayant droit (autorité administrative intéressée dans le cautionnement).

Les blocs d'avoirs sur les comptes en comptant tenus en couronnes austro-hongroises seront ajoutés au bloc d'avoirs d'épargne de l'Etat respectif et seront traités ensuite comme avoirs d'épargne.

Les avoirs des comptes en comptant tenus dans une autre monnaie que la monnaie austro-hongroise seront délivrés d'après la situation au jour de la liquidation dans la monnaie dans laquelle ils sont tenus. A ce propos on ajoutera aux avoirs consistant en couronnes autrichiennes estampillées dans tous les cas les intérêts produits jusqu'à cette date; par contre, en ce qui concerne les avoirs tenus dans d'autres monnaies on ne pourra agir de même que dans la mesure du gain obtenu par leur fructification.

Les dépôts de titres non déclarés ne participeront pas aux avantages de cette Convention lors de leur transfert. Les avoirs sur les comptes en comptant non déclarés tenus en couronnes austro-hongroises se seront pas pris en considération lors de la couverture du bloc des avoirs des Etats contractants aux termes de cette Convention.

Le traitement des dépôts chargés de dettes lombardes est réglé dans la IV partie de la présente Convention.

QUATRIEME PARTIE.

Couverture du bloc général des avoirs des Etats nationaux à séparer de la gestion de la Caisse d'Epargne Postale.

Article 9.

A la couverture du bloc général des avoirs des Etats nationaux à déterminer suivant les

dispositions contenues dans les parties n. II et III seront affectés les éléments suivants du patrimoine de la Caisse d'Epargne Postale:

1^{er} en première ligne les créances résultant de la balance des comptes de la Caisse d'Epargne Postale envers les administrations postales des Etats nationaux, à l'exception de l'Autriche, déduction faite des dettes correspondantes;

2^o ensuite les titres d'après la liste ci-jointe se trouvant en possession propre de la Caisse d'Epargne Postale dont le montant nominal global s'élève de 110.641.560 couronnes sans qu'ils soient marqués d'une signe distinctif comme appartenant au territoire de la République d'Autriche. Les titres de la dette d'avant guerre de l'ancien Empire d'Autriche énumérés sous I de la liste ci-jointe devront être délivrés avec tous les coupons échus à partir du 1^{er} mai 1919;

3^o ensuite les créances de la Caisse d'Epargne Postale provenant des prêts sur titres (prêts lombards) envers les débiteurs qui répondent aux conditions de l'article 8 en ce qui concerne la nationalité et le domicile (siège);

4^o de même les créances de la Caisse d'Epargne Postale provenant du compte courant envers la Caisse d'Epargne Postale de Serrajevo;

5^o les créances suivantes inscrites dans les livres de la Caisse d'Epargne Postale libellées en monnaie étrangère dans leur montant total, savoir;

a) Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France	Francs fr.	- 461.977,74
b) Banca Commerciale Italiana, Succursale de Londres	Lst.	6.728-9-5
c) Swiss Bank Verein, Londres		100.000 —
d) Deutsche Bank, Berlin, Succursale de Londres	Lst.	4.833-13-9
e) Oesterreichische Laenderbank, Succursale de Londres	Lst.	12.839-12-9
f) Oesterreichisch-Ungarische Bank	Lst.	130.063-6-5
g) Deutsche Bank Berlin, Succursale de Londres	Doll.	18.708,33

h) Société générale de Belgique, Bruxelles	Francs belges	-485.853,72
i) Société générale de Belgique, Bruxelles, Dépôt de l'emprunt belge de Reconstruction nom	Francs belges	6.100.000 —

6^o enfin des couronnes autrichiennes estampillées en comptant ou en créances enregistrées.

Article 10.

1^{er} Les créances et les dettes résultant de la balance des comptes de la Caisse d'Epargne Postale envers les diverses administrations postales des Etats nationaux, qui sont à transférer selon l'article 9, par. 1, seront mises en compte pour la couverture du bloc séparément pour chaque établissement national en prenant comme relation couronne pour couronne.

2^o Les titres que la Caisse d'Epargne Postale mettra à la disposition aux termes de l'article 9, par. 2, seront répartis sur la base de leur valeur nominale et cela: moitié dans la proportions des blocs d'avoirs diminués respectivement augmentés aux termes de l'alinéa 1 de cet article, et moitié dans la proportion des blocs d'avoirs originaires avant les transformations faites aux termes du paragraphe 1 du présent article. Pour la couverture du montant total formé par ces deux quotes-parts il y aura lieu d'attribuer, en première ligne, à chaque établissement national, les titres qui seront d'un intérêt spécial pour l'Etat national respectif selon la situation territoriale des objets qui leur servent de garantie où selon le siège de l'établissement d'émission. A cette occasion, les titres indiqués à la liste de valeurs ci-annexée sous le n. III et gagés sur des chemins de fer auxquels plusieurs Etats nationaux sont simultanément intéressés, seront répartis proportionnellement à l'étendue dans le territoire de chaque Etat de la voie ferrée servant d'objet de garantie. Ensuite les titres de rente d'avant guerre, seront répartis proportionnellement d'après les diverses catégories.

Les titres acquis de dette d'avant guerre de l'ancien Empire d'Autriche seront mis en compte pour la couverture des blocs d'avoirs selon leur valeur nominale couronne pour couronne. Les coupons échus à partir du premier

mai 1919 ne font pas objet de la mise en compte.

Les autres titres seront évalués selon leur valeur de bourse au jour de la liquidation dans l'Etat acquérant et mis en compte, en prenant comme base le taux de conversion qui a été fixé pour les couronnes austro-hongroises dans l'Etat respectif.

3° Les créances lombardes de la Caisse d'Epargne Postale mentionnées à l'article 9, paragraphe 3, seront communiquées à chaque établissement acquérant dans une liste séparée qui sera examinée par cet établissement, en ce qui concerne la nationalité et le domicile (siège) des débiteurs. Les créances lombardes de la Caisse d'Epargne Postale qui auront été reconnues, après rectification faite d'un commun accord, seront acquises par l'établissement national respectif avec les objets de gage.

Pour être mises en compte sur le bloc d'avoirs des divers Etats nationaux, les créances lombardes seront distinguées selon les catégories des valeurs lombardées en trois groupes.

I groupe: Seront mises en compte sur les blocs des avoirs couronne pour couronne les créances lombardées sur des titres nationaux ou sur des titres des catégories, dont la nationalisation (nostrification) aura été prévue jusqu'au jour de la liquidation par les Traités de paix ou par la législation interne de l'Etat acquérant, ainsi que les créances lombardes sur des titres dont la monnaie est équivalente ou supérieure par rapport à la monnaie de l'Etat acquérant.

II groupe: Les créances lombardes sur titres dont la monnaie est inférieure à la monnaie de l'Etat acquérant, seront évaluées dans le montant qui sera couvert par la valeur de bourse de ces titres dans l'Etat, acquérant au jour de la liquidation. A défaut d'un cours de bourse dans le dit Etat, on prendra comme base le cours de bourse dans l'Etat sur le territoire duquel ce titre a été émis, converti au taux de change de la monnaie de cet Etat par rapport à la monnaie de l'Etat acquérant. Les montants ainsi déterminés seront mis en compte sur le bloc d'avoir en tenant compte du taux qui a été fixé par l'Etat acquérant pour la conversion des couronnes austro-hongroises.

III groupe: Les créances lombardes de la

Caisse d'Epargne Postale sur titres d'emprunts de guerre seront évaluées d'après le taux de change entre la couronne autrichienne estampillée et la monnaie légale de l'Etat respectif au jour de la liquidation; mais dans les cas où le taux de change de la couronne autrichienne estampillée serait supérieure au taux de change de la monnaie de l'Etat acquérant, l'évaluation sera faite sur la base de cette dernière monnaie; dans ces deux cas on mettra les montants ainsi déterminés en compte pour la conversion des couronnes austro-hongroises.

Dans le cas où un débiteur aurait contracté une ou plusieurs dettes lombardes sur des titres appartenant au même groupe, ces titres seront considérés comme objet commun de gage pour la dette totale. Dans ces cas l'évaluation et la mise en compte dans les blocs d'avoirs des créances lombardes unies, devra se faire d'après les dispositions valables pour le groupe respectif. L'union des créances lombardes appartenant à des groupes différents ne peut se faire que dans les cas où il s'agit de créances lombardes des groupes I, et II. Dans ces cas, les créances lombardes, qui appartiennent aux groupes I et II, seront évaluées et mises en compte commun d'après les dispositions en vigueur pour le groupe II.

4° Le créance en compte courant envers la Caisse d'Epargne Postale de Serajevo mentionnée à l'article 9, paragraphe 4, sera employée couronne pour couronne à la couverture du bloc d'avoirs du Royaume des Serbes-Croates-Slovènes.

5° Les créances envers l'étranger cédées par la Caisse d'Epargne Postale conformément à l'article 9, paragraphe 5, seront employées, pourvu qu'elles soient libérées de la séquestration, en première ligne aux acquittements des avoirs auprès de la Caisse d'Epargne Postale appartenant aux ressortissants des pays étrangers qui avaient été ennemis par rapport à l'ancien territoire de l'Empire d'Autriche. Ces obligations de la Caisse d'Epargne Postale seront à acquitter comme s'il s'agissait des dettes d'un établissement autrichien. Pour la couverture de ces obligations envers l'étranger on mettra à la disposition de la Caisse d'Epargne Postale la partie nécessaire des créances envers l'étranger.

Les parties des créances envers l'étranger de la Caisse d'Epargne Postale qui ne seront pas absorbées par la disposition de l'alinéa précédent serviront pour continuer la couverture des blocs nationaux.

La répartition de cette couverture sur les blocs d'avoirs sera faite suivant les chiffres proportionnels qui seront formés en multipliant les soldes des avoires restés encore à découvert par la moyenne des taux du change moyens de la monnaie nationale d'après la cotation officielle de la bourse de Zurich pendant les deux derniers mois qui précèdent le jour de la liquidation.

Ces quotes-parts des créances envers l'étranger cédées au divers établissements nationaux devront être mises en compte sur le bloc d'avoires selon leur valeur moyenne dans la monnaie nationale à la bourse de Zurich au jour de la mise au crédit, en tenant compte du taux fixé pour la conversion de la couronne austro-hongroise dans l'Etat respectif.

6° Le résidu restant après la mise en compte des valeurs indiquées aux paragraphes 1-5 du présent article sera couvert en couronnes autrichiennes estampillées en comptant ou en créances enregistrées par un montant 5 fois plus grand. Cependant le montant à payer de cette façon ne devra pas dépasser la somme de huit cent millions (800.000.000) couronnes autrichiennes estampillées. On y comprendra les montants qui seront mis en compte en couronnes autrichiennes estampillées aux termes de l'article 16.

La répartition de cette couverture sur les blocs d'avoires sera faite d'après les dispositions de l'avant dernier alinéa du paragraphe 5 du présent article.

Article 11.

L'Autriche s'appliquera à la réalisation des créances que la Caisse d'Epargne Postale possède sur son territoire, notamment envers la Banque austro-hongroise; les autres Etats contractants s'efforceront d'obtenir que les créances de la Caisse d'Epargne Postale envers l'étranger, soient réalisées.

CINQUIEME PARTIE.

Dispositions finales.

Article 12.

Les versements pour la Caisse d'Epargne Postale qui jusqu'à l'entrée en vigueur de cette convention ne lui auront pas été transmis pour être portés au crédit des comptes respectifs, seront remboursés aux ayants droit par l'Administration postale à la quelle appartient actuellement le bureau de poste qui a reçu versement.

Les ordres de paiement de la Caisse d'Epargne Postale qui n'auront pas été exécutés jusqu'à cette date lui seront retournés pour les sommes assignés soient rapportées au crédit des comptes respectifs, et les bordereaux des comptes pas encore parvenus concernant des paiements effectués seront présentés à la Caisse d'Epargne Postale.

Article 13.

Les Etats contractants s'engagent à conserver tous les actes et documents relatifs à la gestion des avoires transférés, et cela pendant une année après l'exécution totale des transferts.

En outre les Etats contractants s'engagent à toute assistance réciproque dans l'exécution de toutes recherches et de toutes mesures nécessaires pour établir et assurer les blocs des avoires. La Caisse d'Epargne Postale se chargera de la répartition des valeurs indiquées aux articles 9 et 10 et elle procédera à ce propos d'un commun accord avec les Etats intéressés. Elle donnera aussi tous les renseignements nécessaires et prendra tous les accords avec les fonctionnaires délégués par les Etats contractants par la voie la plus courte.

Article 14.

Les droits résultant de cette Convention en faveur de l'Etat Polonias ne seront atteints d'aucune manière par la Convention provisoire établie auparavant entre cet Etat et la Caisse d'Epargne Postale.

Les balances des comptes faites jusqu'à présent entre les Caisses d'Epargne Postales à Vienne et à Varsovie seront rectifiées suivant

les dispositions de cette Convention tout en maintenant la réserve qu'une diminution éventuelle du bloc polonais déjà acquis ne doit plus survenir à la suite de l'élimination des avoirs déjà décomptés.

Article 15.

Dans le cas où, à la suite de la répartition définitive de la dette d'avant guerre non gagée, la quote-part attribuée à l'Autriche dans une des catégories de cette dette dépasserait la partie estampillée en Autriche, les titres des catégories respectives de la dette d'Etat délivrés aux Etats nationaux en exécution des paragraphes 2 des articles 9 et 10 de la présente Convention seront échangés contre des titres non estampillés de telles catégories de la dette d'avant guerre ou gagée de la même valeur nominale, dont la partie estampillée en Autriche surpassera la quote-part attribuée à celle-ci.

Article 16.

Pour le transfert des avoirs, la Caisse d'Epargne Postale ne calculera que les taxes fixées par ses règlements et les déduira de l'avoir à l'occasion de la liquidation.

Le paiement des taxes et des frais occasionnés par la livraison des dépôts de titres qui ne seront pas couverts par des avoirs en comptant aura lieu par la mise en compte en couronnes autrichiennes estampillées aux termes de l'article 10, alinéa 6 de la présente Convention.

Article 17.

Par la réalisation de la présente Convention dont l'exécution de la part de la Caisse d'Epargne Postale à Vienne est garantie par la République d'Autriche, va cesser la garantie d'Etat prévue par l'article 1 de la loi du 28 mai 1882, R. G. Bl., n. 56.

Article 18.

Cette Convention ne devra être considérée que comme un ajustement financier stipulé aux termes de l'article 215 du Traité de St. Germain en particulier en ce qui concerne la gestion autrichienne ancienne de la Caisse d'Epargne Postale. Cet ajustement ne créera aucun

préjudice pour tout autre ajustement financier et ne portera atteinte à aucune autre disposition du Traité susdit. Par cela tous les Etats contractants renoncent, en ce qui concerne cette matière, au droit prévu par l'article 215 de faire appel à la Commission des Réparations.

Article 19.

Si, lors de l'exécution de la présente Convention, il résultait des divergences d'opinion entre les Etats contractants, on formera un Tribunal arbitral spécial au cas où l'on n'aurait pas encore établi un jury d'arbitrage permanent et général pour le règlement des différends entre les divers Etats.

Ce Tribunal sera composé d'un membre, délégué par la République d'Autriche, et d'un membre qui sera nommé de commun accord par les autres Etats contractants. Ces deux membres éliront un Président qui devra appartenir à un des Etats contractants qui ne serait pas déjà représenté par un membre dans le Tribunal d'arbitrage.

Dans le cas où les deux arbitres ne pourraient tomber d'accord sur le choix du président, celui-ci sera élu à la majorité des voix par tous les Etats contractants.

Le siège du Tribunal arbitral est Vienne.

Les Etats contractants s'engagent à prêter au tribunal d'arbitrage tout l'appui nécessaire pour l'exercice de ses fonctions.

Les frais du Tribunal arbitral seront soutenus par les Etats intéressés proportionnellement aux cas soumis à son jugement. Les quotes-parts des dits frais incombant à chacun des intéressés seront fixées cas par cas par le Tribunal d'arbitrage.

Le tribunal d'arbitrage sera convoqué à la requête de tout Etat contractant et décidera à la majorité des voix. Le Président votera le dernier.

Article 20.

La présente Convention sera ratifiée.

Les ratifications seront communiquées par les Etats intéressés au Gouvernement d'Italie le plus tôt possible. Le Gouvernement Italien en

donnera avis à tous les autres Etats signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement Italien.

La présente Convention entrera in vigueur après la ratification faite par tous les Etats contractants.

Aussitôt que toutes les ratifications seront parvenues, on dressera un procès-verbal dont la date sera aussi la date de la mise en vigueur de la présente Convention.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires sus-nommés ont signé la présente Convention.

FAIT à Rome, le six avril mille neuf cent vingt-deux, en français, italien et allemand. Les textes français et italien feront également foi. En cas de divergence on consultera le texte al-

lemand. Dans ce cas, seulement celui des deux textes français ou italien fera foi, qui est conforme au texte allemand.

Fait en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume d'Italie et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.

Pour

L'Autriche: RÉMI KWIATKOWSKI.

L'Italie: IMPERIALI.

La Pologne: MACIEJ LORET.

La Roumanie: EF. ANTONESCO.

Le Royaume des Serbes-Croates et Slovenes:
DR. RIBÁR.

La Tchécoslovaquie: VLASTIMIL KYBAL.

ANNEXE.

LISTES DES TITRES AFFERENTS A L'ARTICLE 9, Par. 2.

I. RENTES D'ÉTAT D'AVANT GUERRE AUTRICHIENNES.

a) Dette générale d'Etat:

	Sommes nominales en couronnes
4 %/o Mairente avec coupons à partir du 1 ^{er} mai 1919	31,100,000
4 %/o Julirente avec coupons à partir du 1 ^{er} juillet 1919	10,300,000
4.2 %/o Februarrente avec coupons à partir du 1 ^{er} août 1919	12,000,000

b) Dette autrichienne d'Etat:

4 %/o Oesterreichische Kronenrente avec coupons à partir du 1 ^{er} septembre 1919	28,600,000
	82,000,000

II. TITRES POUR LESQUELS LES ÉTATS NATIONAUX ONT UN INTÉRÊT SPÉCIAL
(ART. 10 PAR. 2).

1. — République Tchécoslovaque.

	Sommes nominales en couronnes
5 1/4 proz. Franz Josef-Bahn-Schuld, Silber 1/1, 1/7	84,800
5 1/4 proz. Elisabethbahn Linz-Budweis, Aktien oe. W. Silber, 1/1, 1/7	26,800
4 proz. Franz Josef-Bahn Prior. Em. 1884, Silber 1/4, 1/10	216,400
3 proz. Lokaleisenbahn-Ges. oesterr., Prior. K, 1/1, 1/7	2,000,400
3 1/2 proz. Nordwestbahn, oesterr. Prior. lit. A, konvert, fl. 1/2, 1/9	1,602,800
3 1/2 proz. Nordwestbahn, oesterr. Prior. lit. A, konvert., Em. 1903, K, 1/3, 1/9	387,200
3 1/2 proz. Nordwestbahn oesterr. Prior. B, konvert., Silber 1/5, 1/11	1,343,600
3 1/2 proz. Nordwestbahn oesterr. Prior. B, Em. 1003 K, 1/5, 1/11	780,600
4 proz. Nordwestbahn oesterr. Prior. Em. 1885, Silber 1/4, 1/10	65,600
3 proz. Staatsseinhahu-Ges., Prior., Ergaenzungsnetz (500 frs., 480 K) 1/3, 1/9	960
4 proz. Boehm. Nordbahn, Schuld, steuerfr., K, 1/1, 1/7	35,000
4 proz. Nordwestbahn, Schuldschr. oesterr. U. Suednordd. Verbindungsbahn, 1/1, 1/7	40,000
4 proz. Pilsen-Priesen-Bahn, Schuld, in fl. ö. W. 1/1, 1/7	582,000
4 proz. Boehm. Westbahn, Prior. Em. 1885, Silber 1/1, 1/7	389,600
4 proz. Boehm. Westbahn, Prior. Em. 1895, in K, 1/1, 1/7	1,835,200
4 proz. Mährische Grenzbahn, Prior, in K, 1/3, 1/9	766,200
4 proz. Mährische-schels. Zentralbahn, Prior., in K, 1/1, 1/7	3,125,600
4 proz. Pilsen-Priesen-Bahn, Prior, 150 fl. Silber 1/1, 1/7	639,100
4 proz. Südnorddeutsche Verbindungsbahn, Prior, Silber, 1/1, 1/7	283,200
4 proz. Buschtiehrader-Bahn, Em. 1896, K, 1/4, 1/10	108,600
4 proz. Dux-Bodenbacher Eisenbahn, Em. 1891, Silber 1/1, 1/7	51,000
3 proz. Dux-Bodenbacher Eisenbahn, Em. 1893, K, 1/1, 1/7	1,600
4 proz. Kaschau-Oderberger-Eisenbahn, Em. 1889, zur Konv. eingereicht, Silber 1/1, 1/7	427,200
4 proz. Kaschau-Oderberger-Eisenbahn, oesterr. Str., Em. 1889, zur Konv. ein- gereicht, Silber, 1/1, 1/7	157,200
3 1/2 proz. Böm. Hypothekenbank, 60 1/2 j. in K, verl., 1/3, 1/9	142,400

Da riportare . . . 15,093,060

Sommes nominales
en couronnes

	<i>Riparto</i>	15,093,060
3 1/2 proz. Böhm. Hypothekenbank, 60 1/2 j, in K, 1/6, 1/12		185,400
4 proz. Böhm. Landesbank, Kommunal-Schuldsch. 50j. verl. ö. W. 1/5, 1/11.		120,800
4 proz. Böhm. Landesbank, Kommunal-Schuldsch. 78j. verl. in K, 1/2, 1/8		150,200
4 proz. Böhm. Landesbank, Kommunal-Schuldsch. 78j. verl. in K, 1/5, 1/11.		130,000
4 proz. Böhm. Landesbank-Meliorations-Schuldsch. 78j. verl. in K, 1/2, 1/8		368,000
4 proz. Böhm. Landesbank. Eisenbahn-Schuld. in K, 78j. ver. 1/3, 1/9		257,000
4 proz. Mähr. Hypothekenbank, 54 1/2 j., verl. ö. W. 1/2, 1/8		19,000
4 proz. Mähr. Landeskultur-Bank, Kommunal-Oblig. 54 1/2j., verl. 1/6, 1/12		189,000
		<hr/> 16,512,460 <hr/>

2. — République Polonaise.

4 proz. Albrechtsbahn-Schuld in Silber, fl. 1/1, 1/7	70,800
4 proz. Galizische Karl-Ludwig-Bahn-Schuld 1/1, 1/7	2,403,600
4 proz. Albrechtsbahn-Prior., Silber 1/5, 1/11	820,000
4 proz. Galizische Karl-Ludwig-Bahn-Prior., Silber 1/1, 1/7	480,800
3 1/2 proz. Ungarisch-Galizische-Eisenbahn-Prior., Em. 1870, K, konvert. 1/3, 1/9	692,000
3 1/2 proz. Ungarisch-Galizische-Eisenbahn-Prior., Em. 1878, K, konvert. 1/3, 1/9	188,400
4 proz. Ungarisch-Galizische Eisenbahn-Prior., Em. 1887, Silber 1/1, 1/7	979,600
3 1/2 proz. Ungarisch-Galizische Eisenbahn-Prior., Em. 1902, K, 1/3, 1/9	440,000
4 proz. Galiz. Bodenkredit-Verein Pfdbr. d. Krg. Galizien u. Lod. 3/06, 31/12	60,000
4 proz. Galiz. Landesbahn-Pfdbr. d. Krg. Galizien u. Lod. 30/6, 31/12, 57 1/2 j. i. K. ruckz	30,000
4 1/2 proz. Galiz. Landesbahn-Pfdbr. d. Krg. Galizien u. Lod. 30/6, 31/12, 51 1/2 j. i. K. ruckz	168,300
4 1/2 proz. Galiz. Landesbahn Kommunal-Oblig. III Em. 51 1/2 j. i. K. verl. K. 1/4, 1/10	150,000
	<hr/> 6,483,500 <hr/>

Sommes nominales
en couronnes

3. — Le Royaume d'Italie.

4 proz. Aulehen der Stadt und Handelskammer Triest I/1, 1/7 verl. ö. W. K	426,400
---	---------

4. — Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

4 proz. Laibach-Stein-Lokalbahn, ö. W. fl. 1/1, 1/7. K	19,600
--	--------

5. — Le Royaume de Roumanie.

4 proz. Czernowitz-Nowosielitza Prior., K, 1/1, 1/7 K	784,400
---	---------

III. — TITRES INTÉRESSANT PLUSIEURS ETATS NATIONAUX.

1. — *Tchécoslovaquie-Pologne.*

4 proz. Ferdinands-Nordbahn Prior., Em. 1888, ö W. 1/6, 1/12? K	28,000
4 proz. Ferdinands-Nordbahn Prior., Em. 1891, ö W. 1/4, 1/10 K	30,000
4 proz. Ferdinands-Nordbahn Prior., Em. 1904, K. 1/6, 1/12 K	629,800
	687,800

2. — *Pologne et Roumanie.*

4 proz. Lemberg Czernowitz-Jassy-Eisenbahn-Ges. Prior Em. 1894 in K 1/1, 1/7 K	2,945,900
4 proz. Lemberg Czernowitz-Jassy-Eisenb.-Ges. Prior., Em. 1884 Silber 1/5, 1/11 K	782,400
	3,727,400

CONVENZIONE

L' AUSTRIA, LA CECOSLOVACCHIA, L' ITALIA, LA POLONIA, IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO, LA ROMANIA DESIDEROSI DI REGOLARE LE QUESTIONI CHE RIGUARDANO GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA VECCHIA AMMINISTRAZIONE POSTALE AUSTRIACA, DELLA IMPERIALE E REALE AMMINISTRAZIONE POSTALE MILITARE E DI CAMPO, NONCHÈ DELLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI POSTALI DEGLI STATI SUCCESSORI.

volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente federale della Repubblica d'Austria:

il Signor RÉMI KWIATKOWSKI, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

il Signor VLASTIMIL KYBAL, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il marchese GUGLIELMO IMPERIALI, Senatore del Regno, Ambasciatore;

Il Capo dello Stato polacco:

il Signor MACIEJ LORET, Incaricato d'Affari dello Stato polacco a Roma;

Sua Maestà il Re di Romania:

il Signor EF. ANTONESCO, Consigliere alla Corte di Cassazione di Bucarest;

Sua Maestà il Re dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni:

il Signor OTTOKAR RYBÀR, ex deputato;

I QUALI, dopo essersi scambiati i loro Pieni Poteri, trovati in buona e debita forma, hannò convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA.

Vecchia amministrazione postale austriaca e amministrazioni postali degli Stati successori.

Art. 1.

Allo scopo di separare la responsabilità dell'antica amministrazione postale austriaca da quella delle amministrazioni postali ad essa succedute, è fissata in massima la data del 3 no-

vembre 1918, e, rispettivamente,, per i nuovi Stati successori, quella della loro costituzione.

Tuttavia, ,per eliminare le difficoltà tecniche e pratiche dei conteggi, si stabilisce che, come data di chiusura dei conti di gestione dell'antica amministrazione postale austriaca, sia valevole la data del 31 ottobre 1918, cioè la data di chiusura del mese immediatamente anteriore al 3 novembre 1918; e che il 1° novembre 1918 sia valevole come data di inizio della gestione delle amministrazioni postali degli Stati successori.

Ciò, però, non porta alcun pregiudizio per ogni altro effetto al punto di vista adottato al riguardo dalle Alte Parti Contraenti in altri accordi per quanto concerne la data reale dello smembramento dell'antica Monarchia austro-ungarica.

Art. 2.

Una eccezione è fatta alla regola generale di cui al secondo alinea dell'articolo precedente per gli uffici di posta compresi nell'elenco annesso a questa convenzione, la cui appartenenza sarà giudicata secondo le indicazioni contenute nell'elenco stesso.

Art. 3.

Tutti i conti mensili con le rispettive pezze di appoggio saranno scambiati in base al giorno normativo stabilito dagli articoli 1 e 2 fra le amministrazioni interessate.

Se non esistessero più i conti e le relative pezze di appoggio, le amministrazioni postali degli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi reciprocamente i loro buoni uffici per poter ricostruire li più esattamente che sia possibile i conti smarriti e i relativi annessi.

I conti mensili per la vecchia amministrazione postale austriaca saranno trasmessi alla nuova amministrazione postale austriaca.

Art. 4.

I versamenti in contanti che non sono arrivati all'amministrazione postale competente secondo gli articoli 1 e 2 dovranno essere portati a credito di questa amministrazione e le sovvenzioni di cassa in contanti eseguite da una amministrazione non competente saranno bonificate a questa.

I versamenti e i prelevamenti in conto corrente fatti dagli uffici di posta formeranno oggetto di un conto fra la Cassa Postale di risparmio di Vienna e l'amministrazione postale alla quale appartiene, in base alle disposizioni dell'articolo 1, l'ufficio che ha fatto il versamento e il prelevamento.

Art. 5.

Ogni amministrazione dovrà trasmettere i vaglia postali ordinari non pagati, che si trovano presso di essa, all'amministrazione che è in grado di emettere l'autorizzazione di pagamento o di munire il vaglia del visto per data. Quest'ultima amministrazione trasmetterà i titoli regolarizzati all'amministrazione dalla quale l'ufficio di posta speditore attualmente dipende, e ciò per il rimborso al mittente secondo le norme in vigore per i vaglia postali.

I vaglia postali che non possono essere rimborsati al mittente nel termine di tre mesi dal giorno dell'emissione dell'autorizzazione di pagamento o del visto per data, debbono essere considerati come perenti.

I vaglia postali emessi per rimborso di assegni non pagati saranno da pagarsi ai destinatari da quell'amministrazione postale che va considerata, secondo gli articoli 1 e 2, come amministrazione mittente dell'invio gravato di assegno.

Qualora i singoli Stati successori avessero trattenuto l'importo di assegni o di titoli riscossi, le loro amministrazioni postali dovranno prendere le disposizioni necessarie per il pagamento ai mittenti degli oggetti gravati di assegno o dei titoli da riscuotere.

A tale uopo esse devono autorizzare le amministrazioni postali competenti, secondo gli articoli 1 e 2, ad effettuare il pagamento contro conto.

Il termine di perenzione fissato nel secondo capoverso del presente articolo vale anche per i vaglia per rimborso di assegni o per riscossione di effetti.

Art. 6.

Sui vaglia postali già pagati e su quelli ancora da pagarsi ai sensi dell'articolo 5, ogni amministrazione che effettua un pagamento dovrà fornire all'amministrazione che deve essere

considerata come amministrazione mittente ai sensi degli articoli 1 e 2 delle speciali distinte di credito espresso in corone austro-ungariche:

a) per i vaglia postali emessi fino al 31 ottobre inclusivo;

b) per i vaglia postali emessi dopo tale giorno.

Le distinte di credito per vaglia postali emessi fino al 31 ottobre 1918 saranno inviate all'amministrazione postale austriaca, e le altre amministrazioni competenti secondo gli articoli 1 e 2.

Art. 7.

Per ciò che riguarda la responsabilità per lo smarrimento, la manomissione o la avaria di invii postali si conviene quanto segue:

In tesi generale è l'amministrazione postale da considerarsi come mittente secondo gli articoli 1 e 2, quella che deve istruire le pratiche in materia di indennizzi e stabilire in base alle norme postali allora vigenti, il diritto all'indennità e l'ammontare di questa.

Le pratiche in materia di indennità, concernenti la vecchia amministrazione postale austriaca dovranno essere espletate dall'amministrazione postale di quello Stato successore, nel cui territorio si trova attualmente l'ufficio d'impostazione.

Per gli obblighi di indennità risultanti da queste pratiche in seguito a smarrimento, manomissione od avaria di invii postali è in massima responsabile l'amministrazione postale competente secondo la data d'impostazione, a meno che non risulti provato che il danno è a carico di un'altra amministrazione postale. In questo caso all'amministrazione postale mittente resta riservato il ricorso contro l'amministrazione responsabile.

Queste domande di regresso non debbono essere soddisfatte in contanti, ma essere iscritte in un conto speciale in corone austro-ungariche. Dopo riconosciute dalla rispettiva amministrazione postale, queste domande di regresso saranno comprese nel conto generale previsto dall'articolo 14.

Per quanto riguarda gli obblighi di indennità spettanti alla vecchia amministrazione postale austriaca, si dà facoltà alle amministrazioni postali degli Stati successori di soddisfarli, o pure di riservare la loro realizzazione all'atto della regolarizzazione generale dei de-

biti della cessata amministrazione austriaca. Tutte le indennità pagate per conto della cessata amministrazione postale austriaca dovranno essere iscritte, dall'amministrazione che effettuò i pagamenti, in un conto espresso in corone austro-ungariche, che verrà poi compreso nel conto generale previsto dall'art. 14.

Le domande di indennità riconosciute fondate, ma non soddisfatte, debbono essere raccolte per essere comprese nella regolarizzazione generale dei debiti della cessata amministrazione austriaca.

I documenti (dossiers) riferentisi agli obblighi di indennità della cessata amministrazione postale austriaca dovranno tenersi a disposizione, allo scopo di un eventuale esame, per la durata *massima* di due anni a partire dalla data della spedizione del conto o della distinta.

Per gli invii postali provenienti dai paesi che appartenevano in precedenza all'estero rispetto all'Austria, fa le pratiche necessarie concernenti i risarcimenti verso questi paesi quell'amministrazione postale alla quale appartiene l'ufficio di cambio di entrata.

Questa amministrazione sarà anche incaricata in massima di pagare l'indennità al rispettivo Stato estero, senza pregiudizio del diritto di pretendere il rimborso della somma pagata dall'amministrazione sul territorio della quale è provato sia avvenuto il danno.

I pagamenti per le somme per regresso risultanti a carico della vecchia amministrazione postale austriaca saranno effettuati per suo conto, oppure saranno riservati alla regolarizzazione generale dei debiti della cessata amministrazione austriaca verso l'antico estero.

Le somme per regresso, che fossero state eventualmente pagate, non devono comprendere nel conto generale previsto dall'articolo 14.

I risarcimenti che sono a carico degli Stati successori dovranno essere regolati caso per caso.

Le disposizioni di questo articolo non saranno applicabili alle pratiche per indennizzi fra Stati successori, fino al momento in cui non sia stato concluso a questo riguardo uno speciale accordo.

Art. 8.

Le amministrazioni postali degli Stati successori dovranno recuperare dagli impiegati

passati dall'antica amministrazione postale austriaca, o da quella di un altro Stato successore alle proprie dipendenze, tutti i risarcimenti di qualsiasi titolo derivanti dal loro anteriore servizio e fondati sui regolamenti postali.

Il ricupero si effettuerà secondo i principi e le norme vigenti per tali obblighi presso l'amministrazione da cui l'impiegato dipendeva.

Le somme recuperate a tale titolo saranno portate in conto dell'amministrazione postale creditrice, e comprese nel conto generale previsto dall'articolo 14. Viceversa, se dalla verifica contabile risultassero in favore degli impiegati anzidetti dei crediti, questi dovranno essere conteggiati in favore dell'amministrazione da cui dipendono presentemente i detti impiegati, perchè provveda a rimborsarli.

Art. 9.

Ogni amministrazione dovrà compilare il conto dei suoi crediti in corone austro-ungariche e trasmetterlo all'amministrazione debitrice. Questa potrà presentare le sue osservazioni al conto entro quattro mesi dall'avvenuta spedizione. In caso contrario il conto si considererà come accettato.

PARTE SECONDA.

Amministrazione postale militare e da campo Imperiale e Reale e amministrazioni postali degli Stati successori.

Art. 10.

La data del 31 ottobre 1918 è fissata anche come giorno di chiusura della gestione dell'antica amministrazione postale della Bosnia ed Erzegovina.

Tutti gli uffici postali della Bosnia ed Erzegovina sono quindi da considerarsi come appartenenti al Regno dei Serbi-Croati-Sloveni a partire dal 1° novembre 1918.

Le disposizioni contenute nella prima parte della presente convenzione si applicano per analogia agli obblighi risultanti dalla gestione dell'amministrazione militare della Bosnia Erzegovina.

Art. 11.

Gli uffici postali da campo e di tappa sono considerati, fino alla cessazione della loro attività, come appartenenti alla amministrazione imperiale e reale della posta da campo.

Art. 12.

I vaglia postali da campo non ancora pagati saranno trasmessi all'amministrazione postale competente, secondo la residenza o la sede del reclamante, per l'ulteriore trattazione.

I vaglia postali da campo già pagati, o che dovranno essere pagati dalle amministrazioni postali degli Stati successori, giusta il primo alinea, saranno riuniti in un conto separato.

Questo conto sarà trasmesso, per il riconoscimento, all'ufficio incaricato della liquidazione della imperiale e reale posta da campo, e sarà compreso nel conto generale secondo l'art. 14.

Art. 13.

Gli obblighi di risarcimento o di regresso della vecchia amministrazione imperiale e reale della posta da campo saranno da regolarsi in analogia all'articolo 7 dall'ufficio incaricato della liquidazione.

PARTE TERZA

Disposizioni finali.

Art. 14.

L'amministrazione postale austriaca si presta a servire come ufficio comune per il conto generale da regolarsi in conformità della presente convenzione.

Perciò sono da trasmettersi ad essa tutti i conti accettati. In base agli stessi sarà stabilito il saldo finale per ciascuna amministrazione postale. Il risultato del conto generale sarà comunicato a tutte le amministrazioni contraenti.

L'amministrazione postale austriaca fornirà, a richiesta, tutte le informazioni necessarie, e si metterà direttamente d'accordo con gli organi delegati degli Stati contraenti.

Art. 15.

La questione del pagamento del saldo finale è riservata alla regolarizzazione generale concernente l'adempimento degli obblighi delle amministrazioni statali interessate.

È lasciato in facoltà delle amministrazioni degli Stati contraenti di stabilire, secondo i loro regolamenti interni, il modo di soddisfare alle richieste dei reclamanti.

Art. 16.

Se all'atto della esecuzione di questa convenzione sorgessero delle divergenze d'opinione fra gli Stati contraenti e non fosse già istituita per la soluzione di controversie interstatali una corte arbitrale stabile generale, sarà nominato un apposito tribunale arbitrale.

Questo tribunale arbitrale sarà composto di un membro delegato della Repubblica austriaca o, se del caso, dall'ufficio incaricato della liquidazione della posta imperiale e reale militare e da campo, e di un membro nominato d'accordo con gli altri Stati contraenti. Questi due membri eleggeranno un presidente, che dovrà appartenere ad uno degli Stati contraenti, che non sia già rappresentato nel tribunale arbitrale.

Nel caso in cui i due arbitri non riuscissero a mettersi d'accordo sulla scelta del loro presidente, questi sarà eletto a maggioranza di voti da tutti gli Stati contraenti.

La sede del tribunale arbitrale sarà Vienna.

Gli Stati contraenti si obbligano di prestare al tribunale arbitrale tutto l'appoggio necessario all'adempimento delle sue funzioni.

Le spese del tribunale arbitrale saranno sopportate dagli Stati interessati in proporzione dei casi sottoposti alla sua decisione.

La quota-parte delle spese a carico di ciascuno Stato interessato sarà fissata caso per caso dal tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale sarà convocato a richiesta di ogni Stato interessato e deciderà a maggioranza di voti. Il presidente vota per ultimo.

La decisione del tribunale arbitrale è obbligatoria per tutti gli Stati firmatari e non vi sarà appello contro le sue decisioni.

Art. 17.

La presente convenzione sarà ratificata.

Le ratifiche saranno comunicate dagli Stati interessati, al più presto possibile, al Governo italiano. Il Governo italiano ne darà comunicazione agli altri Stati firmatari.

Le ratifiche saranno depositate negli Archivi del Governo italiano.

Questa convenzione entrerà in vigore dopo seguita la ratifica da parte di tutte le Alte Parti Contraenti.

Appena pervenute tutte le ratifiche, sarà redatto un apposito processo verbale, la data del quale sarà anche la data dell'entrata in vigore della presente convenzione.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione.

FATTO a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue, in italiano, in francese ed in tedesco; il testo italiano e francese faranno egualmente fede. In caso di divergenza, sarà consultato il testo tedesco. In questo caso farà fede quello dei due testi italiano o francese che è conforme al testo tedesco.

FATTO in un solo esemplare, che resterà depositato presso gli Archivi del Governo del Regno d'Italia, di cui sarà trasmessa copia autentica a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'Austria: RÉMI KWIATKOWSKI.

La Cecoslovacchia: VLASTIMIL KYBAL.

L'Italia: IMPERIALI.

La Polonia: MACIEJ LORET.

Il Regno Serbo-Croato-Sloveno: Dr. RYBĀR.

La Romania: EF. ANTONESCO.

PROTOCOLLO FINALE

Poichè l'elenco previsto all'art. 2 della presente convenzione, in difetto di dati esatti da parte di qualche amministrazione postale, non ha potuto essere definitivamente redatto, ciascuna amministrazione postale, dopo avere ottenuto il consenso delle altre amministrazioni

interessate, è tenuta a trasmettere gli elenchi rispettivi alla Segreteria della Conferenza in Roma, presso il Ministero degli affari esteri del Regno d'Italia, al più presto possibile, e al più tardi entro un mese dalla data della ratifica della presente convenzione del proprio Governo.

Roma, il sei aprile millenovecentoventidue.
Per

L'Austria: RÉMI KWIATKOWSKI.

La Cecoslovacchia: VLASTIMIL KYBAL.

L'Italia: IMPERIALI.

La Polonia: MACIEJ LORET.

Il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni: Dr. RYBÁR.

CONVENTION

L'AUTRICHE, L'ITALIE, LA POLOGNE, LA ROUMANIE, LE ROYAUME SERBE-CROATE-SLOVÈNE ET LA TCHECOSLOVAQUIE, DÉSIREUX DE RÉGLER LES QUESTIONS QUI ONT TRAIT AUX OBLIGATIONS RÉSULTANT DE LA GESTION DE L'ANCIENNE ADMINISTRATION POSTALE AUTRICHIENNE ET DE L'ADMINISTRATION POSTALE IMPÉRIALE ET ROYALE MILITAIRE ET DE CAMP, AINSI QUE DE LA GESTION DES ADMINISTRATIONS POSTALES DES ETATS SUCCESEURS,

voulant conclure une Convention à cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Le Président fédéral de la République d'Autriche:

M. RÉMI KWIATKOWSKI, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

S. E. le Marquis GUGLIELMO IMPERIALI, Sénateur du Royaume, Ambassadeur;

Le chef de l'Etat polonais:

M. MACIEJ LORET, Chargé de l'Etat polonais à Rome;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. EF. ANTONESCO, Conseiller à la Cour de Cassation de Bucarest;

Sa Majesté le Roi des Serbes, et Slovènes:

M. OTTOKAR RYBÁR, ancien député;

Le Président de la République Tchecoslovaque:

M. VLASTIMIL KYBAL, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

LESQUELS ayant déposé leurs Pleins Pouvoirs reconnus en bonne et due forme ont convenu de ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE.

Ancienne Administration postale autrichienne et Administrations postales des Etats successeurs.

Art. 1^{er}.

Aux effets de séparer la responsabilité de l'ancienne Administration postale autrichienne de celle des Administrations postales succédées, est fixée en principe la date du 3 novembre 1918 et respectivement pour les nouveaux Etats successeurs celle de leur constitution.

Cependant, pour éliminer les difficultés techniques et pratiques des décomptes, il est arrêté que, comme date de clôture des comptes de la gestion de l'ancienne Administration postale autrichienne soit valable la date du 31 octobre 1918, savoir la date de clôture du mois immédiatement antérieur au 3 novembre 1918, et que le 1^{er} novembre 1918 soit valable comme date de commencement de la gestion des Administrations postales des Etats successeurs.

Aucune atteinte n'est portée à tout autre effet au point de vue adopté dans d'autres accords à cet égard par les Hautes Parties Contractantes pour ce qui concerne la date réelle du démembrement de l'ancienne Monarchie austro-hongroise.

Art. 2.

Une exception est faite à la règle générale visée au deuxième alinéa de l'article précédent pour les bureaux de poste compris dans la liste

annexée à cette Convention et dont l'appartenance sera jugée d'après les indications y contenues.

Art. 3.

Tous les comptes mensuels avec les pièces à l'appui relatives seront échangés sur la base du jour normatif établi par les articles 1 et 2 entre les Administrations intéressées.

Si les comptes ou les pièces d'appui n'existaient plus, les Administrations postales des Etats contractants s'engagent à se prêter mutuellement leurs bons offices pour pouvoir rétablir aussi exactement que possible les comptes égarés et leurs annexes.

Les comptes mensuels pour l'ancienne Administration postale autrichienne seront transmis à la nouvelle Administrations postale autrichienne.

Art. 4.

Les remises en espèces qui ne sont pas arrivées à l'Administrations postale compétente d'après les articles 1 et 2, devront être portées au credit de cette Administration, et les subventions de caisse en comptant délivrés par une Administration incompétente, seront bonifiées à cette Administration.

Les versements et les prélèvement en compte courant faits par les bureaux de poste, feront objet d'un décompte entre la Caisse postale d'épargne de Vienne et l'Administration postale à laquelle appartient, d'après les dispositions des articles 1 et 2, le bureau qui a fait le versement ou le prélèvement.

Art. 5.

Chaque Administration devra transmettre les mandats-poste ordinaires non payés qui se trouvent auprès d'elle à l'Administration qui est en état d'émettre l'autorisation de payement ou de munir le mandat du visa pour date. Celle-ci transmettra les titres régularisés à l'Administration postale, dont le bureau de poste expéditeur relève actuellement, en vue du remboursement à l'expéditeur d'après les règles en vigueur pour les mandats-poste.

Les mandats-poste qui ne peuvent pas être remboursés à l'expéditeur dans le délai de trois mois à partir du jour de l'émission de l'autorisation de paiement ou du visa pour date, doivent être considérés comme périmés.

Les mandats-poste de remboursement non payés seront payés aux destinataires par l'Administration postale qui est à considérer selon les articles 1 et 2 comme Administration expéditrice de l'envoi grevé de remboursement.

Au cas où des montants de remboursement ou de recouvrement auraient été retenus par certains Etats successeurs, leurs Administrations postales doivent prendre les dispositions nécessaires pour le paiement aux expéditeurs des envois grevés de remboursement (de recouvrement).

A cet effet elles doivent autoriser les Administrations compétentes selon les articles 1 et 2 à effectuer le paiement contre décompte.

Le délai de péremption fixé au deuxième paragraphe de cet article est valable aussi pour les mandats-poste de remboursement (recouvrement).

Art. 6.

Sur les mandats-poste déjà payés et sur ceux qui sont encore à payer d'après l'article 5, toute Administration payante devra fournir à l'Administration qui doit être considérée comme Administration expéditrice suivant les articles 1 et 2, les bordereaux particuliers des créances exprimées en couronnes austro-hongroises :

a) pour les mandats-poste versés jusqu'au 31 octobre 1918 inclus ;

b) pour les mandats-poste versés après ce jour.

Les bordereaux des créances pour mandats-poste versés jusqu'au 31 octobre 1918 seront transmis à l'Administration postale autrichienne ; les autres aux Administrations compétentes selon les articles 1 et 2.

Art. 7.

Pour ce qui concerne la responsabilité pour la perte, la spoliation ou l'avarie des envois postaux, on arrête ce que suit :

En règle générale c'est l'Administration postale considérée comme organe expéditeur, d'après les articles 1 et 2, qui doit faire les démarches nécessaires en matière d'indemnité et établir d'après les règles postales de cette époque le droit à l'indemnité et le montant de celle-ci.

Les démarches en matière d'indemnité concernant l'ancienne Administration postale autrichienne, devront être accomplies par l'Administration postale de l'Etat Successeur dans le territoire duquel se trouve actuellement le bureau expéditeur.

Pour les obligations d'indemnité résultant de ces démarches à la suite de la perte, spoliation ou avarie d'envois postaux, c'est en principe l'Administration postale compétente suivant la date du dépôt qui est responsable, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est à la charge d'une autre Administration postale. Dans ce cas est réservé à l'Administration postale expéditrice le recours contre l'Administration responsable.

Les montants de ces demandes en recours ne doivent pas être payés en comptant, mais devront être inscrit dans un compte spécial en couronnes austro-hongroises. Les dits montants après avoir été reconnus de la part de l'Administration postale respective seront compris dans le décompte général prévu par l'article 14. En ce qui concerne les obligations d'indemnité de l'ancienne Administration postale autrichienne il est loisible aux Administrations postales des Etats successeurs, soit de les rembourser elles mêmes, soit d'en réserver la réalisation lors de la régularisation générale des dettes de l'ancienne Administration autrichienne. Toutes les indemnités payées pour le compte de l'ancienne Administration postale autrichienne devront être inscrites par l'Administration qui a effectué les paiement dans un compte exprimé en couronnes austro-hongroises qui sera ensuite compris dans le décompte général prévu par l'article 14.

Les réclamations d'indemnités reconnues de droit, mais non payées, doivent être réunies pour être comprises dans la régularisation générale des dettes de l'ancienne Administration autrichienne.

Les documents (dossiers) se rapportant aux obligations d'indemnité de l'ancienne Administration postale autrichienne devront être tenues à disposition, dans le but d'un examen éventuel, pour la durée *maximum* de deux années, à partir de la date de l'expédition du compte ou du bordereau.

Pour les envois postaux provenant de l'ancienne Etranger, c'est l'Administration postale,

à laquelle appartient le bureau d'échange d'entrée, qui fait les démarches nécessaires concernant le recours envers l'ancien Etranger.

Cette Administration sera chargée en principe aussi de payer le montant du recours à l'Etat étranger respectif, sans préjudice du droit d'exiger de l'Administration sur le territoire de laquelle il a été prouvé que le dommage a eu lieu, le remboursement du montant payé.

Les paiements des montants des recours résultant à la charge de l'ancienne Administration postale autrichienne, seront effectués pour son compte ou bien seront réservés à la régularisation des dettes de l'ancienne Administration autrichienne envers l'ancien Etranger.

Les montants des recours qui auraient été éventuellement payés, ne doivent pas être compris dans le décompte général prévu par l'article 14.

Les montants des recours qui sont à la charge des Etats successeurs devront être réglés cas par cas.

Les dispositions de cet article ne seront appliquées aux cas d'indemnité des Etats successeurs que jusqu'au moment où un arrangement spécial a été conclu à ce sujet.

Art. 8.

Les Administrations postales des Etats successeurs devront récupérer des employés passés du service de l'ancienne Administration autrichienne ou de celui d'un autre Etat successeur dans leur service, les réparations aux dommages ou de toute autre nature, dérivant de leur ancien service et fondées dans les règlements postaux.

La récupération s'effectuera selon les principes et règlements en vigueur pour telles obligations auprès de la propre Administration.

Les sommes récupérées à ce titre seront portées au crédit de l'Administration créancière, et comprises dans le décompte général selon l'article 4. Par contre les avoirs établis en faveur de tels employés à l'occasion de la vérification des comptes-rendus, sont à porter au crédit de l'Administration dans le service de laquelle l'employé en question se trouve actuellement, pour que l'avoir en question soit délivré à celui-ci.

Art. 9.

Chaque Administration devra dresser les relevés de ses propres créances en couronnes austro-hongroises et les transmettre à l'Administration ayant l'obligation de payer. Celle-ci pourra présenter les objections au décompte dans un délai de quatre mois après son envoi, sans quoi il sera considéré comme accepté.

DEUXIÈME PARTIE.

Administration postale militaire et de camp impériale et royale et administrations postales des Etats successeurs.

Art. 10.

La date du 31 octobre 1918 est fixée comme clôture de gestion aussi pour l'ancienne Administration postale de la Bosnie et Herzégovine. Tous les bureaux de poste de Bosnie et Herzégovine sont donc à considérer à partir du 1^{er} novembre 1918 comme relevant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Les dispositions comprises dans la première partie de cette Convention s'appliquent par analogie aux obligations résultant de la gestion de l'Administration militaire dans la Bosnie et Herzégovine.

Art. 11.

Les bureaux de poste de camp ou d'étape sont considérés jusqu'à la fin de leur activité comme appartenant à l'Administration impériale et royale de la poste de camp.

Art. 12.

Les mandats-poste de camp pas encore payés seront à transmettre à l'Administration postale compétente suivant le domicile (siège) du réclamant pour les suites à y donner.

Les mandats-poste de camp qui sont déjà payés ou qui devront être payés conformément au premier alinéa par les Administrations postales des Etats successeurs seront réunis dans un compte spécial.

Ce compte sera transmis au bureau chargé de la liquidation de la poste impériale et royale

de camp, pour être reconnu et sera compris dans le décompte général selon l'article 14.

Art. 13.

Les obligations de réparation et de recours de l'ancienne Administration impériale et royale des postes de camp seront à régler par le bureau chargé de la liquidation, par analogie à l'article 7.

TROISIÈME PARTIE.

Dispositions finales.

Art. 14.

L'Administration postale autrichienne est prête à servir de bureau commun pour le décompte général à régler en conformité de cette Convention.

On devra par conséquent lui transmettre tous les décomptes approuvés. C'est sur la base de ceux-ci que l'on établira le solde final pour chaque Administration postale. Chacune des Administrations postales sera informée du résultat du décompte final.

L'Administration postale autrichienne fournira, sur requête, toute information utile et se mettra directement d'accord avec les organes délégués par les Etats contractants.

Art. 15.

La question du paiement du solde final est réservée à la régularisation générale concernant l'accomplissement des obligations des Administrations des Etats intéressés.

Il est loisible aux Etats contractants de fixer par leurs règlements internes la manière de l'acquittement des demandes des réclamants.

Art. 16.

Si lors de l'exécution de cette Convention des divergences d'opinion surgissaient entre les Etats contractants et au cas où une cour arbitrale permanente générale pour le règlement des différends entre Etats ne serait pas encore établie, on aura recours à un Tribunal arbitral spécial.

Ce Tribunal arbitral sera composé d'un

membre délégué par la République d'Autriche ou, le cas échéant, par le bureau chargé de la liquidation de la poste impériale et royale, militaire et de camp, et d'un membre nommé de commun accord par les autres Etats contractants qui n'est pas encore représenté par un membre au Tribunal arbitral.

Au cas où les deux arbitres ne réussiraient pas à se mettre d'accord sur le choix de leur président, celui-ci sera élu à la majorité des voix par les Etats contractants.

Le siège du Tribunal arbitral sera Vienne.

Les Etats contractants s'engagent à prêter tout l'appui nécessaire au Tribunal arbitral pour l'exercice de ses fonctions.

Les frais du Tribunal arbitral seront supportés par les Etats intéressés dans la proportion des cas soumis à sa décision.

La quote-part des frais étant à la charge de chacun des Etats intéressés sera fixée par le Tribunal arbitral cas pour cas.

Le Tribunal arbitral sera convoqué sur demande de tout Etat contractant intéressé et ses décisions seront prises à la majorité des voix. Le Président vote le dernier.

La décision du Tribunal arbitral est obligatoire pour tous les Etats signataires et il n'y aura plus d'appel contre la décision de celui-ci.

Art. 17.

La présente convention sera ratifiée.

Les ratifications seront communiquées par les Etats intéressés au Gouvernement d'Italie le plus tôt possible. Le Gouvernement italien en donnera avis à tous les autres Etats signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les Archives du Gouvernement italien.

Cette Convention entrera en vigueur après ratification de la part de toutes les Hautes Parties Contractantes.

Aussitôt que toutes les ratifications seront parvenues, on dressera un procès-verbal dont la date sera aussi la date de la mise en vigueur de la présente Convention.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires sus-nommés ont signé la présente Convention.

FAIT à Rome, le six Avril Mille neuf cent vingt-deux, en français, italien et allemand; les textes français et italien feront également

foi. En cas de divergence on consultera le texte allemand. Dans ce cas, seulement celui des deux textes français ou italien fera foi, qui est conforme au texte allemand.

Fait en un seul exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Gouvernement du Royaume d'Italie et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.

Pour

L'Autriche: RÉMI KWIATKOWSKI.

L'Italie: IMPERIALI.

La Pologne: MACIEJ LORET.

La Roumanie: EF. ANTONESCO.

Le Royaume des Serbes-Croates et Slovenes:
DR. RIBAR.

La Tchécoslovaquie: VLASTIMIL KYBAL.

PROTOCOLE FINAL

Puisque la liste visée à l'article 2 de la présente Convention, à défaut de données exactes de la part de quelques Etats contractants, n'a pu être définitivement rédigée, chacune des Administrations postales, après avoir obtenu le consentement des autres Administrations intéressées, est obligée de remettre les listes respectives au Secrétariat de la Conférence de Rome, auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume d'Italie, le plus tôt possible et au plus tard dans un délai d'un mois après la ratification de la présente Convention de la part de son Gouvernement.

Rome, le six Avril Mille neuf cent vingt-deux.

Pour

L'Autriche: RÉMI KWIATKOWSKI.

L'Italie: IMPERIALI.

La Pologne: MACIEJ LORET.

Le Royaume des Serbes-Croates et Slovenes:
DR. RIBAR.

La Tchécoslovaquie: VLASTIMIL KYBAL.

CONVENZIONE

L'AUSTRIA E L'ITALIA, DESIDEROSE DI REGOLARE LE QUESTIONI CHE RIGUARDANO LE PENSIONI PROVINCIALI E COMUNALI,

volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente federale della Repubblica d'Austria:

il Signor RÉMI KWIATKOWSKI, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Marchese GUGLIELMO IMPERIALI, Senatore del Regno, Ambasciatore;

I QUALI, dopo aver depositato i loro Pieni Poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le provincie e i comuni che si trovano per intero sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti conferiranno e corrisponderanno le pensioni e gli altri assegni regolamentari di riposo o di previdenza anche a quei pensionati che già furono in loro servizio, i quali divennero, in base ai Trattati di Pace, cittadini dell'altra Parte Contraente e precisamente nello stesso ammontare e giusta le norme stesse come ai pensionati, che acquistano la cittadinanza dello Stato nel quale i sopradetti enti hanno la loro sede. Lo stesso vale anche per quei funzionari provinciali e comunali che venissero a perdere il proprio posto in seguito all'ottenimento di una nuova cittadinanza per effetto dei Trattati di Pace.

Art. 2.

Nelle circoscrizioni provinciali e comunali che per effetto dei Trattati di Pace vengono divise, l'onere delle pensioni starà a carico di quella parte delle circoscrizioni alla quale i pensionati appartengono in seguito all'ottenimento della cittadinanza per effetto dei Trattati di Pace.

Art. 3.

Qualora dall'applicazione della disposizione precedente derivasse a una delle due Parti della circoscrizione divisa, un aggravio superiore alla

quota proporzionale che in base all'articolo 204 del Trattato di San Germano sarà fissata per la ripartizione dei debiti pubblici, sarà tenuto conto di tale maggiore aggravio nel computo finale della quota di debito che dovrà stare definitivamente a carico di detta parte della circoscrizione amministrativa divisa.

Art. 4.

Qualora dopo il 3 novembre 1918 fossero stati eseguiti dei pagamenti per tali assegni di pensione, da altra autorità che non sia quella competente a sensi delle norme sopraesposte, l'autorità ora effettivamente obbligatavi dovrà rifondere i relativi esborsi in conformità alle norme dell'articolo 4 della convenzione di Roma su pagamento delle pensioni ai funzionari statali.

La presente convenzione sarà ratificata al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue, in italiano e in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'Austria: RÉMI KWIATKOWSKI.

L'Italia: IMPERIALI.

UEBEREINKOMMEN

ITALIEN UND OESTERREICH, VOM WUNSCH BESEELT DIE FRAGEN ZU REGELN WELCHE AUF DIE PENSIONEN DER LAENDER UND GEMEINDEN BEZUG HABEN,

In der Absicht ein diesbezugliches Ueber-einkommen abzuschliessen, haben als ihre Bevollmaechtigten ernannt:

Seine Majestaet der Koenig von Italien:

S. E. Marquis GUGLIELMO IMPERIALI Senator des Koenigsreichs, a. o. Botschafter und bevollm. Minister;

Der Bundespraesident der Republik OESTERREICH:

Herrn RÉMI KWIATKOWSKI a. o. Gesandten und bevollm. Minister;
welche, nach Austausch ihrer Vollmachten, welche gut und gueltig erkannt wurden, beschlossen haben wie folgt:

Artikel 1.

Laender und Gemeinden, welche zur Gaenze innerhalb des Gebietes eines der vertrags-schliessenden Staaten liegen, verleihen und zahlen Pensionen und sonstige reglementsmaessigen Ruhe-oder Versorgungsgenuesse auch jenen in ihren Diensten gestandenen Angestellten, welche kraft Friedensvertraege die Staatsbuergerschaft des anderen Vertrags-teiles erlangen und zwar ingleichem Ausmasse und nach den gleichen Normen wie den Pensionsparteien, welche die Staatsbuergerschaft des Territoriums erlangen in welchem die betreffende Stelle ihren Sitz hat. Dies gilt auch fuer Angestellten, welche infolge der durch die Friedensvertraege erlangten neuen Staatsbuergerschaft ihre Stelle verlieren.

Artikel 2.

In Laendern und Gemeindesprengeln, welche kraft Friedensvertraege geteilt werden, faellt die Pensionslast jenem Teilsprengel zu, welchem die Pensionsparteien infolge ihrer kraft Friedensvertraege erlangten Staatsbuergerschaft angehoren.

Artikel 3.

Falls aus der Anwendung dieser Bestimmung (Artikel 2) einem der Teilsprengel eine groessere Last zufallen sollte, als dies dem Quotenverhaeltnisse entspricht, welcher auf Grund des Artikels 205 des Friedensvertrages von St. Germain fuer die Aufteilung der oeffentlichen Schuld bestimmt werden wird, so wird diese Mehrbelastung bei der definitiven Berechnung des auf den betreffenden Teilsprengel endgueltig entfallenden Schuldenanteiles buruecksichtigt werden.

Artikel 4.

Falls nach dem 3. November 1918 Pensions-genuesse dieser Art seitens einer anderen als

der nach obigem kompetenten Stelle gezahlt worden sein sollten, wird die nunmehr zur Zahlung verpflichtete Stelle die betreffenden Betraege nach den Normen des Artikels 4 der in Rom abgeschlossene Konvention ueber staatliche Pensionen ersetzen.

Dieses Uebereinkommen wird sobald als moeglich ratifiziert werden.

URKUND-DESSEN haben die unten genannten Bevollmaechtigten dieses Uebereinkommen gezeichnet.

GEGEBEN zu Rom, am sechsten April Tausend Neunhundert Zweiundzwanzig, deutsch und italienisch, in zwei originale von denen eines jedem der Signatar-Staaten uebermittelt werden wird.

Fuer

Italien: IMPERIALI.

Oesterreich: RÉMI KWIATKOWSKI.

CONVENZIONE

L'ITALIA ED IL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI, DESIDEROSI DI REGOLARE LE QUESTIONI CHE RIGUARDANO LE PENSIONI PROVINCIALI E COMUNALI,

volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il marchese GUGLIELMO IMPERIALI, Senatore del Regno, Ambasciatore;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:

il Signor OTTOKAR RYBÁR, ex deputato:

i quali, dopo aver depositato i loro Pieni Poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le provincie e i comuni politici che si trovano per intero sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti conferiranno e corrisponde-

ranno le pensioni, le aggiunte di carestia, e gli altri assegni di riposo previsti dai relativi regolamenti ai propri funzionari pensionati, i quali divenissero cittadini dell'altra Alta Parte Contraente in base ai Trattati di pace, nello stesso ammontare e giusta gli stessi principî come ai funzionari pensionati, divenuti cittadini dello Stato al quale i sopradetti appartengono. Lo stesso vale per quei funzionari provinciali e comunali che venissero a perdere il proprio posto in seguito all'ottenimento di una nuova cittadinanza per effetto dei Trattati di pace.

Art. 2.

Il pagamento delle pensioni e delle aggiunte di carestia e degli altri assegni di riposo di cui all'art. 1 nelle circoscrizioni provinciali e comunali divise per effetto dei Trattati di pace, starà a carico dell'Amministrazione provinciale o comunale di quella parte delle circoscrizioni alla quale i singoli pensionati aventi diritto appartengono in seguito all'ottenimento della cittadinanza per effetto dei Trattati di pace.

Art. 3.

Qualora nell'applicazione della disposizione precedente derivi all'amministrazione di una delle due Parti della circoscrizione divisa un aggravio superiore alla quota proporzionale che in base all'art. 204 del Trattato di San Germano sarà fissato per i debiti pubblici, si terrà conto di tale maggiore aggravio nella ripartizione definitiva degli oneri che devono stare a carico di detta Parte della circoscrizione amministrativa divisa.

Art. 4.

Qualora ai funzionari menzionati all'art. 1 fossero stati corrisposti dopo il 3 novembre 1918 dei pagamenti per pensioni, aggiunte di carestia od altri assegni di riposo provinciali e comunali da altra autorità che non sia quella tenuta ai sensi degli articoli 1 e 2, l'autorità effettivamente obbligata dovrà rifondere i relativi esborsi in corrispondenza ai principî sanciti all'art. 4 della convenzione di Roma sul pagamento delle pensioni ai funzionari statali.

Art. 5.

La presente convenzione non si riferisce ai funzionari provinciali e comunali della Dalmazia, per i quali si provvede con un accordo particolare.

La presente convenzione sarà ratificata al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione.

FATTO a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'Italia: IMPERIALI.

Il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni: Dr. RYBÁR.

CONVENZIONE

L'AUSTRIA, LA CECOSLOVACCHIA, L'ITALIA, LA POLONIA, IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO E LA ROMANIA, DESIDEROSI DI REGOLARE LE QUESTIONI CHE RIGUARDANO LE PENSIONI CHE ERANO STATE ASSEGNATE DAL CESSATO GOVERNO DELL'AUSTRIA,

volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente federale della Repubblica austriaca:

il Signor RÉMI KWIATKOWSKI, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

il Signor VLASTIMIL KYBAL, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il marchese GUGLIELMO IMPERIALI, Senatore del Regno, Ambasciatore;

Il Capo dello Stato Polacco:

il Signor MACIEJ LORET, Incaricato d'Affari dello Stato polacco a Roma;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:

il Signor OTTOKAR RYBÁR, ex deputato;

Sua Maestà il Re di Romania:

il Signor Al. Em. LAHOVARY, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

I QUALI, dopo aver depositati i loro Pieni Poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

A partire dalla data dell'entrata in vigore del Trattato di San Germano, ciascuna delle Alte Parti Contraenti prenderà a suo carico le pensioni, le graziali e indennità caroviveri dei pensionati civili e militari che, alla data del 3 novembre 1918, erano già state accordate dal cessato Governo austriaco ai beneficiari riconosciuti e divenuti, in virtù del suddetto trattato, cittadini dello Stato rispettivo, sia di pieno diritto sia per opzione e per elezione.

Alle stesse condizioni saranno a carico delle Alte Parti Contraenti le pensioni, graziali e indennità caroviveri che, alla data del 3 novembre 1918, erano già state assegnate dalle cessate amministrazioni comuni dell'antica Monarchia austro-ungarica, compresa l'Amministrazione provinciale della Bosnia e dell'Erzegovina, ai beneficiati che, alla data suddetta, erano cittadini del cessato Impero d'Austria.

La presente convenzione non si applica alle pensioni, graziali e indennità caroviveri dei pensionati delle ferrovie dello Stato; non si applica inoltre a quelle dei pensionati delle altre imprese dello Stato che non erano a carico dell'erario statale, ma erano a carico di fondi autonomi di pensioni.

Art. 2.

I pagamenti già effettuati durante il periodo fra il 3 novembre e il 16 luglio 1920 saranno reciprocamente compensati, salvo le convenzioni particolari già concluse in materia fra talune delle Alte Parti Contraenti.

Per quanto riguarda gli arretrati che si de-

vono ancora pagare per l'epoca suddetta ciascuna delle Alte Parti Contraenti si riserva di prendere disposizioni per salvaguardare gli interessi dei propri cittadini.

Art. 3.

Semprechè la legislazione interna di ciascuno Stato non provveda eccezioni al riguardo, la misura delle pensioni, graziali e indennità che dovranno essere corrisposte a ciascun pensionato, non dovrà essere inferiore a quella che dovranno essere corrisposte a ciascun pensionato stata stabilita dalla cessata Amministrazione competente. La corresponsione delle pensioni, graziali e indennità caroviveri ai pensionati residenti all'estero potrà essere subordinata alla condizione che il pensionato trasferisca la sua residenza nello Stato, di cui ha acquistato la cittadinanza.

Lo Stato interessato potrà, in casi eccezionali e quando sia provato che il rimpatrio del pensionato incontra delle difficoltà per altri motivi particolarmente importanti, ammettere il pagamento all'estero delle pensioni, graziali ed indennità caroviveri.

Il pagamento delle pensioni potrà essere subordinato a determinate condizioni.

Le Alte Parti Contraenti si obbligano a prendere opportuni provvedimenti per facilitare il rimpatrio dei pensionati.

Art. 4.

L'ammontare delle somme pagate a titolo di pensioni, graziali ed indennità caroviveri, dopo la data dell'entrata in vigore del Trattato di San Germano, da uno Stato diverso da quello che avrebbe dovuto effettuare il pagamento in base alle disposizioni dell'art. 1, sarà rimborsato dallo Stato o dagli Stati debitori a quello che ha effettuato i pagamenti. Il pagamento dovrà cessare a richiesta dello Stato per conto del quale esso si effettua.

La compensazione reciproca ed il rimborso dei pagamenti suddetti saranno fatti nella valuta dello Stato debitore, in base alle convenzioni che verranno concluse, tra gli Stati interessati. Tale disposizione non pregiudica menomamente le convenzioni particolari già esistenti in materia.

Art. 5.

Ove sorgessero fra le Alte Parti Contraenti delle contestazioni nei riguardi della cittadinanza dei pensionati delle cessate amministrazioni, le Alte Parti Contraenti si obbligano a non sospendere nè ridurre i pagamenti in corso fino a che la cittadinanza dei pensionati delle cessate amministrazioni, le Alte Parti Contraenti si obbligano a non sospendere nè ridurre i pagamenti in corso fino a che la cittadinanza del pensionato sia stata riconosciuta e salvo il diritto di pretendere, da parte dello Stato di cui il pensionato avrà acquistato la cittadinanza, il rimborso dei pagamenti fatti.

La contestazione sarà portata a richiesta del pensionato o dello Stato interessato, avanti al Tribunale arbitrale che sarà competente per le questioni di cittadinanza, entro il termine di un anno.

Art. 6.

Per quanto riguarda le pensioni suddette, è inteso che la presente convenzione si applica per analogia anche alle pensioni delle vedove e degli orfani, ai sussidi per l'educazione di questi ultimi ed ai « quartali mortuari » (Sterbequartal).

Al riguardo, si dovrà prendere per base la cittadinanza dell'impiegato defunto; nei casi di opzione fatta da parte della vedova in conformità dei Trattati di Pace, si prenderà per base la cittadinanza acquistata da quest'ultima.

Art. 7.

Il pagamento delle pensioni ai pensionati delle Amministrazioni provinciali e comunali sarà regolato da accordi diretti fra gli Stati interessati.

Art. 8.

La presente convenzione non pregiudica momentaneamente le leggi ed i regolamenti interni, nei rapporti tra ciascuna delle Alte Parti Contraenti ed i propri cittadini.

Art. 9.

La presente convenzione sarà ratificata al più presto possibile,

Ciascuno Stato trasmetterà la propria ratifica al Governo italiano, che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.

Le pratiche rimarranno depositate negli archivi del Governo italiano.

La presente convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario, alla data del deposito della propria ratifica, e da questo momento avrà efficacia fra gli Stati che avranno proceduto al deposito delle loro ratifiche.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione.

FATTO a Roma, il sei aprile millenovecentodieci in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli Archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'Austria: RÉMI KWIATKOWSKI.

La Cecoslovacchia: VLASTIMIL KYBAL.

L'Italia: IMPERIALI.

La Polonia: MACIEJ LORET.

Il Regno Serbo-Croato-Sloveno: Dr. RYBÁR.

La Romania: A. EM. LAHOWARY.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE D'AUSTRIA

La Delegazione d'Austria dichiara che è pronta a firmare la convenzione per le pensioni nel suo testo attuale, ma che fa riserve non soltanto per quanto riguarda la ratifica della Convenzione, in generale ma particolarmente per quanto concerne la stipulazione secondo la quale i pensionati della Bosnia Erzegovina sono compresi sotto le disposizioni dell'art. 1.

FATTO a Roma il sei aprile millenovecentodieci.

Per

L'Austria: RÉMI KWIATKOWSKI.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DI CECOSLOVACCHIA.

La Delegazione della Repubblica Cecoslovacca, presa notizia della riserva austriaca, dichiara che firma la presente convenzione sotto riserva che il Governo austriaco ammetta che i pensionati della Bosnia-Erzegovina siano compresi nelle disposizioni dell'art. 1.

I Delegati della Polonia, della Romania e del Regno Serbo-Croato-Sloveno aderiscono alla dichiarazione della Delegazione cecoslovacca.

FATTO a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue.

Per

La Cecoslovacchia: VLASTIMIL KYBAL.

La Polonia: MACIEJ LORET.

La Romania: A. EM. LAHOWARY.

Il Regno Serbo-Croato-Sloveno: Dr. RYBÁR.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DI ROMANIA

La Delegazione di Romania dichiara che il Regio Governo romeno non potrà accettare l'art. 2 se non sarà stato stipulato prima della ratificazione della convenzione, mediante un accordo speciale tra l'Austria e la Romania, che i pagamenti già effettuati durante il periodo fra il 3 novembre 1918 ed il 16 luglio 1920 vengano reciprocamente compensati e che qualsiasi convenzione particolare in contrario viene annullato.

FATTO a Roma il sei aprile millenovecentoventidue.

Per

La Romania: A. EM. LAHOVARY.

CONVENTION.

L'ITALIE ET LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES, DÉSIREUX DE RÉGLER LES QUESTIONS QUI ONT TRAIT AUX PENSIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES,

voulant conclure une convention à cet effet, les Hautes, Partie Contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. le Marquis GUGLIELMO IMPERIALI, Sénateur du Royaume, Ambassadeur;

Sa Majesté le Roi de Serbes, Croates et Slovènes:

M. OTTAKAR RYBÁR, ancien député;

LESQUELS ayant déposé leurs Pleins Pouvoirs reconnus en bonne et due forme ont convenu de ce qui suit:

Article 1^{er}.

Les provinces et les communes politiques qui se trouvent entièrement sur le territoire d'une des Hautes Parties Contractantes, conféreront et payeront les pensions, les indemnités de vie chère et les autres collocations de retraite prévues par les règlements relatifs à leurs propres fonctionnaires pensionnés, qui seraient devenus ressortissants de l'autre Haute Partie Contractante en vertu des Traités de Paix, dans le même montant et selon les mêmes principes que pour le fonctionnaires pensionnés, devenus ressortissants de l'Etat auquel appartiennent les susdits corps moraux. La même disposition s'applique à ces fonctionnaires provinciaux et communaux qui perdraient leur place à la suite de l'acquisition d'une nouvelle nationalité par effet des Traités de Paix.

Article 2.

Le payement des pensions et des indemnités de vie chère et les autres allocations de retraite dont on parle à l'art. 1^{er}, dans les circonscriptions communales et provinciales divisées par suite des Traités de Paix, sera mis à la charge de l'Administration provinciale ou communale de la partie des circonscriptions à laquelle les différents pensionnés ayants droit appartiennent.

ment à la suite de l'acquisition de la nationalité par effet des Traités de Paix.

Article 3.

Au cas où par l'application de la disposition précédente, résulterait pour l'administrations d'une des deux Parties de la circonscription divisée une imposition supérieure à la quote-part proportionnelle qui, sur la base de l'article 204 du Traité de Saint Germain sera fixée pour les dettes publiques, on tiendra compte de cette surimposition dans la répartition définitive des charges qui devront être appliquées à la dite partie de la circonscription administrative divisée.

Article 4.

Au cas où les fonctionnaires mentionnés à l'article 1^{er} auraient reçu le paiement après le 3 novembre 1918 des pensions, des indemnités de vie chère ou d'autres allocations de retraite, provinciales et communales, par une autorité autre que celle désignée par les articles 1 et 2, l'autorité à laquelle incombe effectivement cette charge devra faire le remboursement suivant les principes établis à l'article 4 de la convention de Rome sur le paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 5.

La présente convention ne s'applique pas aux fonctionnaires provinciaux et communaux de la Dalmatie, pour lesquels on prend des dispositions par un accord particulier.

La présente convention sera ratifiée le plus tôt possible.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires sus-nommés ont signé la présente convention.

FAIT à Rome, le six avril mille neuf cent vingt-deux, en français et en italien, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires, dont un sera remis à chacun des signataires.

Pour

L'Italie: IMPERIALI.

Le Royaume des Serbes, Croates, et Slovènes:
Dr. RYBÁR.

CONVENTION

L'AUTRICHE, L'ITALIE, LA POLOGNE, LA ROUMANIE, LE ROYAUME SERBE-CROATE-SLOVENE ET LA TCHECOSLOVAQUIE, DÉSIREUX DE RÉGLER LES QUESTIONS QUI ONT TRAIT AUX PENSIONS QUI ÉTAIENT ASSIGNÉES PAR L'ANCIEN GOUVERNEMENT D'AUTRICHE,

voulant conclure une convention à cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Le Président Fédéral de la République autrichienne:

M. RÉMI KWIATKOWSKI, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

S. E. le Marquis GUGLIELMO IMPERIALI, Sénateur du Royaume, Ambassadeur;

Le Chef de l'état polonais:

M. MACIEJ LORET, Chargé d'Affaires de l'Etat polonais à Rome;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. AL EM. LAHOVARY, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

M. OTTOKAR RYBÉR, ancien député;

Le président de la République Tchecoslovaque:

H. VLASTIMIL KYBAL, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

LESQUELS, ayant déposé leurs Pleins Pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit:

Article 1^{er}.

A partir de la date de l'entrée en vigueur du Traité de St. Germain, chacune des Hautes Parties Contractantes prendra à sa charge les pensions, les allocations de grâce et les indemnités de vie chère des retraités civils et militaires qui, à la date du 3 novembre 1918, étaient déjà assignés par l'ancien Gouvernement d'Autriche aux bénéficiaires reconnus ou devenus, en vertu du dit Traité, ressortissants de

l'Etat respectif, soit de plein droit, soit par option, soit par réclamation.

Aux mêmes conditions seront à la charge des Hautes Parties Contractantes les pensions, allocations de grâce et indemnités de vie chère qui, à la date du 3 novembre 1918, étaient déjà assignées par les anciennes administrations communes de l'ancienne Monarchie austro-hongroise, y comprise l'administration provinciale de la Bosnie et de la Herzégovine, aux bénéficiaires qui à cette date étaient ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche.

La présente convention ne s'applique pas aux pensions, allocations de grâce et indemnités de vie chère des retraités des chemins de fer de l'état; en outre elles ne s'appliquent pas à celles des retraités des autres entreprises de l'Etat qui n'étaient pas à la charge du Trésor de l'Etat, mais étaient à la charge des fonds de pensions autonomes.

Article 2.

Les paiements déjà faits pendant l'époque entre le 3 novembre 1918 et le 16 juillet 1920 seront réciproquement compensés, sauf les conventions particulières déjà conclues à ce sujet entre certaines des Hautes Parties Contractantes.

A l'égard des arriérés encore à payer pour cette époque, chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve de prendre des dispositions pour sauvegarder les intérêts de ses propres ressortissants.

Article 3.

Pourvu que la législation intérieure de chaque Etat n'établisse pas d'exceptions, la mesure des pensions, allocations et indemnités, qui devront être payées à chaque retraité, ne devra pas être inférieure à celle qui avait été établie par l'ancienne administration compétente. Le paiement des pensions, allocations de grâce et indemnité de vie chère aux retraités résidant à l'étranger pourra être soumis à la condition que le retraité transfère sa résidence dans l'Etat dont il a acquis la nationalité.

Dans des cas exceptionnels et s'il prouvé que le rapatriement du retraité rencontre des dif-

ficultés pour d'autres motifs ayant une importance particulière, l'Etat intéressé pourra toutefois consentir à ce que le paiement des pensions, allocations de grâce et indemnité de vie chère soit fait à l'étranger.

Le paiement des pensions pourra être soumis à des conditions déterminées.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre des mesures pour faciliter le rapatriement des retraités.

Article 4.

Le montant des sommes payées à titre de pensions, allocations de grâce et indemnité de vie chère, après, la date de la mise en vigueur du Traité de St. Germain par un Etat autre que celui qui devait effectuer le paiement d'après les dispositions de l'article 1^{er} sera remboursé par l'Etat ou par les Etats débiteurs à celui qui a effectué les paiements. Le paiement devra cesser sur la demande de l'Etat à la charge duquel il s'effectue.

La compensation mutuelle et le remboursement des paiements susdits seront fait dans la monnaie de l'Etat débiteur sur la base des conventions à conclure entre les Etats intéressés. Cette disposition ne porta aucune atteinte aux conventions particulières déjà existantes à ce sujet.

Article 5.

Dans le cas où il surgirait des contestations entre les Hautes Parties Contractantes en rapport à la nationalité des retraités des anciennes administrations, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne pas cesser ni à réduire les paiements en cours jusqu'à ce que la nationalité du retraité ait été reconnue et sauf le droit d'exiger le remboursement de la part de l'Etat dont l'ayant droit aura acquis la nationalité.

La contestation sera portée dans le délai d'une année, sur la demande du retraité ou de l'Etat intéressé, devant le tribunal arbitral qui sera compétent pour les questions de nationalité.

Article 6.

Pour ce qui concerne ces pensions, il reste entendu que la présente convention s'applique analogiquement aussi aux pensions des veuves et

des orphelins, aux subventions pour l'éducation de ces derniers et aux trimestres de décès (Sterbequartal).

A cet égard on devra prendre pour base la nationalité de l'employé décédé, et dans le cas d'option faite par la veuve conformément aux traités de paix, on prendra pour base la nationalité acquise par celle-ci.

Article 7.

Le paiement des pensions pour les retraités des administrations provinciales et communales sera réglé par des accords directs entre les Etats intéressés.

Article 8.

La présente convention ne porte pas atteinte aux lois et règlements intérieurs en ce qui concerne les relations entre chacune des Hautes Parties Contractantes et ses propres ressortissants.

Article 9.

La présente convention sera ratifiée le plus tôt possible.

Chaque Etat adressera sa ratification au Gouvernement italien, par le soin duquel il en sera donné avis à tous les autres Etats signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement italien.

La présente convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire, à dater du dépôt de sa ratification, et dès ce moment elle prendra effet entre les Etats qui auront procédé au dépôt de leurs ratifications.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention.

FAIT a Rome, le six avril mille neuf cent vingt-deux en française et en italien, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Gouvernement du Royaume d'Italie et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.

Pour

L'Autriche: RÉMI KWIATKOWSKI.

L'Italie: IMPERIALI.

La Pologne: MACIEJ LORET.

La Roumanie: EF. ANTONESCO.

Le Royaume des Serbes-Croates et Slovenes:
DR. RIBÁR.

La Tchécoslovaquie: VLASTIMIL KYBAL.

DECLARATION DE LA DELEGATION D'AUTRICHE

La Délégation d'Autriche se déclare prête à signer la convention concernant les pensions dans le texte actuel, mais elle fait des réserves non seulement pour ce qui concerne la ratification de la convention en général, mais particulièrement quant à la stipulation d'après laquelle les retraités de la Bosnie-Herzégovine sont compris sous les dispositions de l'article 1.

FAIT à Rome le six avril mille neuf cent vingt-deux.

Pour

L'Autriche: RÉMI KWIATKOWSKI.

DECLARATION DE LA DELEGATION DE ROUMANIE

La Délégation roumaine déclare que le Gouvernement Royal de Roumanie ne pourrait accepter l'article 2, si avant la ratification de la convention il n'était pas statué par un accord spécial entre l'Autriche et la Roumanie, que les paiements déjà faits pendant la période entre le 3 novembre 1918 et le 16 juillet 1920 seront réciproquement compensés et que toute convention particulière contraire sera annulée.

FAIT à Rome le six avril mille neuf cent vingt-deux.

Pour

La Roumanie: A. EM. LAHOVARY.

DECLARATION
DE LA DELEGATION TCHECOSLOVAQUE

La Délégation de la République Tchécoslovaque ayant pris connaissance de la réserve autrichienne, déclare qu'elle signe cette convention sous la réserve que le Gouvernement autrichien adhère à ce que les retraits de la Bosnie-Herzégovine soient compris sous les dispositions de l'article 1.

Les délégués de la Pologne, de la Roumanie et du Royaume Serbe-Croate-Slovène se rallient à la déclaration de la Délégation Tchécoslovaque.

FAIT à Rome le six avril mille neuf cent vingt-deux.

Pour

La Pologne: MACIEJ LORET.

La Roumanie: A. EM. LAHOVARY.

Le Royaume des Serbes-Croates et Slovenes:
DR. RIBÁR.

La Tchécoslovaquie: VLASTIMIL KYBAL.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1195, che modifica l'ordinamento interno dei servizi del Ministero dell'economia Nazionale » (N. 15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1195, che modifica l'ordinamento interno dei servizi del Ministero dell'economia nazionale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO. *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1195, che modifica l'ordinamento

interno dei servizi del Ministero dell'economia nazionale.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1195.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 6 settembre e 14 ottobre 1923 nn. 2125 e 2286 circa la costituzione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero dell'economia nazionale;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 concernente il passaggio dei servizi dalla dipendenza del Ministero delle finanze a quella del Ministero dell'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fermo l'obbligo di non superare il numero delle Direzioni generali e degli Ispettorati generali e delle altre unità amministrative stabilito per l'amministrazione centrale dell'economia nazionale con i Regi decreti 6 settembre e 14 ottobre 1923, nn. 2125 e 2286 è data facoltà al ministro per l'economia nazionale di provvedere con decreto Reale ad eventuali modificazioni nell'ordinamento interno dei servizi.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

CORBINO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

MORPURGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO, *relatore*. Chiedo alla benevolenza del Senato di poter aggiungere pochissime parole alla relazione che ho avuto l'onore di presentare a nome dell'Ufficio centrale. Io mi rivolgo all'onorevole ministro dell'economia Nazionale, ma poichè egli non è presente, io confido che qualcuno dei suoi colleghi vorrà rendersi interprete presso di lui delle poche raccomandazioni che farò. Nella mia relazione propongo che il disegno di legge in discussione venga senz'altro approvato, anzi ho aggiunto di ritenere che forse il provvedimento potrebbe anche essere inadeguato e richiedere prossimamente un nuovo disegno di legge per ampliare le facoltà che con questo vengono concesse al Governo.

Di questo parere sono anche maggiormente oggi da che l'altro ramo del Parlamento ha approvato il disegno di legge che istituisce i consigli provinciali dell'economia, perchè sono convinto che tale sarà l'incremento che ne avrà l'economia nazionale che bisognerà che gli organi centrali del Ministero dell'economia si sviluppino maggiormente. Onde io raccomando vivamente all'onorevole ministro della economia nazionale che voglia dare opera al più presto per la creazione di quell'ente autonomo di carattere parastatale che dovrà occuparsi dell'importantissimo problema dell'esportazione. Di questo ho avuto l'onore già di parlare in Senato, e il predecessore dell'onorevole Belluzzo, l'onorevole Nava, mi ha dato formale promessa che questo istituto parastatale dell'esportazione sarebbe senz'altro istituito. Questa è la prima raccomandazione che faccio. Poi a nome dell'Ufficio centrale ne farò un'altra.

Con la questione dell'esportazione si collega tutto il problema dei nostri rappresentanti all'estero, degli addetti commerciali all'estero. Noi abbiamo una legge molto modesta, il decreto dell'11 novembre del 1923, che istituisce costesti addetti commerciali e stabilisce anche un organico di 29 addetti. Ebbene di questi non ne sono stati nominati che 13, gli altri 16 sono rimasti sulla carta: pensi il Senato che in tutto il Sud-America non abbiamo che un

unico addetto commerciale. È evidente che collo sviluppo enorme che intende dare alla economia nazionale l'attuale Governo, e col posto che andrà a prendere il nostro Paese, non è possibile andare avanti con un'organizzazione così rudimentale.

Concludendo io raccomando al ministro dell'economia nazionale che si provveda senza indugio a tutta l'organizzazione del servizio commerciale all'estero; senza di che non potremo conseguire lo sviluppo che abbiamo il diritto di aspettarci e non otterremo i vantaggi a cui legittimamente aspiriamo.

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico sarà rinviato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati.

Prego il senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Pietro, Badoglio, Barzilai, Battaglieri, Bellini, Bensa, Berenini, Bergamini, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Camerini, Campello, Castiglioni, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cippicò, Ciraolo, Cirincione, Cirmeni,

Cito Filomarino, Colosimo, Contarini, Conti, Corbino, Corradini, Credaro, Crespi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Del Pezzo, De Vito, Diaz, Di Bagno, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, D'Ovidio.

Faelli, Fano, Ferrero di Cambiano, Figoli, Francica-Nava.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Davide, Giordano Apostoli, Giunti, Grandi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri.

Libertini, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Palummo, Pantano, Pascale, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Pitacco, Polacco, Porro, Pozzo.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Rava, Reynaudi, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Romeo Delle Torrazze, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust di Teulada, San Martino, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Sili, Simonetta, Sitta, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tanari, Tassoni, Thaon Di Revel, Tolomei, Torlonia, Torrigiani, Trecani.

Valvassori-Peroni, Venosta, Venturi, Venzi, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zappi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964, che autorizza l'emissione di un prestito di cento milioni di dollari negli Stati Uniti d'America, e 19 novembre 1925,

che autorizza provvedimenti speciali per la convenzione stipulata tra il ministro delle finanze e la Banca J. P. Morgan e C. di New York (N. 304):

Senatori votanti 163

Favorevoli 154

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1889, col quale è autorizzata la spesa di lire 12,000,000 per l'assetto edilizio della Regia Università e della Regia Scuola di Ingegneria di Padova (N. 287):

Senatori votanti 163

Favorevoli 152

Contrari 11

Il Senato approva.

Estensione agli invalidi delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia ed agli invalidi ed agli orfani delle guerre eritree, cinese, italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani dell'ultima guerra nazionale (N. 277):

Senatori votanti 163

Favorevoli 150

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge di tre decreti-legge in data 13 dicembre 1923 che danno esecuzione nel Regno agli accordi conclusi a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati e relativi: al ritiro dei crediti e depositi dalla Cassa postale di risparmio in Vienna dei cittadini degli Stati appartenenti all'anteriore territorio austriaco; agli obblighi della gestione dell'antica amministrazione postale austriaca, dell'Imperiale e Regia amministrazione postale militare e da campo e della gestione delle amministrazioni postali degli Stati successori; alle pensioni provinciali e comunali, alle pensioni che erano

state assegnate dal cessato governo d'Austria ed ai fidecommessi (N. 176):

Senatori votanti	163
Favorevoli	153
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1195, che modifica l'ordinamento interno dei servizi del Ministero dell'economia nazionale (N. 15):

Senatori votanti	163
Favorevoli	151
Contrari	12

Il Senato approva.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole senatore Nuvoloni.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396, che modifica il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione di opere pubbliche (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1477, concernente la riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1925, n. 440 che reca modificazioni al Regio decreto 29 aprile 1923, n. 996, (convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473) concernente l'esercizio delle assicurazioni private (N. 189);

Lotteria nazionale a favore dell'Ente autonomo per il Parco nazionale d'Abruzzo (Numero 190);

Ordinamento edilizio del comune di Chianciano (N. 244);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2090, che reca modificazioni all'art. 133, comma 1° lett. a) del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 93 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato (N. 246);

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 890, che ammette all'importazione temporanea la pasta di legno meccanica (N. 252).

III. Votazione per la nomina:

a) di due membri del Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

b) di un consigliere d'amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e religione nella città di Roma.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Norme per il conferimento dei posti notarili vacanti (N. 191);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1326, concernente proroga del termine di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 269);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario (N. 278);

Conversione in legge del Regio decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme per prevenire e reprimere le frodi nel commercio dei vini (N. 218);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2148, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri del Regio Commissario per il Comune di Roma (N. 280);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2183, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Roma (Numero 281);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1936, che approva la

convenzione pel mantenimento dal 1° luglio 1923 al 30 settembre 1924 del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze (N. 284);

Emolumenti dei ministri segretari di Stato e dei sottosegretari di Stato (N. 220);

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche (N. 272);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche (N. 273);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche (N. 274);

Disposizioni sulla stampa periodica (N. 275);

Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile (N. 204);

Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alle leggi di pubblica sicurezza (N. 203).

La seduta è sciolta (ore 18,5).

Risposta scritta ad interrogazione.

NUVOLONI. — Ai Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici per sapere se non ritengono giusto e doveroso colpire (come già fanno altri Stati) con una tassa sotto forma di lasciapassare, da devolversi alla manutenzione delle strade, tutte le automobili estere che entrano in Italia.

RISPOSTA. — Anche a nome di S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici, ho l'onore di significare all'onorevole interrogante che la legislazione italiana in materia di tasse automobilistiche dovute dai cittadini stranieri è improntata ad una certa larghezza nell'intento di richiamare

con tutti i mezzi possibili la loro affluenza nel Regno, perchè, essendo essi provvisti di autovetture, danno affidamento di trovarsi in grado di potere largamente spendere.

Infatti, dall'art. 15 della legge sulle tasse ciclistiche ed automobilistiche 30 dicembre 1923 numero 3283, è loro concesso di circolare nel Regno, in esenzione dalla tassa, per tre mesi a decorrere dal giorno della temporanea importazione e dopo questo periodo di tempo, di continuare a circolare per altri tre mesi contro il pagamento di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno.

Al termine del sesto mese l'autovettura è considerata nazionalizzata ed è quindi, soggetta allo stesso trattamento che le autovetture nazionali.

Siffatto criterio, che salvo qualche differenza di dettaglio è quasi identico a quello usato dalla generalità degli altri Stati alle autovetture italiane nel medesimo caso e che l'Enit, il Touring Club Italiano ed altre Società sportive desidererebbero che venisse improntato anche a maggiore larghezza, risponde a quella politica tributaria adottata dal Governo Nazionale per richiamare l'affluenza del capitale estero in Italia, e l'applicazione di una tassa, sotto qualsiasi forma ed anche in mite misura, mentre non arrecherebbe un gran contributo alle Finanze dello Stato sarebbe in antitesi col detto criterio che ora s'intende seguire.

Chè se anche si potesse addivenire alla applicazione della tassa auspicata dall'onorevole interrogante, l'importo non potrebbe essere erogato a favore della manutenzione delle strade, perchè la possibilità di dare alle entrate, sia pur limitatamente a talune categorie, una destinazione specifica è esclusa dalla vigente legislazione (art. 39 R. D. L. 18 novembre 1923 numero 2240, che approva le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato).

Il Ministro.

MUSSOLINI.

Licenziato per la stampa il 21 dicembre 1925 (ore 17,30)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio di redazione delle sedute *Atti* e